n. 5/2009
settembre/ottobre

tribuna finanziaria

Organo ufficiale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T.
della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

IN PRIMO PIANO

PROCESSO TRIBUTARIO: NUOVI TERMINI

IN QUESTO NUMERO:

- Ritardo nell'attività amministrativa: aspetti sostanziali e processuali
- Il sequestro preventivo e la confisca dei beni - la tutela del terzo in buona fede
- Il preavviso di fermo amministrativo relativo ad entrate tributarie é impugnabile autonomamente davanti al Giudice Tributario
- È impugnabile davanti al Giudice Tributario il diniego di autotutela anche su atto definitivo ma solo per vizi relativi al procedimento di diniego e non per eventuali vizi riferiti all'atto stesso
- Risarcimento dei danni da vacanza rovinata

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N° 5/2009 - settembre/ottobre - Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs.196/03 sul sito www.informativa196.it

Hotel ★★★ Corona De Ville

hotel De Ville

38035 MOENA (Trento)
Tel. 0462/573338 - 573350
Fax 0462/573757
E-mail: prenotazioni@hotel-deville.it
www.hotel-deville.it

agevolazioni particolari per i Dipendenti dello Stato e per i Giudici

Direttore responsabile
Franco Antonio Pinardi

Direttore editoriale
Giuseppe Pasero

Direzione tecnica
Franco Antonio Pinardi

Segreteria di redazione
Vatavu Raluca Petronela

Comitato Tecnico-Scientifico
Luciano Amedeo, Maria Teresa Armosino, Virgilio Barese, Viktor Busà, Guido Butera, Alessandro Campanaro, Giovanni Canfora, Domenico Caputo, Grazia Ciarlitto, Franco Confalonieri, Maurizio De Tilla, Mario Finoia, Giuseppe Foti, Bruno Frizzera, Enrico Furia, Salvatore Santo Gallo, Giuseppe Garbagnati, Giuseppe Gargani, Carlo Germi, Franco Guazzone, Maurizio Leo, Mario Mantovani, Giuseppe Marchiori, Marco Mariano, Gianni Marongiu, Antonio Marzano, Daniele Molgora, Giuseppe Pasero, Antonio Piccolo, Franco Antonio Pinardi, Emilio Quaranta, Dario Rivolta, Paolo Scalini, Stefania Trincanato, Vincenzo Scotti, Maurizio Villani, Massimiliano Zarri

Hanno collaborato a questo numero:
Giacomo Faso, Salvatore Santo Gallo, Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani

Internet realizer:
Inter Media Communication srl
Maximiliano Parietti
www.intermediacommunication.it
e-mail: info@intermediacommunication.it

Tribuna Finanziaria
http://www.tribunafinanziaria.it
E-mail: redazione@tribunafinanziaria.it
http://www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it

Impaginazione, Grafica:
gf studio - Seriate (BG)
www.gfstudio.com

Stampa:
Algigraf - Brusaporto (BG)

Editore:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Pubblicità Nazionale:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Chiuso in stampa ottobre 2009
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno XLV - Numero 5/2009

Concessionaria per gli abbonamenti:
AL.PO Edizioni Sas
Tel. 02.45.49.01.46 - Fax 02.45.40.145
www.alpoedizioni.com - info@alpoedizioni.com
Abbonamento semplice 120,00 € - sotenitore 200,00 € benemerito 300,00 € - copia singola 20,00 €

tribuna finanziaria

Fisco

ENTI LOCALI

- Ritardo nell'attività amministrativa: aspetti sostanziali e processuali 4
- La rilevanza dell'elemento soggettivo nella struttura dell'illecito della P.A. conseguente all'illegittimo esercizio della funzione amministrativa 5
- Il valore probatorio dei verbali amministrativi 7
- Il sequestro preventivo e la confisca dei beni - la tutela del terzo in buona fede 8
- Le clausole limitative della responsabilità - in particolare il servizio bancario delle cassette di sicurezza 10
- Accordi e contratti ad evidenza pubblica della pubblica amministrazione tra disciplina privatistica e pubblicistica 16

Giustizia Tributaria

PROCESSO TRIBUTARIO

- Processo tributario: nuovi termini 21
- Il giudice tributario è competente sulla decisione delle controversie inerenti il canone di installazione degli impianti pubblicitari 27
- É impugnabile davanti al Giudice Tributario il diniego di autotutela anche su atto definitivo ma solo per vizi relativi al procedimento di diniego e non per eventuali vizi riferiti all'atto stesso 32
- T.I.A –Tariffa di Igiene Ambientale - Natura tributaria o patrimoniale - questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione tributaria 34
- ICI - Avviso di accertamento - Insufficiente motivazione dell'atto impugnato - Motivazione per relationem 39
- Riscossione - Riscossione coattiva - Misure cautelari - Fermo amministrativo - Art. 86, D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 - Preavviso - Notificazione - Elementi - Omissione - Art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Violazione 42
- Il preavviso di fermo amministrativo relativo ad entrate tributarie é impugnabile autonomamente davanti al Giudice Tributario 43
- Il preavviso di fermo amministrativo non é atto autonomamente impugnabile 46
- Lo Spigolatore - I causidici della Roma imperiale 47

Giustizia di Pace

PROCESSO DI PACE

- Rimozione di un veicolo da area affidata a società privata 48
- Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni subiti a seguito di un reato commesso da un minore 50
- Viaggi cd. "tutto compreso" e risarcimento del "danno da vacanza rovinata" 52
- Giustizia di Pace ultima ora 55

Iscriviti alla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., e partecipa così attivamente alla vita della Giustizia Tributaria per dare al Paese e ai cittadini tutti, leggi migliori, maggiori garanzie, certezza delle libertà e dei principi Costituzionali
Moduli e spiegazioni sui siti:
www.magistraturatributaria.it - www.cugit.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T e della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico - giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 350.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazione Stato - M.I.D.A.S. e dell'Associazione Nazionale per l'assistenza ai Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi. e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

Ritardo nell'attività amministrativa: aspetti sostanziali e processuali

a cura del dottor Giacomo Faso

Entrambe le leggi n. 241/1990 e n. 15/2005, hanno radicalmente e sostanzialmente cambiato il rapporto tra la P.A. ed il cittadino.
Infatti, l'attività della P.A. deve perseguire i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
Il cittadino quando presenta una istanza alla P.A., quest'ultima ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo entro il termine prescritto di 90 giorni, e l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti destinatari nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti.
La giurisprudenza di legittimità, per oltre mezzo secolo, è stata ferma nel ritenere che il danno ingiusto, presupposto del risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., doveva intendersi come un danno lesivo di un diritto soggettivo.
Successivamente, l'art. 35 del D. Lgs. n. 80/1998, aveva stabilito che il giudice amministrativo può disporre la reintegrazione in forma specifica del risarcimento derivante dalla lesione dell'interesse legittimo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/1999, aveva riconosciuto la risarcibilità di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti.
Orbene, la risarcibilità riguardava non solo gli interessi legittimi oppositivi, ma, anche quelli pretesivi, per il mancato rilascio di un atto amministrativo ampliativi; per quest'ultima categoria di interessi la risarcibilità viene riconosciuta non solo nel caso di diniego, ma, anche nel caso di ritardo nel rilascio.
Infatti, nel caso di ingiustificato ritardo può essere riconosciuto un indennizzo per la perdita dell'occasione favorevole.
Bisogna coordinare la citata sentenza n. 500/1999 e l'art.17, lett f) della legge n. 59/1997, che indica i casi di mancato rispetto del termine del procedimento e di mancata o ritardata adozione del provvedimento.
Dunque, l'art.17, lett f) della legge n. 59/1997, disciplina i casi in cui i soggetti che hanno chiesto il provvedimento hanno diritto ad avere un indennizzo automatico e forfetario; con tale indennizzo si è voluto sanzionare il mero fatto dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere.
Oltre a questo indennizzo forfetario il privato può chiedere, anche, il risarcimento del danno ulteriore.
Infine, sono tre le ipotesi di danno da ritardo:
1) Il pregiudizio consiste nel ritardo con cui la P.A. ha emanato il provvedimento richiesto.
2) Il pregiudizio consiste nel danno prodottosi da medio tempore tra l'annullamento del diniego del provvedimento e la riedizione del provvedimento amministrativo conseguente all'annullamento.
3) Il pregiudizio consiste nel fatto che la P.A. non emana nessun provvedimento o emana un provvedimento negativo, ma in ritardo.
Orbene, in relazione alle prime due ipotesi, non esiste il problema della pregiudizialità tra giudizio risarcitorio e giudizio d'impugnazione, e nemmeno la necessità della diffida.
Invece, per quanto riguarda la terza ipotesi, il quesito da risolvere è se sia risarcibile il danno da ritardo, in specie, se sia risarcibile il danno subito dal privato in conseguenza dell'inerzia protratta dalla P.A. oltre il termine prescritto ex lege.
Quindi, sulla terza ipotesi di danno da ritardo, la giurisprudenza di legittimità non è conforme, in quanto, si è divisa su una questione centrale, in specie, se il danno sia risarcibile o meno, indipendentemente dal fatto che il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il privato ha titolo ad agire per il risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata emanazione del provvedimento richiesto nei tempi prescritti ex lege e indipendentemente dalla successiva emanazione e del contenuto.
Invece, secondo un altro orientamento giurisprudenziale, si ritiene che il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia il titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il bene della vita.
Invero, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2005, aveva dato una risposta ad un ricorrente proprietario di un comprensorio di circa settecento ettari che aveva avviato una serie di richieste per ottenere il rilascio di titoli autorizzativi che gli occorrevano per la ristrutturazione di alcuni immobili.
Il ricorrente aveva programmato di potere concludere i lavori entro l'estate dell'anno 2004, in specie, dopo il conseguimento dei permessi occorrenti nei tempi prescritti.
La P.A., aveva definito le pratiche in ritardo e con esito negativo.
Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, aveva ritenuto di non essere innanzi a un comportamento della P.A. invasivo di un diritto soggettivo del privato cittadino, ma in presenza di una ipotesi di mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di assolvere i propri adempimenti amministrativi.
Concludendo, ci troviamo davanti ad interessi legittimi pretensivi ed in materia urbanistico-edilizia rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, la cui tutela avviene con il risarcimento stabilito dal giudice, quando, l'interesse non viene soddisfatto a causa della mancata o ritardata emanazione del provvedimento finale della P.A.

La rilevanza dell'elemento soggettivo nella struttura dell'illecito della P.A. conseguente all'illegittimo esercizio della funzione amministrativa

a cura del dottor Giacomo Faso

Con l'entrata in vigore della Costituzione, per la prima volta si parla di responsabilità dell'amministrazione e dei suoi agenti.
L'art. 28 della Costituzione recita "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".
Quindi, la Costituzione, regimenta la responsabilità dell'amministrazione e dei suoi organi.
La giurisprudenza di legittimità, inizialmente ha ritenuto che si dovevano applicare le norme del c.c. relative alla responsabilità indiretta o per altrui perché la persona giuridica è incapace di volere e di agire e la volontà ed attività sono proprie degli individui umani.
Successivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che la carenza di personalità giuridica poteva essere rimossa attraverso un principio organizzatorio, in base al quale l'appartenenza all'organizzazione dell'ente di persone fisiche consente a quest'ultimo di utilizzare come propria la loro volontà e quindi anche di realizzare la fattispecie di illecito civile e il relativo risarcimento del danno.
Quindi, la responsabilità diventa per fatto proprio, cioè, diretta e la disciplina applicabile ai sensi del combinato disposto ex artt. 1151 e 1865 c.c.
Il citato art. 28 della Cost. disciplina in maniera generica la violazione dei diritti, ma, non indica altri elementi, pertanto, occorre fare riferimento all'art. 2043 c.c. per parlare di condotta, danno, dolosità o colposità e di nesso di causalità.
Per far nascere l'obbligo di risarcimento nei confronti della P.A. occorre che ci sia tra queste e l'agente un rapporto senza il quale non si configura la responsabilità per fatto altrui.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/1999, la colpa ha assunto un ruolo centrale nella struttura dell'illecito della pubblica amministrazione.
Infatti, secondo il primo orientamento giurisprudenziale, era sufficiente l'illegittimità dell'atto per avere la prova della colpa in re ipsa della P.A.
Attualmente, il giudice deve svolgere degli accertamenti più penetranti affinché accerti la sussistenza della colpa della P.A. intesa come colpa d'apparato e non più come colpa in re ipsa.
Invece, il Consiglio di Stato ha assunto una differente posizione dalla Corte di Cassazione in merito alla sentenza ut supra.
Orbene, il Consiglio di Stato ritiene che con la colpa di apparato si è voluto solo imputare uno stato psicologico della persona fisica ad una struttura organizzativa impersonale.
Lo scopo della giurisprudenza di legittimità era quello di superare l'impostazione della colpa in re ipsa, ma, il Consiglio di Stato ritienne che con l'introduzione della colpa d'apparato si ha una irresponsabilità della pubblica amministrazione visto che il danneggiato ha grosse difficoltà per fornire la prova della colpa di un apparato amministrativo.
Successivamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3169/2001, cominciava a regimentare la colpa oggettiva, cioè, la colpevolezza della P.A. che sussiste quando la violazione commessa è grave e maturata in un contesto in cui all'indirizzo dell'amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli tali da mettere in evidenza negligenza, imperizia nell'assunzione del provvedimento viziato.
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità, aveva tentato di ricondurre la responsabilità della P.A. da illegittimo esercizio della funzione nell'alveo della responsabilità contrattuale, esonerando il danneggiato dall'onere della prova sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Invece, il giudice amministrativo aveva disatteso quest'ultimo orientamento della Suprema Corte, e accogliendo la tesi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., abbandonava la tesi della colpa in re ipsa e la colpa d'apparato.
La responsabilità aquiliana aggrava notevolmente la posizione del danneggiato che ha l'onere della prova e deve quindi dimostrare la colpa dell'amministrazione cosa non sempre facile e agevole.
Per rendere meno gravoso l'onere della prova, il Consiglio di Stato ritenne che doveva ricorrere alle presunzioni semplici disciplinate ex art. 2729 c.c.
Quindi, finisce la presunzione assoluta della colpa della P.A. che ha adottato un atto illegittimo, in quanto, la prova della colpa, può essere fornita secondo elementi indiziari rispetto ai quali è ammessa la prova contraria da parte della P.A. Orbene, secondo il Consiglio di Stato si può fornire la prova dell'assenza di colpa fornendo la prova contraria che azzera le presunzioni semplici attraverso il richiamo ex art. 2236 c.c. in tema di colpa professionale. Pertanto, l'esposizione del Consiglio di Stato incontrava alcuni limiti, poiché, le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni e l'art. 2236 c.c., che ha la ratio di escludere o limitare la responsabilità del professionista nei casi particolarmente difficili, non è applicabile all'attività del dipendente pubblico, perché è semplice e facile.
In conclusione, per ricostruire l'evoluzione del concetto di colpa della P.A. occorre distinguere due tesi:
1) La tesi che inquadra la responsabilità risarcitoria da provvedimento illegittimo nell'ambito della responsabilità aquiliana.
2) La tesi che riconduce la responsabilità aquiliana in quella contrattuale.

Il ricorso all'art. 2236 c.c. è giustificato dal contatto tra cittadino e P.A. che da vita ad un contratto da contatto sociale. La P.A. che ha adottato un provvedimento illegittimo risponde del danno arrecato come se non avesse adempiuto correttamente la prestazione. Il privato, invece, nel caso di specie, non ha l'onere di dimostrare il comportamento doloso, perché si applica l'art. 1218 c.c., l'amministrazione può essere esonerata dal risarcimento solo se dimostra che la fattispecie era particolarmente complessa.
Orbene, alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità, ha abbandonato la responsabilità da contatto sociale per avvicinarsi a quella di tipo contrattuale.Successivamente alla citata sentenza n. 500/1999 e alla Legge 205/2000, è stato introdotto il principio della risarcibilità dell'interesse legittimo, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, che si è trovato di fronte ad una incertezza nella scelta della soluzione: da un lato, risarcire i cittadini in caso di lesione dell'interesse legittimo, e dall'altro lato, non compromettere troppo i bilanci pubblici.
Quindi, dai motivi ut supra, viene alla luce l'esigenza di creare un freno alle pretese risarcitorie per ridurre le ipotesi di responsabilità risarcitorie della P.A.

L'abbandono della nozione di colpa in re ipsa, l'introduzione della colpa d'apparato e il ricorso all'art. 2236 c.c., sono stati tentativi per frenare la spesa che la P.A. dovrebbe sostenere. Con l'adesione alla responsabilità aquiliana si applicano tutte le conseguenze che derivano dall'art. 2043 c.c. che, nel corso del tempo ha subito dei cambiamenti; infatti, attualmente è determinante per il risarcimento del danno subito dal danneggiato e non è più risolutivo il comportamento colpevole del danneggiante. Per incidens, lo scopo della responsabilità civile non è più quella di sanzionare il danneggiante, ma di risarcire il danneggiato.
Infine, la base della responsabilità della P.A. consiste nell'avere adottato un comportamento doloso o colposo che causi un danno ingiusto altrui.
Concludendo, la P.A. nell'adottare un provvedimento illegittimo, risultando intriso della condotta colposa, il comportamento è negligente, e per la tutela risarcitoria, il danneggiato deve dimostrare di avere subito un danno ingiusto altrui che sia conseguenza diretta e immediata della condotta imprudente della P.A. e, pertanto, il danneggiato non deve provare la sussistenza della colpa in capo alla P.A.

Hellatron Spa • Via S. Antonio 8/10 • Lainate • Milano • ITALIA www.hellatron.it

Hellatron S.p.A., costituita nel 1994 accomunando e concentrando l'esperienza imprenditoriale maturata dai propri soci in primarie aziende del settore, rappresenta oggi una delle realtà più attive e dinamiche nel mercato della distribuzione hardware e segnatamente nei segmenti dei computer case e degli alimentatori per computer, nei quali opera nel mercato italiano in posizione di azienda leader. L'attuale collocazione di mercato è il frutto di una politica commerciale intesa a sviluppare relazioni privilegiate con i principali produttori del far east, tradizionale "serbatoio" di tecnologia del mondo IT. Relazioni che oggi si traducono in partnership consolidate, di cui il cliente Hellatron S.p.A. può direttamente avvantaggiarsi, mediante l'acquisto di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo. In particolare, dal 1997, Hellatron S.p.A. è importatrice diretta ed esclusivista per l'Italia di case Deer compagnia satellite di Foxconn, società leader indiscussa nella produzione di cabinet per computer.

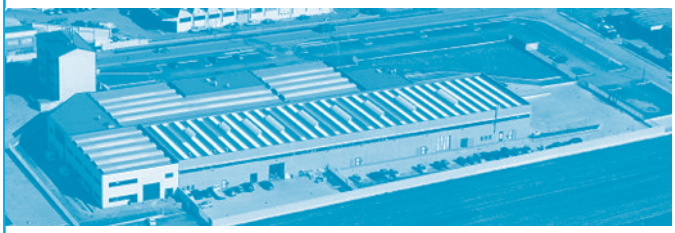

Ciò consente ad Hellatron S.p.A. di offrire una gamma di prodotti completa ed articolata, ideale per la vendita OEM come per la vendita retail e che garantisce la più grande varietà di soluzioni estetiche e costruttive, la migliore qualità ed il più raffinato design. Hellatron S.p.A. offre anche la possibilità di commissionare soluzioni personalizzate ed esclusive, destinate a soddisfare le esigenze della clientela più esigente. Tali caratteristiche hanno determinato una decisa e costante crescita commerciale, che nel giro di pochi anni ha permesso all'azienda di diventare protagonista assoluta nella distribuzione specializzata di case.

MARCHI E PRODOTTI:

Importatore esclusivo della linea case Asus. Colosso mondiale dell'IT.
Distributore officiale della linea accessori MIO DigiWalker, leader dei sistemi di navigazione.
Distribuzione di tutti i prodotti Genius, uno dei marchi più prestigiosi e conosciuti nel mercato degli accessori e delle periferiche offrendo un'ampia scelta di mouse, tastiere, casse, videocamere, scanner, prodotti per il networking e altri articoli ancora.
Cooler Master, il primo produttore mondiale di ventole per PC, riconosciuto e particolarmente apprezzato anche dal pubblico italiano, come testimoniano le oltre 50.000 unità vendute da Hellatron S.p.A. negli ultimi mesi.

ICHONA Distributore ufficiale
MIO DigiWalker Distributore ufficiale linea accessori
ASUS Importatore esclusivo linea case
COOLER MASTER Distributore ufficiale

ICHONA, l'ultima nata di casa Hellatron, linea di prodotti per Personal computer, per tutte le console del momento e per lettori MP3-iPOD, linea in grado di coprire, nella sua interezza, il fabbisogno del utente amante della tecnologia e del videogiocatore. Ichona nasce per completare l'ampia gamma di prodotti già esistenti, per cercare di facilitare i nostri clienti offrendogli una gamma di prodotti sempre aggiornata e nuova, toccando tutte le periferiche e le tendenze trainanti del mercato.

Alle prerogative tecniche si abbina un eccezionale rapporto qualità/prezzo, per una proposta commerciale davvero imperdibile!

Il valore probatorio dei verbali amministrativi

a cura del dottor Giacomo Faso

Il valore probatorio dei verbali amministrativi costituisce una questione ricorrente e controversa che non sembra ancora del tutto risolta, pur essendovi stata anche una pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 novembre 1992, n. 12545.

È bene precisare, per capire la dimensione della questione, che il problema investe i verbali di polizia giudiziaria, ai quali sono assimilati i verbali di accertamento redatti dagli ispettori del lavoro e dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza e, più in generale, i documenti pubblici c.d. atipici.

Per tutti questi documenti, infatti, si pone il dubbio della applicabilità della disciplina codicistica riservata ai documenti pubblici in senso stretto, così come ritiene la giurisprudenza prevalente, bisogna distinguere, nel verbale di accertamento, quanto riguarda le dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, da quello che concerne altri fatti richiamati nel verbale ma non avvenuti in sua presenza.

Nel primo caso viene riconosciuta la piena prova, sino a querela di falso, del verbale limitatamente a quello che riguarda la sussistenza dei fatti materiali accertati e non la loro valutazione o qualificazione. È però da operare un distinguo fra un accertamento oggettivo, per il quale l'atto ha fede privilegiata e un accertamento mediato dal giudizio sensoriale del pubblico ufficiale; in quest'ultimo caso è sempre possibile contestare con qualunque mezzo l'errore di apprezzamento sensoriale. In questo senso le sentenze di legittimità (Cassazione Civile, 22 marzo 1995, n. 3316) e di merito (Pretura Perugina, 24 marzo 1995; Tribunale di Roma, 13 marzo 1992, n. 3077; Tribunale di Roma, 21 maggio 1990, n. 4572; Tribunale di Roma, 14 febbraio 1990, n. 1090; Tribunale di Roma, 9 novembre 1983, n. 6628) richiamate dalla giurisprudenza.

Contra, Cassazione Civile, 10 novembre 1990, n. 10823, che ha provocato la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25 novembre 1992, n. 12545, citata.

Relativamente al valore probatorio degli altri fatti richiamati nel verbale, la giurisprudenza li ha spesso ritenuti liberamente apprezzabili dal giudice, potendosi anche fondare interamente su di essi la decisione del giudice in assenza di prova contraria (Cassazione Civile, 6 agosto 1990, n. 7913; Cassazione Civile, 25 luglio 1990, n. 7514; Cassazione Civile, 29 novembre 1989, n. 5237; Pretura Matera, 27 aprile 1992; Tribunale Matera, 10 febbraio 1993) o prevedendosi un'inversione dell'onere della prova (Cassazione Civile, 4 maggio 1982, n. 2792; Cassazione Civile, 12 luglio 1978, n. 3535).

La sentenza del Tribunale di Roma, 11 aprile 1996, sull'efficacia probatoria dei verbali amministrativi, sembra inserirsi, invece, in una tendenza contraria, che nega in radice il valore probatorio di quanto contenuto nel verbale di accertamento che esuli dall'ambito ristretto della prova legale.

Anche per tale giurisprudenza di merito i fatti richiamati dal verbale che siano al di fuori dell'ambito della piena prova legale possono essere valutati liberamente dal giudice, che però non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento.

Infine, si osserva che l'efficacia probatoria dei verbali amministrativi è delimitata dal disposto dell'art. 2700 c.c., secondo la nota distinzione tra estrinseco ed intrinseco dell'atto.

Quanto all'estrinseco, il verbale fa fede fino a querela di falso e piena prova in ordine alla provenienza dell'atto del pubblico ufficiale che lo ha formato, al momento della sua redazione, al luogo della compilazione ed, in genere, in ordine agli eventi intervenuti alla presenza del verbalizzante, dispiegando, solo in tal caso, un'efficacia incondizionata ed assoluta al punto da escludere una libera valutazione da parte del Giudice adito.

Quanto all'intrinseco, invece, ossia al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese, al giudizio valutativo del pubblico ufficiale che procede nonché alle circostanze che non rientrano nell'elencazione di cui all'art. 2700 c.c., rimane fermamente esclusa l'efficacia di prova legale (Cassazione Civile n. 7913/1990; Cassazione Civile n. 3077/1992; Cassazione Civile n.3316/1995).

Ciò significa che le circostanze di fatto richiamate dal verbale, che siano al di fuori dell'ambito della piena prova, possono essere valutate liberamente dal Giudice che, tuttavia, non può mai attribuire ad esse il valore di vero e proprio accertamento addossando alla parte processuale l'onere di fornire la prova della insussistenza dei fatti eventualmente contestati ed in mancanza, anche, di tali indispensabili elementi, il verbale de quo non può essere considerato giuridicamente valido e produttivo di effetti sanzionatori.

Il sequestro preventivo e la confisca dei beni - la tutela del terzo in buona fede

a cura del dottor Giacomo Faso

La fattispecie civil-processualpenalistica che mi accingo a commentare, tratta le questioni relative le "misure preventive antimafia" nonchè i diritti dei terzi creditori chirografari in buona fede.
Tra le misure di prevenzione si devono annoverare le tipologie processualpenalistiche: il sequestro preventivo e il sequestro probatorio o penale.
In questa sede, si esaminerà, seppur in maniera non prolissa, il sequestro preventivo e, contestualmente, la confisca.
Il sequestro preventivo, ha lo scopo precipuo di fare evitare la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.
Infatti, il sequestro preventivo, per la sua natura di provvedimento cautelare, e quale misura preventiva, si applica, contro i soggetti *ut supra,* a prescindere dalla commissione di un fatto costituente reato.
Nel caso di specie, il sequestro preventivo penale è regimentato *ex* art 2*ter*, 2 comma, della legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, successivamente modificato *ex* art 3, della legge n. 256/1993.
La detta misura cautelare e provvisoria, viene disposta con provvedimento giudiziale e, al fine di colpire i proventi derivanti dall'attività illecita delle organizzazione criminali, mafiose e non (*cfr.* riciclaggio e ricettazione – la cui linea di demarcazione è minima – etc.), colpisce i beni dei detti soggetti – indiziati o imputati - pericolosi per la sicurezza social-economica, nei cui confronti è iniziato il relativo procedimento penale.
Per incidens, il sequestro preventivo presuppone come conseguenza l'amministrazione giudiziaria dello Stato sul patrimonio sequestrato; infatti, l'A.G. adita, ai sensi dell'art. 2*septies* della legge antimafia citata, come atto consequenziale deve obbligatoriamente procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, e successivamente, in forza della sentenza di condanna, emettere il provvedimento di confisca dei beni appartenenti ai soggetti condannati.
Il detto provvedimento di confisca, consiste in un atto ablativo, consentendo allo Stato di acquistare la proprietà (a titolo derivativo, per i motivi di cui si dirà *infra*) dei beni oggetto di confisca, e la tutela del terzo dovrà avvenire in sede di incidente di esecuzione innanzi al giudice delle misure di prevenzione che ha adottato il detto provvedimento ablativo e non ad opera del giudice civile dell'esecuzione ovvero del giudice fallimentare.
Infatti, è meritevole di tutela solo il terzo in buona fede e consistendo tale requisito nella estraneità dell'attività negoziale del terzo ad ogni collegamento funzionale e, comunque, denotante partecipazione all'attività illecita della controparte.
La Dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono entrambi contrastanti, quindi, non sono conformi, in merito alla natura giuridica dell'acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo dei beni confiscati.
Orbene, la disquisizione in ordine alla questione sollevata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente alla differenza tra i due modi di acquisto della proprietà *ut supra* (originario o derivativo), è di notevole importanza, considerato che, la fattispecie di acquisto a titolo originario, pregiudica le pretese creditorie dei terzi che non potrebbero mai essere soddisfatte.
Pertanto, al fine di tutelare i terzi creditori, e mettendo fine ad ogni dubbio sorto precedentemente, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con diverse pronunzie ha regolamentato la natura giuridica dell'acquisto della proprietà dei beni confiscati e con declaratoria ha statuito che trattasi di acquisto a titolo derivativo e non originario del patrimonio confiscato.
Al fine di rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso e non, il legislatore nazionale ha previsto, sia per il sequestro preventivo e sia per la confisca, che non si deve tenere conto della titolarità del diritto di proprietà in capo alla persona indiziata o imputata di reato, ma solo, la disponibilità del patrimonio derivante dall'attività illecità, intesa come un potere di destinazione, di impiego e di godimento del bene.
Nel caso cui ci si occupa, il citato art. 2*ter* della legge n. 575/1965, dispone quanto segue: "se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal Tribunale adito, con apposito decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche, con l'assistenza di un difensore, nel termine perentorio prescritto dallo stesso Tribunale, presentare le apposite deduzioni istruttorie, in camera di consiglio e, in quella sede, chiedere l'acquisizione di ogni elemento o mezzo istruttorio necessario per la definizione del processo, cioè, per la decisione".
Purtroppo, la fattispecie è molto lacunosa, in quanto, esiste una legislazione vacante per la tutela del terzo creditore in buona fede che sia titolare di un diritto di credito chirografario, cioè, non privilegiato; infatti, tale carenza normativa si pone in aperta violazione con i dettami costituzionali della non colpevolezza, del giusto processo *ex* art. 111 Cost. e del principio di buona fede.
Invero, la nostra normativa nazionale, non ha ancora recepito le direttive U.E. sancite con la Convenzione di Vienna e con la Convenzione di Strasburgo, a

tutela dei terzi creditori che possono essere compromessi e, quindi, avere nocumento dal provvedimento giudiziale di condanna, con cui si dispone la confisca dei beni.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta, tentando di dipanare il vuoto legislativo *ut supra*, ma, purtroppo, con delle pronunzie contraddittorie, aveva riconosciuto soltanto la tutela dei creditori privilegiati, lasciando ancora nel dubbio la tutela dei creditori chirografari.
Infatti, la Corte di Cassazione, *ex* art. 2*septies* della legge n. 575/1965 citata, con declaratoria aveva disposto che il soddisfacimento dei terzi creditori muniti di diritti reali di garanzia doveva essere fatta dall'amministratore giudiziario e per quanto concerne l'aggressione del patrimonio oggetto di sequestro, al fine di tutelare i creditori che vantano diritti, riconosceva esclusivamente le pretese dei titolari dei diritti reali di godimento.
Pertanto, i terzi creditori privilegiati muniti di specifica garanzia, vengono tutelati solo dopo che intervenga il provvedimento giudiziale definitivo di confisca, attraverso l'esercizio civile, in sede di esecuzione, contro lo Stato, divenuto proprietario del bene, facente parte del patrimonio dello Stato medesimo.
Orbene, si è aperta una questione, in ordine alla natura giuridica della proprietà del bene confiscato facente parte del patrimonio statale, stante la finalità sociale del bene, *ex lege* n. 109/1996: se configurare il bene tra il patrimonio disponibile ovvero tra il patrimonio indisponibile dello Stato.
Lo scopo sociale del bene oggetto di confisca lo annovera tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e, quindi, può essere riconosciuto al terzo creditore soltanto la pretesa creditoria nei confronti dello Stato e non la specifica garanzia sul bene confiscato. Dopo avere esaminato, seppur brevemente, gli istituti giuridici *ut supra*, passiamo a commentare la fattispecie processuale cui ci si occupa, prendendo come elemento un esempio:
- "CAIO, nella qualità di proprietario di un bene immobile (terreno) concesso, con relativo contratto di affitto, alla ditta denominata TIZIA, che successivamente viene posta in amministrazione giudiziaria, in forza del sequestro preventivo penale (misure di prevenzione antimafia) … *(OMISSISS)* …e, nelle more intervenendo una sentenza dichiarativa di confisca dei beni mobili della predetta ditta TIZIA, intende agire in giudizio nei confronti della ditta *de qua*, in forza della sentenza di condanna emessa dal Tribunale adito, che disponeva il rilascio dell'immobile *de quo* e, contestualmente, il recupero del credito, in specie, il pagamento della indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio del bene".
Nel caso di specie, sia il terreno che il credito che vanta CAIO sono entrambi oggetto della materia del contendere.
Orbene, si evince che il terreno non è oggetto di provvedimento giudiziale di confisca, quindi, per il relativo rilascio bisogna esperire l'azione civile di esecuzione per il rilascio di beni immobili, *ex* art. 605 e ss. c.p.c.
Invece, notevoli difficoltà sorgono per quanto concerne il recupero del credito *de quo*:
In primis, la giurisprudenza ritiene che si debbano tutelare sia i terzi proprietari che i terzi titolari di diritti reali di godimento dei beni sequestrati o confiscati.
In ultimis, la giurisprudenza è controversa sulla possibilità di ricomprendere sia i terzi titolari di diritti reali di garanzia, *ex* art. 2*ter* della Legge n. 575/1965, che i terzi titolari di un diritto di credito chirografario.
Pertanto, nel caso di specie, CAIO, nella qualità di terzo in *buona fede*, è titolare di un diritto di credito non privilegiato, ma chirografario, nei confronti dell'azienda TIZIA confiscata e, contestualmente, lo Stato, in forza della confisca, è divenuto proprietario dei beni mobili della stessa azienda che non sono pericolosi in sé, ma lo sono in quanto proiezione della pericolosità dell'organizzazione criminale (mafiosa e non) che si alimenta delle sue capacità economiche e si diffonde nel territorio, in quanto, la ricchezza diventa strumento di controllo del territorio e di inquinamento sia della società che dell'economia.
Infine, CAIO, può agire per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR. II. del luogo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale adito, che disponeva il recupero del credito, e fare dichiarare dal giudice dell'esecuzione l'efficacia della detta trascrizione contro lo Stato nonchè la sua prevalenza rispetto al provvedimento ablativo. Concludendo, prevale la funzione *espoliativa* rispetto a quella *acquisitiva* dell'Erario, e considerata la prima funzione, si devono riconoscere i diritti dei terzi che devono essere tutelati in sede di incidente di esecuzione innanzi al giudice delle misure di prevenzione che ha adottato il provvedimento ablativo.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

FINANZA LOCALE: RISPETTATO IL PATTO

■ Sulla finanza locale pesa il calo delle entrate tributarie, ma il patto di stabilità è stato rispettato. Lo si legge nella relazione della Corte dei Conti. La situazione nel 2008 preoccupa i giudici contabili che parlano di un «quadro di deterioramento». Nelle Province si sono arrestate le entrate e cresce la spesa corrente. Situazione grave anche nei Comuni, dove è venuto meno il ruolo dei tributi propri (come l'Ici). Tuttavia i risultati del patto di stabilità per il 2008, conclude la nota, «hanno dimostrato che sia le Province che i Comuni si sono complessivamente adeguati agli obiettivi imposti, realizzando anche considerevoli scarti positivi rispetto alla correzione richiesta; anche il numero degli enti inadempienti si è ridotto notevolmente». *(Il Giornale .it)*

Le clausole limitative della responsabilità in particolare il servizio bancario delle cassette di sicurezza

a cura del dottor Giacomo Faso

Per una argomentazione completa della tematica in esame occorre brevemente osservare che il servizio bancario delle cassette di sicurezza presuppone tra la banca ed il cliente la stipulazione di un contratto, disciplinato dagli artt. 1839 e ss c.c.[1]
A completare le disposizione del codice civile del 1942 c.c., dal primo gennaio del 1954 sono entrate in vigore le Norme Bancarie Uniformi, novellate dall'ABI con circolare del 28 settembre 1976, che contribuiscono ad introdurre un sistema omogeneo di condizioni contrattuali per le aziende di credito.
Per fare chiarezza circa la disciplina da applicare alla tematica che ci poniamo l'obiettivo di trattare, è necessario illustrare brevemente la natura giuridica del contratto del servizio bancario di sicurezza, successivamente individuare le obbligazioni a carico della banca e la relativa disciplina della responsabilità soprattutto facendo riferimento a quelle clausole incluse dalla banca nel contratto e che obbliga il cassettista ad un depositare beni superiori ad un determinato valore.
Sulla base del rapporto di sinallagmaticità che si viene a creare, la banca si obbliga non solo a concedere in uso locali idonei all'espletamento del servizio, ma in particolar modo si obbliga a provvedere alla custodia dei locali delle cassette di sicurezza in modo idoneo.
Pertanto sulla base di tali premesse l'obiettivo che il cliente vuole raggiungere con la stipulazione del contratto è proprio evitare che gli possa essere sottratto il bene.
Oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette, bensì nella sicurezza dei locali che in cui l'azienda di credito ha situato le cassette [2].
Il cliente, ritenendo che l'istituto di credito possa adempire in modo professionale, tende con la stipulazione del contratto a trasferire il rischio di perimento della cosa oggetto di custodia nei confronti della banca; la quale, *ex* art. 1176, comma 2, c.c., dovrà utilizzare una diligenza di tipo professionale, in quanto nel valutare il grado di diligenza non si dovrà fare riferimento al criterio del *"buon padre di famiglia"*, ma si dovrà prendere in considerazione la diligenza del *"bonus argentarius"* [3] che implica una diligenza nell'adempimento dell'obbligazione più specifica in virtù del fatto che la banca svolge questi compiti in modo professionale rispetto al tipo di custodia che può porre in essere il cliente.
La diligenza del *buon argentarius*, deve essere posta in essere sia nella predisposizione dei mezzi locati sia nell'ambito della loro custodia.
In virtù dell'art. 1839 c.c. la banca ha l'obbligo specifico di custodia e di garantire l'integrità della cassetta di sicurezza, la giurisprudenza a tal proposito, ormai costantemente ritiene che entrambe le summenzionate obbligazioni non sono distinte ma rappresentano due differenti aspetti dell'obbligazioni di custodia che si sostanzia in una sorveglianza continua, sia notturna che diurna, delle cassette di sicurezza in modo da impedire eventuali furti [4].
Questione giuridica che ha interessato dottrina e giurisprudenza, soprattutto prima dell'entrata in vigore delle N.B.U, era quella dell'individuazione delle norme da applicare ad un contratto con il quale la banca mette a disposizione del cliente il servizio bancario delle cassette di sicurezza, l'individuazione di tali norme era necessaria per l'identificazione della

1 Secondo un inquadramento storico, possiamo osservare che i primordi del servizio bancario delle cassette di sicurezza possono essere individuati negli horrea dell'epoca imperiale romana, grandi magazzini fortificati di proprietà statale o privata nei quali venivano locati, dietro corrispettivo, spazi di varie dimensioni arca, armarium, cellae, loculos per conservare e proteggere beni preziosi da eventuali furti o incendi.
La lex horreorum trovata a Roma presso il Testaccio nel 1885 si riferisce agli horrea imperiali di Nerva (96 - 98) o, secondo altri di Adriano (117 - 138). Non è sicuro che anche gli argentarii, ovvero i banchieri, usassero tenere armaria o arcae al servizio dei loro clienti.
Secondo l'opinione dominante, condivisa dal Molle, il contratto che dava luogo al deposito negli horrea era qualificabile come locatio conductio rei, ciò perché nelle fonti (compresa la lex horreorum) l'horrearius veniva pure denominato locator ed era gravato dall'obbligo di custodia assunto prima con patti non formali e poi incluso nel rapporto come suo effetto naturale. Autori come Arcangeli e La Lumia invece, non hanno avuto dubbi nell'associare il servizio bancario delle cassette di sicurezza ai depositi chiusi. Pertanto, l'Arcangeli ne rintraccia i precedenti storici nel: deposito in cista signata e nella pecunia in sacculo signata, di cui parla lo stesso Ulpiano.
É evidente come la dottrina, già nello studio delle origini del servizio bancario in questione, sia condizionata dal problema della natura giuridica dello stesso. Significativa, nonché pienamente condivisibile, risulta essere l'osservazione del Molle il quale constata come:
"Il precedente degli horrea …, nessuna importanza ha … per la storia del servizio in esame, che è di data recente, collegata allo sviluppo grandioso della ricchezza mobiliare del secolo scorso". In tal senso vedi, Legge illustrata da VITTORIO SCIALOJA in *Riv. It. Scienze Giur.*, 1886; VALERY, *Rev. Gèn. de droit* 1903; MOLLE, *I contratti bancari* in *Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu-Messineo,* 1981; ARANGIO RUIZ, *La responsabilità contrattuale in diritto romano*; ARCANGELI, *Il servizio bancario delle cassette forti di custodia* in *Riv. dir. Comm*., 1905; LA LUMIA, *I depositi bancari,* 1915; ULPIANO, *Libro XXX ad Edictum* l. I , § 41 D.16,3;

2 MOLLE, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981; CORTE DI CASS. 07 maggio 1992 n. 5421, in Giust. Civ., 1992, pt. I.

3 GABRIELLI, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza,* in *Giur. Banc. (1991-1992)*, 1997; TRIB. FIRENZE 11/03/1971 in *Foro Pad*., 1972, pt.I, p.231; TRIB. FIRENZE 24/04/1970 in *Banca Borsa tit. cred*., 1971, pt.II, p.267; SANTARSIERE, *Locazione di cassette di sicurezza ed obbligazioni di risultato* in *Giust. Civ.*, 1990, pt.I;

natura giuridica di tale contratto.
Di fronte ad una regolamentazione eterogenea da parte delle banche gli studiosi hanno individuato diverse teorie.
La qualificazione giuridica più antica risiede proprio nell'identificare il contratto di servizio bancario delle cassette di sicurezza, in contratto di deposito [5].
Tale teoria, rilevando che la banca si obbliga, nei confronti del cliente, a dare in uso ed a custodire le cassette, ritiene che la funzione del contratto risiede proprio nella custodia dei beni contenuti nelle cassette. La teoria in esame è stata sottoposta a diverse critiche.
Innanzitutto si è rilevato che il contratto in esame difetta della *traditio,* ovvero della consegna alla banca della cosa da custodire, elemento quest'ultimo essenziale per porre in essere un contratto di deposito. Le medesime riflessioni, possono farsi con riferimento alla cosa mobile, espressamente voluta dalla legge nell'identificare la nozione di contratto di deposito, non sempre presente nel servizio in questione visto che il forziere non è presente in tutte le cassette di sicurezza.
Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto identificare il contratto bancario delle cassette di sicurezza come contratto di locazione [6].
Le ragioni di tale conclusione risiedono nella circostanza che la banca in buona sostanza mette a disposizione del cliente, che paga un canone, uno spazio di cui egli può disporre in modo esclusivo e dal quale scaturiscono obbligazioni accessorie, tra le quali l'obbligo di custodia.
Quest'orientamento, è stato criticato a causa del fatto che fa degradare il contratto di servizio bancario delle cassette di sicurezza in mero contratto di locazione dando rilevanza alla concessione in uso della cassetta e non tenendo in debita considerazione la prestazione di custodia.
L'insoddisfazione di fronte a tali teorie che non hanno saputo inquadrare in modo completo la natura giuridica del contratto del servizio bancario delle cassette di sicurezza ha portato, sia la dottrina che la giurisprudenza, ad eleborare la teoria del contratto misto [7].
Secondo l'opinione più diffusa è possibile parlare di contratto misto utilizzando la teoria della combinazione, che consente di applicare le varie norme relative alle diverse prestazione proprie del contratto, ed inoltre conte di identificare tale contratto come categoria autonoma.
Tale teoria considera il contratto di servizio bancario delle cassette di sicurezza come contratto misto in quanto ritiene che entrambe le prestazione a carico della banca, cioè quella locatizia e quella di custodia, sono principali ed in grado d'influenzare la funzione causale del contratto. Proprio la preesistente coesistenza tra custodia e locazione induce parte della dottrina e giurisprudenza più recente a considerare la tipologia contrattuale sottoposta alla nostra attenzione come contratto misto.
Un'ulteriore specificazione è venuta dalla dottrina, la quale individua il servizio bancario delle cassette di sicurezza come contratto misto unilaterale, in quanto solamente la banca è oggetto all'adempimento di più obbligazioni.
Solo con l'entrata in vigore delle norme N.B.U. che hanno disciplinato in modo dettagliato il servizio bancario delle cassette di sicurezza, è venuta meno l'importanza dell'esatta qualificazione giuridica resasi necessaria, come su esposto, per l'individuazione delle norme applicabili a tale tipologia contrattuale.
La responsabilità che si assume il banchiere in caso d'inadempimento è quindi di tipo contrattuale.
Si osserva che in particolari situazioni il legislatore prevede delle clausole limitative di responsabilità [8].
A titolo esemplificativo in tema di professioni

---

4 MOLLE, *In tema di responsabilità della banca nel servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Banc. Borsa tit. cred.*, 1978, pt. II; MOLLE, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo*, 1981; FERRI, *Cassette di sicurezza* in *Enc. dir.*, 1960; MAJELLO, *Custodia e deposito*, 1958; GABRIELLI, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Banca borsa tit. cred*., 1984, pt. I, fasc.4; CERRAI, *Cassette di sicurezza* in *Banca borsa tit. cred.,* 1988, pt.I; In giurisprudenza, CASS. CIV. 15/06/1948 in *Banca Borsa tit. cred*., 1948, pt.II, p. 143; TRIB. PESCARA 04/09/1951, CONS. STATO 20/10/1960 n. 1052, CASS. 30/10/1961 n.2507 *in Banca Borsa tit. cred*.,1981, pt.I, fasc.4, p. 572; TRIB. LUCCA 19/05/1951 in *Banca Borsa tit. cred.*, 1952, pt. II

5 CHINÉ, *Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole*, in *Giust. civ*., pt.II, 1993; GABRIELLI, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Banca borsa tit cred*., 1984, pt. I; ARCANGELI, I*l servizio bancario delle cassette-forti di custodia* in *Riv. Dir. Comm*. 1905; BONELLI, *Sulla natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza* in *La legge* 1908; SCIALOJA, *Il contratto di abbonamento alle casseforti di sicurezza in Saggi di vario diritto,* 1927; MARTORANO, *Contratti bancari* in *Riv. dir. Civ.* 1957, pt. II; MARTORANO, *Contratti bancari* in *Riv. dir. Civ*. 1957, pt. II; FUNAIOLI, *Abbonamento delle cassette di sicurezza e responsabilità della banca* in *Riv. dir. comm.* 1940, pt.II; MOLLE, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Trattato diritto civ. comm. Cicu-Messineo*, 1981, p.799; FIORENTINO, *Del servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Comm.del cod.civ. Scialoja e Branca,* 1953; CARNELUTTI, *Natura del contratto di cassette forti di sicurezza* in *Studi di diritto civile*, 1916; FERRI, *Cassette di sicurezza* in *Enc. del dir*., 1960; In giurisprudenza, CASS.15/06/1943 in *Riv.dir.comm*.,1943, pt.II,p.148; CASS.15/06/1948 in *Banca Borsa tit.cred*., 1948, pt.II, p.143.

6 CERRAI, *Cassette di sicurezza* in *Banca borsa tit. cred.*, 1988, pt.I; GABRIELLI, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Banca e borsa tti.cred*.,1984, pt.I; VITALI, *Natura del contratto di abbonamento al servizio delle cassette-forti,* 1908 e *Questioni sulle cassette forti* in *Riv. dir. comm*., 1909, pt.II; ROCCO, *La natura giuridica del servizio bancario di abbonamento alle cassette-forti di custodia presso le banche* in *Circolo giuridico* I , 1911; LA LUMIA, *I depositi bancari,* 1913; FERRI, *Manuale di diritto commerciale* 1996, p. 941; FERRI, voce *Cassette di sicurezza* in Enc. del dir., 1960;

7 FIORENTINO, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod.civ. Scialoja e Branca, 1953; GABRIELLI, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I; CHINÉ, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole, in Giust. civ. 1993, pt.II; CATAUDELLA, I contratti misti in La donazione mista, 1970; GENTILI, Merito e metodo nella giurisprudenza delle cassette di sicurezza a proposito della meritevolezza di tutela del " contratto atipico" in Riv. dir. comm., 1989, pt. I; CHINDEMI, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza obblighi e responsabilità della banca in Dir.Ec. Assic.,1994, fasc.I; MOLLE, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981; FERRI, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione delle cassette di sicurezza in Riv. dir. Civ. e comm., pt. I, 1988;

intellettuali all'art. 2236 c.c., il legislatore prevede un'attenuazione della responsabilità del professionista quando si tratta di risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà [9].
La ratio delle clausole limitative della responsabilità consiste nel mantenere, tra le parti del contratto, quell'equilibrio che sulla base del rapporto sinalagmatico vi deve essere tra prestazione e controprestazione [10].
In particolare sarebbe ingiusta che una delle parti del contratto dovesse rispondere d'inadempimento contrattuale anche quando avendo utilizzato una diligenza professione la particolarità dell'oggetto dell'obbligazione ha dato comunque vita ad un inesatto adempimento.
Se questo è il motivo che in determinate ipotesi ha spinto il legislatore ad introdurre delle clausole limitative di responsabilità, dottrina e giurisprudenza s'interrogano se la disciplina delineata dall'art. 2 delle norme bancarie uniformi dell'76' debba intendersi come clausola limitativa della responsabilità ovvero come statuizione che precisa l'oggetto del contratto [11].
Nel caso in cui si arriva alla conclusione che siano clausole limitative la conseguenza sarà verificare la loro legittimità o illegittimità.

In particolare l'art. 2 della normativa che regola in modo uniforme tutto il sistema bancario prevedono, per i contratti con i quali la banca si assume l'obbligo di sicurezza dei locali che contengono le cose depositate dal cliente nelle cassette di sicurezza, a carico del cliente l'obbligo di non depositare somme o cose che hanno un valore superiore ad un determinato importo.
Sia dottrina che giurisprudenza si sono interrogati sulla natura giuridica di tale clausola.
Secondo un orientamento giurisprudenziale che possiamo definire minoritario [12], l'obbligo che impone al cliente di non depositare denaro o cose che superano un determinato importo consiste in una clausola che delimita l'oggetto del contratto [13]; quindi non soggetta a quelle norme che tendono a tutelare il consumatore prevedendo, per le clausole che limitano la responsabilità del soggetto più forte, *ex* art. 1341, comma 2, c.c., la forma scritta, *ex* art. 1229 c.c., la nullità di tali clausole se limitamo preventivamente la responsabilità del debitore al dolo o alla colpa grave, ed *ex* art. 1469 bis c.c., la presunzione d'abusività nel caso di contratti conclusi tra professionista e consumatore.

---

8 Per una ricostruzione del dibattito teorico in materia ed una completa rassegna di clausole di esonero e limitazione di responsabilità, ALPA-BESSONE, *I fatti illeciti,* in *Tratt. di dir. priv., diretto da Rescigno,* Torino, 1982, 265 e segg.; BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni (artt. 1218 - 1229), Bologna-Roma, 1979, 474 e segg.. Per un panorama generale delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali, BESSONE, Les clauses de limitation et d'exclusion de la responsabilité en droit italien, in Rapports nationaux italiens au IXe Congrès international de droit comparé, Milano, 1974, 138 e segg., testo it. in Riv. Dir. Comm., 1974, I, 323 e segg.

9 MAZZOCCA DOMENICO, *Libertà economica, professioni intellettuali e loro controllo da parte della giurisprudenza. Intervento all' incontro di studio promosso dal Centro studi di diritto fallimentare e dalla CONFAPI sul tema: "Libertà d' impresa e controllo giurisdizionale"*, Roma, 22 marzo 1988, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1989, fasc. 5, pt. 1, pp. 680-686

10 Circa l'esigenza di assicurare un equilibrio tra la prestazione della banca e la controprestazione del cliente si veda, MOLLE, *I contratto bancari,* in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. XXXV, t. 1, Milano, 1966, 690; BENATTI, *Le clausole di esonero da responsabilità nella prassi bancaria,* in *Le operazioni bancarie* a cura di Portale, Milano, 1978, 135 e segg.

11 Sui limiti di validità delle clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto, ALPA-BESSONE, op. cit, 279; BIANCA, op. cit., 484 e segg. Quanto al coordinamento tra l'art. 1229 c.c. e l'istituto della clausola penale, MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, 32 e segg.; DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1966, I, 488; AULETTA, *Limitazione di responsabilità del vettore marittimo*, in Riv. dir. nav., 1952, I, 195;

12 In questo senso, TRIB. FIRENZE 11 marzo 1971, *Foro it.*, Rep. 1971, *voce Contratti bancali*, n. 12 e *Foro pad.*, 1972, I, 231; APP. BOLOGNA 19 novembre 1973, *Foro it.*, Rep. 1976, *voce cit.*, n. 15 e *Banca, borsa,* ecc, 1975, II, 271; TRIB. ROMA 29 febbraio 1980, *Foro it.,* Rep. 1981, *voce cit*., n. 19 e *Temi romana*, 1980, 544. In dottrina, CAPOBIANCO, *Commento alle norme bancarie uniformi*, in *Banca, borsa, ecc,* 1955, I, 100; GIANNATTASIO, *Limitazioni alla responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza*, id., 1956, II, 441; CIUCHINI, *il servizio bancario delle cassette di sicurezza,* in *Enciclopedia banca e borsa*, Milano-Roma, 1972, 272; MOLLE, *Caso fortuito e responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza,* in *Banca, borsa, ecc,* 1976, II, 173, nonché *Contratti bancali*, in *Trattato fondato da Cicu-Messineo*, Milano, 1981, 823; SORDI, *Clausola limitativa di responsabilità della banca nel servizio di cassette di sicurezza* in *Giur merito,* 1979, pt.I; MOLLE, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza* in *Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo,* 1981; FERRI, *Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza* in Riv. *Dir. Comm*., 1988 pt.I; PARRELLA, *Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca* in *Dir. Banca Merc. Fin.*, 1995, pt.I; CHINÉ, *Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art. 2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole* in *Giust. civ.*, 1993, pt. II; SCODITTI, *Autoregolamento e tipo nel contratto di cassette di sicurezza. Sulla differenza fra clausola di limitazione del valore e patto di limitazione della responsabilità della banca* in *Giur. it.*, 1995, pt. I; RAGNO, *Cassette di sicurezza ancora sulla limitazione della responsabilità della banca* in *Giur. comm.*, 1996, pt.II;

13 In generale sulle clausole che limitano l'oggetto nei contratti di di vendita si veda ad esempio il caso, dei patti stipulati tra venditore e acquirente per escludere la garanzia per i vizi o per esonerare l'alienante da responsabilità per mancata o ritardata consegna: sul punto, CASS. 30 ottobre 1965, n. 2324, in *Rep. Giur. It.*, 1965, *voce «Vendita»,* n. 92 e *in Foro it.,* 1966, I, 1460; CASS. 16 maggio 1975, n. 1918, in *Rep. Giur. It. voce cit.*, n. 56 e i*n Arch. Civ.,* 1976, 65; Trib. Roma 29 febbraio 1980, *Foro it.,* Rep. 1981, voce *Contratti bancari,* n. 19; App. Roma 7 ottobre 1980, id., 1980. I, 3086; Trib. Roma 27 gennaio 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 16; Trib. Firenze 8 aprile 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 44; Trib. Roma 21 ottobre 1987, ibid., n. 43; Trib. Roma 26 novembre 1987, *Con. giur.,* 1988, 404; Trib. Roma 27 aprile 1990, *Foro it.,* 1990, I, 2292; App. Roma 28 settembre 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 35; Trib. Roma 21 febbraio 1983, *Foro it.,* Rep. 1984, voce *Contratti bancari, n.* 16; Trib. Milano 14 settembre 1989, id., 1990, I, 1038, con nota di Ponzanelli; Trib. Roma 15 novembre 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 37; Trib. Pescara 21 febbraio 1991, *Banca, borsa e titoli di credito,* 1992, II, 374;
In dottrina, v. BENATTI, *Le clausole di esonero da responsabilità,* in *Le operazioni bancarie,* a cura di G. Portale, Milano, 1977, 144; SALANITRO, *Accesso di terzi, privi di autorizzazione scritta, alle cassette di sicurezza: forma della ratifica; prova del contenuto della cassetta; responsabilità del terzo e della banca,* in *Banca, borsa,* ecc, 1982, II, 32; MOLLE, *In tema di responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza,* id., 1978, II, 454; BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni,* in *Commentario Scialoja-Branca,* Bologna - Roma, 1979, 484; ANGELICI, *Clausole per il servizio bancario delle cassette di sicurezza,* in *Riv. dir. comm.,* 1982, II, 203; MARTORANO, *Delimitazione dell'oggetto e limitazioni della responsabilità della banca,* in *Banca, borsa,* ecc, 1981, I, 129; VANNI, *Clausola di limitazione della responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza,* in *Giust. civ.,* 1983, II, 262; GABRIELLI, *Il servizio bancario delle cassette di sicurezza,* in *Banca, borsa e titoli di credito,* 1984, I, 584.

La Suprema Corte che ha aderito a tale soluzione ed ha argomentato tale scelta assimilando il contratto di servizio bancario delle cassette di sicurezza al contratto d'assicurazione[14].
In particolare, infatti, la compagnia assicurativa, individua il premio che dovrà pagare l'assicurato in base al rischio che quest'ultima si assume.
Sulla base di tale assunto secondo la Corte di legittimità come vi è un rapporto di proporzionalità tra premio e rischio nel contratto assicurativo, vi è un rapporto di proporzionalità anche tra il canone pagato dal cliente e l'obbligo di sicurezza che si assume la banca; pertanto se non si individua preliminarmente un valore massimo delle cose oggetto di custodia la banca non ha nessun metro di misura per individuare il canone che dovrà pagare il cliente con un chiaro disequilibrio del rapporto contrattuale.
Le conclusioni individuate dall'orientamento giurisprudenziale su esposto come vedremo sono state criticate sia dalla dottrina [15] che dalla giurisprudenza di legittimità [16]. Quest'ultima osserva, da una interpretazione letterale dell'art. 1839 c.c. [17], che la banca si obbliga semplicemente a porre in essere un sistema di sicurezza e di custodia dei locali [18], in cui vi sono le cassette che contengono i valori del cliente, a prescindere del valore delle cose contenute nelle stesse.
Tale giurisprudenza, più attenta al dato letterale della norma, fa notare che non è possibile assimilare il contratto concluso tra cliente e banca al contratto d'assicurazione in quanto non è possibile individuare una proporzione tra livello di sicurezza che deve garantire la banca e il valore delle cose contenute nelle cassette di sicurezza.
La banca si assume l'obbligo di garantire la sicurezza dei locali a prescindere dal valore degli oggetti contenuti nelle cassette di sicurezza.
Sulla base di tale argomentazione la Corte di cassazione arriva alla conclusione che l'inserimento nel contratto di clausole che individuano preliminarmente il valore massimo delle cose che le cassette di sicurezza possono contenere, non è altro che un meccanismo attuato dalla banca per limitare la sua responsabilità, a tali clausole quindi dovrà essere applicata la disciplina prevista dal legislatore a tutela del consumatore che è parte debole del rapporto giuridico [19].
A sostegno di tale orientamento giurisprudenziale la dottrina prima e la Corte di Cassazione a

---

14 Cass. 16 maggio 1975, n. 1910, in Rep. Giur. It., 1975, voce «Assicurazione (contratto di)», n. 191 e in Giust. Civ., 1975, I, 1710; Cass. 5 febbraio 1971, n. 280, in Rep.Giur. It., 1971, voce «Obbligazioni e contratti», n. 32 e 33 e in Giust.Civ., 1971, I, 720; Trib. Roma, 8 novembre 1968, in Giur. di Merito, 1969, I, 675, con nota di RODOTA';
In dottrina, CAPOBIANCO, op. cit., 100; GIANNATTASIO, op. cit., 441.

15 ESPINOZA E GNANI, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV; PARRELLA, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I; CATALANO, L'art. 2 delle norme bancarie uniformi: clausola limitatrice della responsabilità del banchiere nel servizio delle cassette di sicurezza in Resp. civ. prev., 1994, fasc.VI; PARRELLA, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1995-1996), 1999; ABRIELLI, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza, in Banca Borsa, 1984, I, 385; MARTORANO, Delimitazioni dell'oggetto e limitazioni della responsabilità della banca, in Banca Borsa, 1981, I, 129; ANGELICI, Clausole per il servizio bancario delle cassette di sicurezza, in Riv. Dir. Comm., 1982, II, 203; SALNITRO, Le cassette di sicurezza, in Giurisprudenza bancaria, Milano, 1982, 119; VANNI, Clausole di limitazione della responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza, in Giust. Civ., 1983, II, 262.

16 REDAZIONE in *Dir. Banca Merc. Fin.*, 1995, pt.I

17 In merito al carattere imperativo dell'art. 1839 c.c. si veda, PAPANTI-PELLETIER, *Cassette di sicurezza e responsabilità del banchiere*, Milano, 1988, 157; CIRENEI, *Cassette di sicurezza,* in *Enc. Giur. Treccani,* vol VI, Roma, 1988, 1 e segg, In merito alla compatibilità dell'art. 1839 c.c. con i principi di ordine pubblico si veda, MARICONDA, *Cassette di sicurezza: valore dei beni custoditi e tipo contrattuale,* in *Corriere giur.* 1987, 1287, secondo il quale la lausola sarebbe frutto di uno sfruttamento della posizione di dominio del mercato da parte delle banche

18 Nel senso di ritenere la clausola nulla per contrarietà alla causa del negozio si veda, MARICONDA, *Cassette di sicurezza: valore dei beni custoditi e tipo contrattuale*, in *Corriere giur.1987,* 1287

19 CASS. 3 novembre 1989 n. 4604, in *Giur. it.*, 1990, pt. I, p. 1600; CASS. del 29 manzo 1976 n. 1129, in *Banca Borsa tit. cred.,* 1976, pt.II, p. 173; CORTE DI CASSAZIONE del 7 Maggio 1992 n. 5421, in *Giust. civ.*, 1992, pt.I, fasc. II; CORTE DI CASSAZIONE del 12 maggio n. 5617, in *Giur. it.*, 1992, pt. IA, fasc. 12, p. 2119 ss.; CORTE DI CASSAZIONE del 10 settembre 1999 n. 9640 a tal proposito vedi TIDONA, *Del servizio bancario delle cassette di sicurezza. La professionalità del "bonus argentarius". La clausola di limitazione di responsabilità in ipotesi di furto* in *Magistra Banca e Finanza* del 24/02/2001; CASS. del 24 gennaio 1997 n.750, in *Danno e resp.*, 1997, p. 461; CASS. del 10 gennaio 1998 n.158, in *Giur. it.*, 1998, p.499; CASS. del 10 febbraio 1998 n.1355, in *Danno e resp.,* 1998, p. 554; CASS. 27 agosto 1997 n. 8065, in *Informaz. Leg. Ass. bank,* n. 51, 1998, p.14; CASS. 23 febbraio 1995, n. 2067, in *Mass. Giur. It.,* 1995 e in *Banca Borsa,* 1995, II, 446, con nota di PAPA; CASS., 1 luglio 1994, n. 6225, in *Mass.Giur. It.*, 1994 e in *Giur. Comm.*, 1996, II, 183 e CASS., 12 maggio 1992, n. 561, in *Giur. It.*, 1992, I, 1, 2119;
TRIB. ROMA 15 febbraio 1978, *Foro it.,* 1978, I, 747; TRIB. MILANO 19 marzo 1978, id., Rep. 1979, voce *Contratti bancari,* n. 14 e *Borsa, banca,* ecc, 1978, II, 454; TRIB. ROMA 21 febbraio 1983, *Foro it.,* Rep. 1984, voce cit., n. 16 e *Banca, borsa,* ecc, 1984, II, 99; Cass. 29 marzo 1976, n. 1129, *Foro it.,* 1976, I, 1531; Cass. 3 novembre 1989, n. 4604, Foro it., 1990, I, 1290, con nota di F. COSENTINO, *Il contratto di servizio delle cassette di sicurezza: clausola di limitazione della responsabilità della banca e dichiarazioni di valore; Cass. 7 maggio 1992, n. 5421, in Giur. it., 1993, I, 1, 369; Cass. 12 maggio 1992, n. 5617, in Giur. it., 1993, I, 1, 2119; Cfr. Cass., sez. un., 1° luglio 1994, n. 6225. in Giur. it., 1995, I, 1, 206; Foro it., 1994, I, 3422; Corr. giur. 1994, 967.; Cass. 4 febbraio 1995, n. 1339; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2067; Cass. 11 agosto 1995, n. 8820; Cass. 24 gennaio 1997, n. 750; Cass. 27 agosto 1997, n. 2065; Cass. 10 gennaio 1998, n. 158, in Giur. it., 1998, 499; Cass. 10 febbraio 1998, n. 1355, in Foro it., 1998, I, 2180; Danno e resp., 1998, 554; Guida dir., 1998, 8, 54; Cass. 10 settembre 1999, n. 9640, in Foro il., 2000, I, 531.*
In dottrina, DE DOMINICIS, Non può essere limitata la responsabilità del servizio di cassette di sicurezza in Bancaria, 1990, fasc.V; AMBANELLI, Sulla limitazione della responsabilità della banca in tema di contratto di abbonamento al servizio delle cassette di sicurezza in Resp. civ. prev., 1993, fasc. II; PARRELLA, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1997-1998), 2000; GAZZONI, Il giudice in Manuale di diritto privato, 1994, pp. 35 ss.; ESPINOZA E GNANI, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV; SORDI, Le clausole limitative della responsabilità della banca nel servizio di cassette di sicurezza, in Giur. merito, 1979, I, 30; AMATO, La responsabilità della banca per il servizio delle cassette di sicurezza: gli ultimi sviluppi, in Resp. civ., 1990, 770; AURELI, Responsabilità della banca nel contratto di cassette di sicurezza: nuovi itinerari giurisprudenziali, in Quadrimestre, 1990, 410; VELLA, La limitazione della responsabilità della banca nel contratto di servizio delle cassette di sicurezza e la tutela degli utenti dei servizi bancari, in Giur. it., 1990, I, 1, 1600; PUHALI, in Nuova giur. civ., 1990, I, 339; PALISI, La responsabilità della banca nel servizio di cassette di sicurezza, id., 1991, II, 404; MONTEDORO, Rischio d'impresa e cassette di sicurezza: responsabilità della banca e pianificazione endo-contrattuale dei costi di servizio, in Mondo bancario, 1990, fase. 3, 36.

Sezioni Unite con le sentenze n. 6225 e n. 6226 [20] poi hanno ravvisato l'ipotesi che se si ammette la possibilità nel contratto d'includere clausole che individuano il valore massimo delle cose si ha una fuga dal tipo contrattuale [21].
In particolare la banca non va a concludere più con il cliente un contratto con il quale, *ex* art. 1839 e ss. c.c., si obbliga a porre in essere un adeguato sistema di sicurezza ma conclude un vero è proprio contratto di assicurazione in cui il canone pagato dal cliente per usufruire del servizio non sarebbe nient'altro che il premio, il quale verrà calcolato proprio in funzione del valore che hanno gli oggetti depositati dal cliente.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha anche brillantemente osservato che l'inclusione nel contratto di clausole che indicano il valore massimo, non solo contrastano con l'oggetto del contratto ma contrastano anche con l'obbligo di segretezza.
L'obbligo di segretezza si desume in particolare dagli art. 1840 e 1841 c.c., i quali per quanto riguarda l'apertura della cassetta di sicurezza impongono alla banca degli obblighi ben precisi, la ratio di tali obbligazioni risiede proprio nella circostanza che si deve garantire al cliente un elevato grado di segretezza per quel che riguarda il contenuto delle cassette che contengono i valori depositati dal cliente.
Da un'interpretazione complessiva delle norme del codice civile che regolano il servizio bancario delle cassette di sicurezza si comprende in modo chiaro quindi che nel momento in cui, la banca
vuole imporre al cliente di dichiarare il valore delle cose contenute nelle cassette di sicurezza viola palesemente l'obbligo di segretezza.
Tale orientamento è confermato costantemente in sede giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, mentre i giudici di merito, tendono ad interpretare l'art. 2 N.B.U. Come una norma che contiene una disciplina limitativa dell'oggetto contrattuale [22].
Al fine di tentare di dare un'argomentazione più completa possibile dell'argomento sottoposto alla mia attenzione non si può sottolineare anche l'orientamento di quella parte di dottrina, la quale sulla base di valutazioni che tengono conto di analisi economiche [23] e del rischio d'impresa che si assume la banca, considerano tali clausole, che precisano preliminarmente il valore delle cose contenute dalla cassetta di sicurezza, come strumento delimitativo semplicemente dell'oggetto del contratto.
In particolare le correnti di pensiero più attente ai risultati economico-produttivi delle fenomenologie giuridiche, sono concordi nel definire in chiave oggettiva la responsabilità bancaria di cui all'art. 1839 c.c [24].
Pertanto, secondo l'orientamento menzionato, il contratto di abbonamento al servizio delle cassette di sicurezza si concreta in un meccanismo di traslazione di rischio, concernente la perdita di determinati valori, dal soggetto proprietario degli stessi, all'istituto bancario, gestore più efficiente a causa delle proprie dotazioni struttural-finanziarie e della possibilità di ricorrere ad una copertura assicurativa unitaria ed economicamente più vantaggiosa.
Per il corretto funzionamento del servizio bancario, così come appena descritto, è necessario che l'azienda di credito possa programmare un efficace piano di gestione valutandone accuratamente tutti i costi e i benefici [25].
Tale esigenza si riscontra soprattutto nell'ottica bancaria in quanto esercita un'attività d'impresa, si troverebbe in modo ingiustificato a far fronte a risarcimenti che metterebbero in discussione *ex* art. 41 Cost., l'iniziativa economica ed inoltre sarebbero esposte ad un rischio d'impresa notevolmente elevato.
Per questi motivi tale orientamento dottrinale ritiene che le clausole oggetto di trattazione delimitano l'oggetto del contratto in modo da rendere il sinallagma contrattuale più equilibrato possibile.
In linea con l'orientamento dottrinale esposto per ultimo, vi è anche la giurisprudenza comunitaria [26], che chiamata a verificare se la modifica del tasso d'interesse nei contratti bancari d'apertura di credito in conto corrente sia in contrasto o meno con l'art. 86 Tratt. CE, il quale vieta alle banche di utilizzare in modo abusivo la sua posizione dominante, ha dichiarato in generale che le norme bancarie uniformi non tendono a far assume alle banche un comportamento abusivo, fin quando l'applicazione di tali clausole non è idonea ad arrecare un sensibile pregiudizio al cliente.
La tendenza dottrinale summenzionata, è discutibile per il fatto che l'attuale regolamentazione del servizio bancario delle cassette di sicurezza tende a garantire la segretezza del servizio, basta pensare che l'azienda di credito può procedere autonomamente all'apertura della cassetta solo in casi eccezionali, ciò perché tale discrezionalità gioca a favore non solo del

20 CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UN. 1 luglio 1994 n. 6225, in *Corr. Giur*., 1994, p. 967; CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UN. 1 luglio 1994 n. 6226, in *Giust. civ.*, 1994, pt.I, p. 2444; in tal senso anche REDAZIONE in *Dir. Banca Merc. Fin.,* 1995, pt.I.

21 TRIB. ROMA 8 luglio 1987, *Foro it.,* Rep. 1987, voce *Contratti bancari,* n. 24; in dottrina, SALANITRO, *Le banche ed i contratti bancari,* in *Trattato Vassalli,* Torino, 1983, 69; Angelici, *op. cit.,* 203; PAPANTI - PELLETTIER, *Cassette di sicurezza e responsabilità del banchiere,* Milano, 1988.

22 Trib. Palermo 14/02/1992 in Banca borsa tit. cred., 1993, pt.II, p. 204.; App. Roma 06/11/1990 in Giust. civ., 1991, pt.I, p. 2451; Trib. Roma 27/04/1990 in Riv. dir. comm., 1992, pt. II, p. 101; App. Roma 06/03/1990 in Banca borsa tit. cred., 1991, p. 507; Trib. Roma 26/11/1987 in Dir. banc., 1988, pt. I, p. 240; Trib. Roma 19/10/1987 in Riv. dir. comm., 1988, pt. II, p. 363; Trib. Firenze 08/04/1987 in Giur. mer., 1988, p. 24; Trib. Roma 27/01/1982 in Giust. it., 1982, pt.I, 586.

23 Ponser, Economic Analysis of law, 1986;

24 TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, 1989, p.507e ss.; TRIMARCHI, Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. trini, dir. e proc. Civ., 1970, 512; MONTEDORO, Responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza: al dì là del caso fortuito, in Mondo bancario, 1991, fase. 3, 43.

25 COSENTINO, Il contratto di servizio delle cassette di sicurezza: clausola di limitazione di responsabilità della banca e dichiarazione di valore in Foro it., 1190, pt.I, p. 1296; CARNIGHELLA, L'art. 2 delle norme bancarie uniformi in Cassazione: niente di nuovo sul fronte delle cassette di sicurezza in Foro it., 1993, pt.I; GABRIELLI, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4; PARRELLA, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I; BOLAFFIO, Il servizio dei depositi chiusi mediante le cassette forti di sicurezza in Riv. dir. com., 1905, p. 496;

26 CGCE, cause riunite C-215/96 e C-216/96, sentenze del 21 gennaio 1999, in Diritto della Banca e del Mercato finanziario, 1999, p. 522-523.

cassettista ma anche degli enti creditizi i quali l'hanno trasformata in una difesa solida contro le pretese risarcitorie degli utenti.
Aderendo, quindi all'impostazione maggioritaria in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità che ritiene la clausola prevista dall'art. 1839 c.c. disponga delle limitazione della responsabilità a favore della banca, possiamo con certezza concludere che la su esposta clausola, inclusa dalla banca nel contratto del servizio bancario delle cassette di sicurezza, è sottoposta alla disciplina degli artt. 1469 bis – 1469*sexies* in materia di tutela dei consumatori, introdotti in Italia con l'art. 25 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, attuativa della direttiva comunitaria 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [27].
Da un punto di vista soggettivo, infatti, la banca rientra nella nozione di professionista, in quanto imprenditore che esercita l'attività *ex* art. 2195 n. 4 c.c., i cassettisti possono invece considerarsi consumatori nel momento in cui utilizzano le cassette di sicurezza per scopi personali non rientranti in un'attività imprenditoriale.
Sulla base di tali premesse occorre accertare come l'art. 2 N.B.U. si colloca nel complesso sistema della tutela del consumatore. Pere comprendere in modo completo tale problematica dobbiamo fare alcune premesse.
La banca, nel momento in cui inserisce nel contratto, stipulato con il cliente, una clausola che limita la sua responsabilità è soggetta all'applicazione non solo dell'art. 1431, comma 2, c.c., il quale prevede la forma scritta, ma è soggetta anche all'applicazione dell'art. 1229 c.c. il quale espressamente prevede la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, da un'analisi combinata degli artt. 1229 e 1218 c.c., che in presenza di clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per colpa lieve, quest'ultimo avrà l'onere di provare o l'esistenza di una causa a lui estranea tale da essere fuori il suo potere di controllo o che la sua attività o inattività derivi da una colpa lieve, restando altrimenti a suo carico la responsabilità per inadempimento.
Accertato dunque che in caso di dolo o colpa grave la banca è sottoposta alla disciplina dell'art. 1229 c.c., l'applicazione dell'art. 1469 bis e ss. c.c. riguarda i casi di colpa lieve.
Esaminato, quindi l'ambito applicativo dell'art. 1469 bis c.c. dal punto di vista soggettivo, dobbiamo analizzarne l'applicazione dal punto di vista oggettivo.
La banca di fronte ad una clausola che limiti la sua responsabilità per colpa lieve per evitare l'applicazione delle norme a tutela del consumatore deve provare che l'inserimento nel contratto del servizio bancario delle cassette di sicurezza delle suddetta clausola non provochi uno squilibrio contrattuale a carico del cassettista.
Se la prova da esito positivo, la banca non sarà responsabile nei confronti del cliente, nel momento in cui nel contratto ha già previsto un risarcimento danno non irrisorio ma proporzionato al valore dei beni che le cassette mirano a proteggere [28].
In quest'ultimo caso, non essendosi inclinato quell'equilibrio contrattuale che vi deve essere nel contratto da momento della sua stipulazione al momento della sua esecuzione la clausola non può considerarsi vessatoria quindi dovrà considerarsi pienamente efficace tra le parti.
Dopo aver esaminato la natura, l'oggetto del contratto di servizio bancario della cassette di sicurezza e di conseguenza la disciplina relativa alla responsabilità della banca per un'analisi completa della fattispecie astratta sottoposta alla mia attenzione, non si può non rilevare che *ex* art. 1839 la banca è responsabile tranne se prova il caso fortuito.
In particolare oggetto di discussione è stata la circostanza se il furto perpetrato nei confronti dell'istituto di credito sia riconducibile al caso fortuito.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ormai constante ritiene che l'esercizio dell'attività bancaria, per il modo in cui è disciplinata dallo stesso legislatore, deve ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. con conseguente configurabilità della colpa grave in caso di furto, in quanto tale situazione deriva dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza; la Corte precisa anche che, in linea generale è da escludere che il furto rientri nella nozione di caso fortuito stante l'ovvia prevedibilità dello stesso.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4946/2001, ribadisce inoltre che l'omissione o l'insufficienza deve valutarsi in concreto, quindi non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità [29].

---

27 RAGNO, Cassette di sicurezza: ancora sulla limitazione di responsabilità della banca in Giur. comm.,1996, pt.II; ESPINOZA e GNANI, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV; De Nova, Le clausole vessatorie. Art.5, legge 6 febbraio 1996 n.52, 1996; CIAN, Il nuovo capo XIV bis(titolo, II libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori in Studium iuris,1996; PARRELLA, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I;

28 Ritiene che, quando le parti intendono realizzare soltanto una liquidazione preventiva del danno risarcibile, la clausola è sempre valida, qualunque sia il suo ammontare, TRIMARCHI, La clausola penale, Milano, 1954, 137 e segg. Nel senso che, quando vi sia dolo o colpa grave, il debitore è sempre integralmente responsabile, BIANCA, op. cit., 474 e BENATTI, Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità, Milano, 1971, 43.

29 Cass. Civ. Sez. I sentenza del 4 aprile 2001 n. 4946; in tema di responsabilità della banca per furto del contenuto delle cassette di sicurezza, vedi anche Cass. Civ. n. 9640 del 1999; la quale ritiene che non sia affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza la motivazione con cui il giudice di merito reputa sufficiente ed integrare gli estremi della "colpa grave" contemplata dall'art. 1229 c.c., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza.

Accordi e contratti ad evidenza pubblica della pubblica amministrazione tra disciplina privatistica e pubblicistica

a cura del dottor Giacomo Faso

La giurisprudenza amministrativa presenta spunti interpretativi in tema di accordi e contratti della P.A., sui quali si impone un commento.
Il tema degli accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990, è sostanzialmente nuovo, a livello giurisprudenziale; invece, non è così il tema dei contratti ad evidenza pubblica, che tuttavia subisce ora una sorta di rivisitazione, dopo che il d.lgs. n. 80/1998 e, soprattutto, la l. n. 205/2000 hanno attribuito al Giudice amministrativo la competenza esclusiva in ordine alle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.
Si tratta di temi nevralgici, con forti implicazioni anche di teoria generale, dato che in essi risultano presenti profili pubblicistici e privatistici, che non è agevole dipanare. Ciò che lascia perplessi non sono tanto le singole soluzioni ricostruttive, che vengono proposte e imposte, quanto il quadro di insieme, che ne deriva.
Infatti, pur nella commistione di elementi pubblicistici e privatistici, si assiste alla singolare vicenda per cui tutta la fase di formazione del contratto ad evidenza pubblica risulta ispirata a logiche pubblicistiche, mentre agli accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990, si ricollega una disciplina meramente privatistica, nonostante che detti accordi si formino in una ambientazione tipicamente pubblicistica e nonostante che gli stessi possano riguardare il contenuto discrezionale del provvedimento da emettere.
Dunque, è essenziale esaminare brevemente i singoli passaggi, che danno luogo a detto quadro d'insieme, perché, a meno che non si assuma che il sistema sia volutamente asimmetrico, è lecito presumere viceversa che siano le singole soluzioni ricostruttive proposte ad essere inadeguate e, in definitiva, tra di loro contraddittorie.
Nei contratti ad evidenza pubblica è imperato l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, a mente del quale l'annullamento dell'aggiudicazione non provoca effetti caducanti automatici sul contratto, facendo venir meno soltanto la legittimazione dell'organo stipulante alla relativa conclusione: sicché il contratto sarebbe a sua volta annullabile, ma solo davanti al Giudice ordinario e su domanda della sola P.A.
Si tratta di una soluzione largamente inappagante, e ciò per la saliente circostanza che essa risulta protettiva della posizione della P.A. e dell'altro contraente, ma non del terzo concorrente, illegittimamente pretermesso; infatti, quest'ultimo, anche nel caso in cui riesca a provocare l'annullamento dell'intera procedura, non avrebbe alcuna garanzia di ottenere l'aggiudicazione del contratto, né la rinnovazione della gara e, in passato, neppure il risarcimento per equivalente.
Il Giudice amministrativo talvolta si è uniformato a tale giurisprudenza, ma il più delle volte se ne è discostato, sia pure implicitamente, perché ha operato come se il vincolo contrattuale non esistesse, travolto dall'annullamento dell'aggiudicazione.
Acquisita ora la giurisdizione esclusiva, il Giudice amministrativo ha operato più apertamente, e così ha espressamente affermato che «... non può trarsi un principio di ordine generale idoneo ad imprimere, alla volontà espressa dalla P.A. con l'aggiudicazione, successivamente annullata, carattere ultrattivo, vincolante ancor dopo l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione...»: sicché «l'annullamento, giurisdizionale o in via di autotutela, dell'aggiudicazione fa in ogni caso venir meno il vincolo negoziale determinatosi con l'adozione del provvedimento rimosso».
Ma non è quella testé riferita l'unica chiave interpretativa proposta.
In altri casi, infatti, la caducazione del contratto è stata spiegata sulla base della nullità da cui sarebbe affetto, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione.
L'invalidità del contratto consisterebbe, infatti, in una nullità per violazione di norme imperative, perché tali sarebbero le norme violate in sede di procedura di evidenza pubblica e che, sul versante pubblicistico, hanno causato l'annullamento dell'aggiudicazione.
Si tratta di ipotesi ricostruttive diverse, verosimilmente ispirate, ma non necessariamente collegate, al diverso modo di costituzione del vincolo contrattuale, a seconda, cioè, che essa coincida con l'aggiudicazione, ovvero con la stipulazione successiva, ma che tuttavia conducono agli stessi risultati. Nell'uno o nell'altro caso, infatti, il contratto risulta ineluttabilmente travolto, il che, si imporrebbe anche in ragione dei poteri risarcitori del Giudice amministrativo. Tali poteri, infatti, se devono potersi esprimere anche in forma specifica, non possono trovare intralcio nel vincolo contrattuale, che viceversa, se permanesse, li limiterebbe fortemente, imponendo la soluzione del risarcimento per equivalente.
E, in effetti, una volta liberato il campo da ogni possibile considerazione della posizione del contraente, i residui problemi riguardano solo il completamento della tutela anche risarcitoria del ricorrente vittorioso nonché le esigenze della P.A. in relazione alla possibilità materiale di reintegrazione in forma specifica, nonché in relazione alla non eccessiva onerosità di tale reintegrazione che, a seconda dei casi, consiste nella ripetizione della gara, con la partecipazione del ricorrente pretermesso, ovvero nella stipulazione del contratto

con quest'ultimo, ove avrebbe dovuto essere lui l'aggiudicatario, in base alle risultanze di gara, così come riconosciute dal Giudice amministrativo. Spetterebbe, infine, alla P.A. valutare se sussistono o meno tali condizioni, che costituiscono ostacolo alla piena tutela reintegratoria ed aprono la strada a quella del risarcimento per equivalente.
L'inizio di esecuzione del contratto o, comunque, il relativo ampio svolgimento dello stesso, non costituiscono in quest'ottica un limite all'invalidità del contratto. Tali situazioni rilevano solo per la pratica realizzabilità del risarcimento in forma specifica, mentre il contratto non subisce alcun tipo di protezione e se, nell'interesse della stessa P.A., dovesse proseguire con il medesimo contraente, si dovrebbe dar luogo addirittura ad un nuovo affidamento, eventualmente anche a trattativa privata.
Tutta la vicenda risulta racchiusa in una logica totalmente pubblicistica, che permea di sé non solo il regime degli atti, ma anche gli effetti della relativa patologia, mentre della disciplina privatistica sostanzialmente non v'è la ben che minima traccia.
Ben diversa è l'impostazione seguita con riferimento agli accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990.
Per essi si sottolinea, anzitutto, l'essere espressione di autonomia privata, ex art. 1322 c.c., dato che il diritto privato è uno strumento anch'esso idoneo alla cura dell'interesse pubblico, e l'accordo di diritto privato costituisce così un possibile epilogo del procedimento amministrativo, alternativo al provvedimento e al relativo regime.
Le implicazioni sono costituite dall'assoggettamento dell'accordo alle regole codicistiche, anche per quel che concerne la formazione di volontà dell'Amministrazione. Almeno in tal senso inducono a ritenere non solo i reiterati richiami ad una dottrina, che ha abbracciato risolutamente l'inquadramento privatistico della fattispecie, ma anche i profili di regime che, sia pure a titolo essenzialmente esemplificativo, sono stati presi in considerazione.
E così, a proposito di un accordo stipulato da un organo incompetente, è stata affermata l'applicabilità della disciplina del falsus procurator, ex art. 1398 c.c., per dedurne l'inefficacia relativa dell'accordo medesimo, che vincola solo gli stipulanti, ma non la P.A., salva la ratifica, ex art. 1399 c.c. di quest'ultima.
Seguendo siffatta impostazione si dovrebbe, dunque, ritenere che alla formazione di volontà della P.A. sarebbero in tal caso predicabili i vizi del consenso, ex artt. 1427 ss. c.c., e , più in generale, che l'intero istituto risulti privo di profili pubblicistici, essendo interamente attratto nella logica e nell'ambito di applicazione del diritto privato.
Il che è ben singolare sotto molteplici profili.
Anzitutto non si comprende perché, pur essendo riconosciuto che detti accordi non possono che scaturire all'esito o nel corso di un procedimento amministrativo, non si applichi ad essi quanto meno il regime dell'evidenza pubblica, ma soprattutto non si comprende perché, vertendosi in tema di accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento, si possa riconoscere al primo il carattere di una manifestazione di autonomia privata, anche da parte della P.A.: trattandosi, infatti, di un'anticipata regolazione di parte del contenuto del provvedimento finale, logica pretenderebbe che la posizione sostanziale della P.A. non sia nei due casi, accordo e provvedimento finale, diversa.
Tanto più se si considera che la pronuncia richiamata, pur parlando di contratto di diritto comune e pur sottintendendo che le relative obbligazioni debbano seguire la sorte e il trattamento degli obblighi contrattuali, si guarda bene dal prevedere l'applicazione dell'azione di adempimento, allorché il provvedimento finale non sia emesso o sia emesso in violazione dell'accordo.
Al riguardo, infatti, si precisa che:
- è inammissibile l'azione ex art. 2932 c.c.;
- è ammissibile l'azione contra silentium in caso di inerzia;
- è ammissibile l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- il risarcimento danni può essere chiesto in via normale come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo;
- l'azione di accertamento mero dell'inadempimento e l'azione risarcitoria diretta sono ammissibili solo quando con la conclusione dell'accordo la P.A. abbia esaurito il suo potere discrezionale.
Il che potrà essere condiviso o meno. Ma è chiaro che il pieno riconoscimento del ruolo del provvedimento finale risulta in palese contrasto con il carattere contrattual-privatistico attribuito all'accordo.
Così descritti gli spunti di disciplina che emergono dalla recente giurisprudenza amministrativa in tema di contratti ad evidenza pubblica e di accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990, è ora possibile enunciare le ragioni per le quali le soluzioni così proposte non appaiono condivisibili, sia individualmente considerate, sia nel loro complesso.
1) I contratti ad evidenza pubblica.
È noto che, a proposito dell'evidenza pubblica, sussistono due ipotesi ricostruttive:
- La prima configura la procedura di evidenza pubblica come esterna al contratto di diritto comune. Essa doppia le varie fasi di formazione del contratto, in tutti quei casi in cui il legislatore, nazionale e comunitario, ha ritenuto necessaria una spiccata funzionalizzazione di tali contratti che per ogni altro profilo rimangono contratti di diritto privato, per la tutela di esigenze e di valori, che risultano anche diversificati nel tempo dall'esigenza originaria, delle leggi di contabilità, di garanzia dell'economicità ed affidabilità dell'altro contraente, si è passati via via ad esigenze di trasparenza e poi, con l'ingresso della normativa comunitaria, all'esigenza della tutela della par condicio, in un quadro di garanzia della più ampia concorrenzialità.
- La seconda configura invece la procedura di evidenza pubblica come intrinsecamente collegata alla formazione del contratto, perché è in essa che si forma il progetto di contratto, l'invito ad offrire, l'offerta dei concorrenti, l'accettazione.
In questo secondo caso, dunque, non abbiamo due

procedure parallele, l'una pubblicistica, l'altra privatistica, ma un'unica procedura, che contiene in sé la doppia valenza di detti due profili: il contratto di diritto privato scaturisce, dunque, da tale procedura e ne rimane intimamente collegato, anche se non può essere disconosciuta la sua autonomia concettuale e giuridica, di atto-fonte di effetti esclusivamente privatistici.
Diverse sono, ovviamente, le conseguenze di regime per ciascuna di tali costruzioni.
Per la prima, l'annullamento della procedura di evidenza pubblica, operando all'esterno del contratto, non lo travolge, ma provoca la carenza di legittimazione dell'organo stipulante, con le conseguenze ben note.
Per la seconda, viceversa, l'annullamento della procedura di evidenza pubblica provoca anche ripercussioni sulla formazione del consenso e, quindi, sul contratto.
Il nuovo orientamento del Giudice amministrativo pare abbracciare la seconda delle riferite linee ricostruttive, né potrebbe essere altrimenti: a seguire la prima, ove vi è separazione tra procedura di affidamento e contratto, il Giudice amministrativo sarebbe sicuramente privo di giurisdizione in ordine alla validità del contratto;viceversa, nei pochi casi in cui il Giudice amministrativo ha affrontato il problema della sussistenza della propria giurisdizione, anche in tema di validità del contratto, ha basato la risposta affermativa sulla considerazione che «il contratto... diviene il momento finale attuativo della scelta del contraente», che è operata attraverso la procedura di evidenza pubblica: dunque, il sindacato su quest'ultima deve spingersi fino alla validità del contratto, che è il momento terminale, ovvero esecutivo o attuativo, della medesima procedura di evidenza pubblica.
Ma una volta abbracciata la seconda delle riferite linee interpretative, le conclusioni cui il Giudice amministrativo perviene non appaiono coerenti, là dove configura una nullità del contratto, conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione, né appaiono esaurienti, là dove concepisce che l'annullamento della procedura di evidenza pubblica finisce per comprendere e così per travolgere anche il contratto.
Entrambe tali costruzioni risultano, inoltre, largamente insoddisfacenti, perché se tutelano con la massima efficacia il concorrente illegittimamente pretermesso e anche la P.A., che così evita di pagare due volte lo stesso contratto, lasciano del tutto scoperta la posizione dell'altro contraente, in ipotesi in buona fede.
In ogni caso, la prima delle riferite ipotesi costruttive non appare coerente, perché, facendo seguire all'annullamento dell'aggiudicazione la nullità del contratto, pare riproporre quella separazione di istituti tra procedura di evidenza pubblica e contratto, che non si giustifica, date le premesse accolte.
E, inoltre, presuppone la traslazione di un vizio dell'evidenza pubblica, che è per essa causa di annullamento, in patologia del contratto, in quanto la violazione della medesima norma ne provocherebbe la nullità.
Ma se ciò davvero potesse verificarsi, si pensi per esempio a qualunque vizio, anche procedurale, dell'evidenza pubblica, le parti, ma anche i terzi, potrebbero far valere la nullità del contratto davanti al Giudice ordinario, senza passare per l'annullamento dell'aggiudicazione davanti al Giudice amministrativo. Il che non può certo verificarsi nel nostro ordinamento, ove non è consentito confondere le norme sulla legittimità dell'azione amministrativa, con norme imperative dei contratti di diritto comune, né operare una indebita trasposizione delle prime nelle seconde.
Nel nostro sistema dell' evidenza pubblica il contratto viene meno non già per la mera violazione di una regola dell'evidenza pubblica, ma per l'annullamento della relativa procedura operato in sede giurisdizionale o in via di autotutela. Ma se così è, non è il caso di individuare una doppia patologia, ma è necessario individuare la disciplina civilistica pertinente al fenomeno come sopra descritto.
Neppure la tesi del travolgimento automatico pare esauriente. E, infatti, a meno di non trascurare del tutto la natura del contratto, equiparandolo sostanzialmente ad un atto amministrativo conclusivo o esecutivo di un procedimento, che cade con il cadere del procedimento stesso, si deve ritenere che detta costruzione finisca per concepire una nuova ipotesi di annullamento del contratto, da giustapporre a quelle ben note del codice civile. Si tratterebbe di annullamento del contratto per vizi dell'evidenza pubblica, come tali rientranti nella giurisdizione amministrativa, ovvero, forse più esattamente, di caducazione del contratto, quale effetto conseguenziale dell'annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti dell'evidenza pubblica.
Tale costruzione, pur condivisibile nelle premesse, per quanto si è già riferito, non lo è altrettanto per le sue implicazioni, poiché trascura del tutto le necessità civilistiche della fattispecie, che pur non possono essere obliterate, allorché si tratta di stabilire le conseguenze dell'annullamento sul contratto, e, trascura, altresì, le caratteristiche della formazione di volontà della P.A.: la quale non è racchiusa nella dichiarazione dell'organo stipulante, ma è il risultato di un iter procedimentale più o meno complesso.
Trattandosi di volontà procedimentalizzata di una persona giuridica, scandita da una serie di delibere, sovente adottate anche da organi differenti, le conseguenze del relativo annullamento non possono essere parificate ai casi di vizi di volontà della singola persona fisica, i quali, del resto, pongono dei limiti all'annullabilità in relazione all'affidamento dell'altro contraente.
Occorre, viceversa, far riferimento ad altra disciplina del codice civile, che, prendendo in considerazione i casi in cui la volontà contrattuale di una persona giuridica non sia rimessa in toto al relativo legale rappresentante, ma costituisca attuazione di un assetto predeterminato con apposite delibere della medesima persona giuridica, risulta del tutto pertinente anche ai contratti ad evidenza pubblica della P.A.
Se si condividono tali considerazioni, si dovrà convenire che l'annullamento degli atti dell'evidenza pubblica non produce un'automatica caducazione del contratto, qualora l'altro contraente risulti in buona fede. E si dovrà convenire, altresì, che la forza travolgente dell'annullamento dell'evidenza pubblica trova un limite nella disciplina privatistica dell'affidamento

dell'altro contraente.
Il che non solo consente di riequilibrare le insoddisfacenti soluzioni, di cui si è fatto cenno, ma fornisce altresì al Giudice competente un duttile criterio, per determinare se e quando il vincolo contrattuale risulti o meno travolto dall'annullamento della procedura di evidenza pubblica.
E se poi tale Giudice risulterà essere il Giudice amministrativo, non si tratterà certo di un compito e di una valutazione ad esso estranei. Se, infatti, nell'ambito del risarcimento del danno, ormai largamente di sua spettanza, il Giudice amministrativo conosce del dolo o della colpa della P.A., potrà ben conoscere della buona o della mala fede dell'altro contraente. Così come, del resto, conosce della sussistenza o meno della buona fede nell'ambito della responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., ormai ricadente, anch'essa, nell'ambito della sua giurisdizione.
2) Gli accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990.
Rispetto agli accordi, sussistono due correnti dottrinarie, che li inquadrano di volta in volta tra i contratti di diritto pubblico, ovvero tra i contratti di diritto comune e sussiste, altresì, tutta una serie di interpretazioni intermedie.
Infatti, ciò che rileva in questa sede sottolineare è che l'inquadramento integralmente privatistico, almeno nel caso di accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento finale, passa necessariamente attraverso una svalutazione del ruolo di tale provvedimento.
In detta ottica, infatti, l'atto finale avrebbe le mere parvenze esteriori del provvedimento, ma non la sostanza, visto che il vero atto-fonte degli effetti sarebbe tutto racchiuso nell'accordo di diritto privato.
Si tratterebbe, cioè, di un atto meramente esecutivo, sul quale si potrebbe disputare in termini di adempimento o meno rispetto all'accordo: non avendo autonoma portata precettiva, al provvedimento finale non sarebbero neppure predicabili tutti i vizi propri del suo consueto regime, tant'è che proprio l'autorevole dottrina ha escluso che a detto provvedimento sia applicabile l'eccesso di potere.
Tutto ciò pare opinabile, ma non incoerente.
Quel che, viceversa, non pare consentito è, da un lato, abbracciare acriticamente e senza alcuna spiegazione l'inquadramento privatistico della figura e, d'altro lato, riconoscere al provvedimento finale tutta la sua consueta valenza e tutto il consueto regime tra l'altro rafforzato dall'esclusione di un'azione di adempimento, che, viceversa, pare sempre ammissibile, anche nei casi in cui residuino profili di discrezionalità.
In realtà l'inquadramento totalmente privatistico degli accordi incontra ostacoli insormontabili già sul punto delle premesse assunte, perché, non è affatto vero che l'attività di diritto privato della P.A. garantisca l'osservanza di un vincolo di scopo in qualche modo paragonabile con la funzionalizzazione del provvedimento amministrativo, tant'è che il legislatore, quando ha voluto assicurarsi una analoga funzionalizzazione nella fase di formazione dei contratti di diritto privato, ha dovuto ricorrere alla procedura di evidenza pubblica.
Né, d'altra parte, è affatto vero che vi sia una completa fungibilità dell'attività pubblicistica con quella privatistica e per convincersene basta osservare il fenomeno dal punto di vista delle posizioni soggettive.
Orbene si dimostra che l'inquadramento privatistico non è sostenibile, quanto meno nel caso considerato dell'accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento.
Se, infatti, il provvedimento finale è suscettibile di sindacato per tutti i consueti vizi di legittimità, lo sarà anche per il vizio di eccesso di potere, che attiene alla componente discrezionale della potestà amministrativa.
Ma la scelta discrezionale è compiuta in sede di accordo endoprocedimentale. Sicché, a meno di non escludere tale patologia dal provvedimento finale, il che risulterebbe, peraltro, in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, il sindacato sull'eventuale eccesso di potere riguarda anzitutto l'accordo endoprocedimentale e, in via derivata, il provvedimento finale.
Tanto basta per qualificare l'accordo, almeno sul versante della volontà della P.A., come espressione di potestà amministrativa e non di autonomia privata. Il tutto con ogni conseguenziale implicazione in ordine ad ogni altra possibile patologia.
E così, l'incompetenza dell'organo stipulante, lungi dal configurare un'ipotesi di falsus procurator, non può che ricadere nel consueto e omonimo vizio di legittimità, tant'è che, a meno di non escludere la ratificabilità di tale accordo da parte dell'organo competente ad emettere il provvedimento finale, detta ratifica avrà i caratteri dell'atto provvedimentale e, in particolare, di un atto amministrativo di secondo grado.
Gli appunti critici e le considerazioni fin qui esposte potranno, com'è ovvio, essere condivisi o meno. Del resto, scopo delle presenti note non è certo quello di convincere in ordine alla soluzione di singoli aspetti ricostruttivi e di regime, attinenti di volta in volta ai contratti ad evidenza pubblica o agli accordi ex art. 11 della l. n. 241/1990; viceversa, si intende porre all'attenzione dell'interprete è essenzialmente una questione sistematica, perché non si può accettare, da un lato, una così spiccata pubblicizzazione del contratto ad evidenza pubblica e, all'opposto, un'altrettanto spiccata privatizzazione degli accordi ex art. 11 della legge citata: si tratta, infatti, di approcci interpretativi non solo singolarmente criticabili, ma anche e soprattutto tra di loro incoerenti ed, anzi, apertamente contraddittori.
Tutto ciò è tanto più grave se si ha riguardo alla posizione soggettiva di base, che compete alla P.A. nei due distinti istituti.
Il contratto ad evidenza pubblica è pur sempre un contratto di diritto privato della P.A., nel senso che è espressione di autoregolamentazione della propria sfera giuridica, attraverso l'esercizio di un'autonomia e, dunque, di disponibilità di posizioni soggettive che la P.A. detiene, al pari di qualunque altro soggetto dell'ordinamento e, dunque, al pari di qualunque cittadino, sicché, ad esempio, una compravendita è giuridicamente sempre lo stesso contratto, sia esso stipulato tra privati, ovvero tra un privato e un ente pubblico economico, ovvero ancora tra un privato e un ente pubblico autarchico, anche se in quest'ultimo

caso, a differenza dei primi due, è presente la procedura di evidenza pubblica.
Dunque, è la procedura di evidenza pubblica che per ragioni di funzionalizzazione si innesta in una fattispecie nel complesso di autonomia privata e in un istituto essenzialmente privatistico, e, per quanto si voglia enfatizzare la rilevanza della procedura pubblicistica, occorre sempre tener presente che la stessa è circoscritta alla fase di formazione della volontà contrattuale della P.A. e che per tutto ciò che non risulta coperto da tale sovrapposizione pubblicistica il contratto è assoggettato integralmente alla disciplina codicistica, di principio e di dettaglio, relativa non solo ai contratti in genere, ma anche al singolo tipo di contratto.
Ben diverso è il contesto in cui si muove la P.A. negli accordi, ex art. 11 della l. n. 241/1990, siano essi integrativi del contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero sostitutivi del provvedimento medesimo, è chiaro che la P.A. fa valere ed esercita potestà amministrative e, dunque, posizioni relative a beni sottratti alla disponibilità dei soggetti privati. Né tale posizione muta per la sola circostanza che l'esercizio della potestà confluiscein un accordo, anziché in un atto unilaterale, autoritativo.
E se è pur vero che l'accordo è molto più coerente con la democrazia amministrativa dell'imperatività basata su poteri astratti, anche se delineati da un legislatore, è vero d'altra parte che la forma dell'atto non trasforma la posizione giuridica della P.A., né fa venir meno il relativo regime: consente solo di arricchire tale regime, aggiungendo ad esso senza sostituirlo la disciplina privatistica.
Ma si tratta, di un'integrazione limitata ai singoli principi delle obbligazioni e dei contratti e, dunque, con tendenziale esclusione della disciplina di specie ed assoggettata al vaglio della compatibilità, la quale evoca una valutazione non circoscritta alla mera applicabilità, che copre tutto ciò che non è altrimenti disciplinato, ma estesa anche alla conciliabilità dommatica del singolo principio da applicare.
Tutto ciò conferma che la componente privatistica e lo stesso atto consensuale, si innesta in un fenomeno sostanzialmente pubblicistico, che non può essere disconosciuto, né minimizzato.
E, dunque, in un fenomeno diverso dal contratto ad evidenza pubblica, ma per ragioni opposte a quelle sottese dalla giurisprudenza e con risultati sistematici capovolti rispetto ad essa.
E tale diversità, seppure potrebbe sfumare nella fase di formazione dell'accordo o del contratto, perché ragioni di semplificazione di sistema possono prevedibilmente condurre ad un regime sostanzialmente unitario tenuto conto anche dell'unitarietà del tipo di tutela giurisdizionale, non potrà viceversa venir meno nella fase di esecuzione.
Infatti, nella fase esecutiva, la necessaria presenza di provvedimenti amministrativi, fa sì che gli accordi non potranno mai essere equiparati, quanto a regime, ai contratti di diritto privato, con o senza evidenza pubblica e la differente sede di tutela giurisdizionale, Giudice amministrativo per gli accordi, Giudice ordinario per i contratti, conferma tale sostanziale diversità.

Dottor Giacomo Faso

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

EVASIONE FISCALE, GUAI PER «LATINAMBIENTE»

Una «legnata» a metà, pesante comunque e che potrebbe far sentire i suoi effetti sulle tasche dei contribuenti e quindi sulle bollette.

■ La commissione tributaria provinciale ha emesso la sentenza sul ricorso della «LatinAmbiente», col quale la società mista che si occupa della raccolta rifiuti aveva cercato di smontare le accuse mosse dall'Agenzia delle entrate, in base alle quali alla società era stato chiesto di pagare circa quattro milioni di euro. I giudici tributari hanno accolto in parte le tesi della Guardia di finanza prima e dell'Agenzia delle entrate poi e, in base a quanto stabilito, salvo esito favorevole di ulteriori ricorsi, la mista dovrebbe pagare circa il 50%, ovvero circa due milioni di euro per evasione fiscale. Il caso nasce nel 2004, quando il procuratore chiese alla Finanza di indagare nel settore rifiuti. Le Fiamme gialle, nella primavera del 2005, ultimarono l'accertamento su «Latinambiente». L'Agenzia delle entrate, tra somme evase e multe, chiese alla società di pagare circa quattro milioni di euro. La «mista», assistita da Maurizio Leo e Salvatore D'Amico, presentò ricorso e venne anche nominato un collegio di periti. La commissione tributaria, con relatore del procedimento Salvatore Moscarino, esperto in materia e per anni primo dirigente del Tribunale, ha esaminato a fondo la vicenda. I punti su cui aveva battuto in particolare la Finanza erano quelli della pubblicità per la raccolta differenziata e di mezzi presi in affitto a costi esorbitanti. Sul primo aspetto, nonostante ai giudici sia apparso strano che i contratti sulla pubblicità non fossero stati registrati dal segretario generale del Comune, in base ad altri documenti connessi è stato stabilito che l'operato della «LatinAmbiente» era stato corretto. Sul secondo punto invece sposata la tesi della Finanza. E pende ancora la questione Tia, secondo diversi contribuenti tariffa applicata quando non era più possibile. La II sezione della commissione tributaria ha dato ragione al Comune, mentre nella III non c'è accordo e se venissero riconosciuti fondati i ricorsi crollando la Tia si potrebbe sfaldare l'intero sistema.

Processo tributario: nuovi termini

a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

La riforma del processo civile (Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in S.O. n. 95/L alla G.U. del 19 giugno 2009 n. 140), entrata in vigore sabato 04 luglio 2009, ha modificato molti termini processuali e ciò ha avuto conseguenze anche nel processo tributario.
Oltre ai termini, di cui si tratterà oltre, tra le principali novità che interesseranno il processo tributario, schematicamente, segnalo:
l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c., che prevedeva l'obbligo per il ricorrente in Cassazione di proporre i famigerati quesiti di diritto;
le modifiche alla consulenza tecnica d'ufficio – CTU – (artt. 191 e 195 c.p.c.), che sarà più celere;
la sanabilità dei vizi (artt. 83 e 182, comma 2, c.p.c.) in tema di procura alle liti ed al difetto di rappresentanza o di autorizzazione;
soprattutto, la sostanziale modifica in tema **di condanna alle spese di giudizio (art. 92, comma 2, c.p.c.)**, per cui:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
Per comprendere meglio e stabilire i nuovi termini nel processo tributario, secondo me, è necessario preliminarmente evidenziare la seguente tripartizione, conseguenza di determinati presupposti giuridici e processuali.
Infatti, nel processo tributario, è necessario distinguere:
termini che richiamano **espressamente** le norme del codice di procedura civile e, di conseguenza, ne subiscono le recenti modifiche;
termini che sono stabiliti **esclusivamente** per la particolare natura del processo tributario e, di conseguenza, rimangono inalterati;
termini che, seppure non richiamano espressamente le norme del codice di procedura civile, sono previsti **nella stessa misura** del processo civile e, di conseguenza, per un principio di coerenza processuale, in assenza peraltro di specifiche giustificazioni, devono ritenersi modificati nella stessa misura di quelli previsti nel processo civile, perché compatibili.
A) TERMINI ESPRESSAMENTE MODIFICATI
1) L'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 prevedeva che:
"Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, **si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile**. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza".
Quindi, il c.d. termine lungo per l'appello ed il ricorso per Cassazione era di **1 anno e 46 giorni,** conteggiando anche la sospensione feriale dei termini.
Oltretutto, il suddetto termine era suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento di 46 giorni quando l'ultimo giorno della prima proroga veniva a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 12373 del 28 gennaio 2009, depositata il 27 maggio 2009).
Con le recenti modifiche processuali, l'art. 327, comma 1, c.p.c. è stato così sostituito:
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 non possono proporsi dopo **decorsi sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza".
Di conseguenza, il nuovo termine lungo, a partire dal 04 luglio 2009, è **di sei mesi**, che eventualmente può essere prorogato di 46 giorni (se ricade nel periodo feriale 1° agosto - 15 settembre) e mai due volte, come in precedenza.
L'art. 38, comma 3, cit. prevede, in ogni caso, che il c.d. "termine lungo" non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
La Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la sentenza n. 12623 del 28 maggio 2009, ha stabilito che:
"Così come alla parte a conoscenza del processo che non si sia volutamente costituita, anche (ed anzi *a fortiori*) alla parte che, come nella specie, avendo avuto conoscenza del processo, si sia tardivamente costituita incombe comunque l'onere di impugnare la sentenza nel termine di decadenza (n.d.r. oggi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza stessa, che la legge prescrive a tutela della certezza delle situazioni giuridiche, anche se alla parte tardivamente costituita non sia stata fatta comunicazione né dell'avviso di trattazione né del deposito della sentenza".
Resta naturalmente sempre possibile accelerare lo svolgimento del processo, procedendo senza indugio alla notificazione della sentenza subito dopo il deposito per far scattare il termine "breve" di 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini.
2) L'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit., stabiliva:
"E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto **dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile".**

Inoltre, l'art. 50 c.p.c. prevedeva:
"Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e. in mancanza, in quello di **sei mesi** dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".
Dopo la riforma processuale, il succitato art. 50, comma 1, c.p.c. è stato così sostituito:
"Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella **ordinanza** dal giudice e in mancanza in quello **di tre mesi** dalla comunicazione della **ordinanza** di regolamento o della **ordinanza** che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice".
Quindi il nuovo termine per la riassunzione della causa è di **tre mesi** e non più di sei mesi, in caso di regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.).
3) L'art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit. prevedeva che:
"Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile".
L'art. 327, comma 1, c.p.c. prima delle modifiche prevedeva il termine lungo di 1 anno e 46 giorni; dopo le modifiche, invece, il termine è stato ridotto **a sei mesi** (vedi precedente lett. A).
Di conseguenza, oggi, la revocazione per i soli e particolari motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c. non può proporsi decorsi **sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza.
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di Cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al D. Lgs. n. 40/2006 né in quella successiva (artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.), secondo una scelta discrezionale del Legislatore, non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa ed altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale, condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera illegittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale (Cass., Sez. trib., ordinanza n. 13914 del 06 maggio 2009, depositata il 15 giugno 2009).
4) Infine, è opportuno precisare che i nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La suddetta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
B) TERMINI RIMASTI INVARIATI
I termini rimasti invariati perché esclusivamente previsti nel processo tributario, alcuni senza alcun collegamento, neppure indiretto, con i termini del processo civile, sono i seguenti:
1) il termine breve **di 60 giorni** previsto dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit.;
2) il termine di **60 giorni** previsto per la particolare procedura tributaria di cui all'art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit.; infatti, nello stesso atto di appello depositato, può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale;
3) il termine breve per il ricorso per Cassazione **di 60 giorni** decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, come previsto dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit. e dall'art. 325, comma 2 c.p.c., rimasto invariato;
4) il termine di **60 giorni** per proporre la revocazione per i particolari e specifici motivi di cui ai numeri 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., come previsto dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit..
Nei suddetti casi, il termine di **60 giorni** decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Se i fatti sopra menzionati avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere **i 60 giorni** da esso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 3, D.Lgs. n. 546 cit..
C) TERMINI IMPLICITAMENTE MODIFICATI
1) L'art. 43, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 546 cit., in tema di ripresa del processo sospeso o interrotto, prevedeva il termine di 6 mesi che era **uguale** al termine di sei mesi previsto dagli artt. 297, comma 1, e 305 c.p.c., prima delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, tenendo altresì conto di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 15 dicembre 1967 e n. 159 del 06 luglio 1971.
Di conseguenza, secondo me, il Legislatore tributario fin dall'inizio ha voluto fare riferimento agli stessi termini del processo civile e non poteva certo comportarsi diversamente trattandosi dei medesimi istituti giuridici; quindi, non è stata assolutamente una scelta legislativa autonoma da parte del Legislatore tributario.
Con la recente riforma i termini di cui ai citati artt. 297, comma 1, e 305 c.p.c. sono stati ridotti **a 3 mesi;** non vedo il motivo di lasciare nel processo tributario termini più lunghi, soprattutto in presenza dei medesimi istituti giuridici processuali in questione, che non possono certo definirsi incompatibili con il processo tributario, alla luce dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit..
Infatti:
i casi di interruzione del processo tributario (art. 40 D.Lgs. n. 546 cit.) sono praticamente uguali a quelli previsti e disciplinati dagli artt. 299-300 e 301

c.p.c., salvo che il fatto riguardi l'ufficio tributario (logicamente non poteva essere diversamente, in quando si è in presenza di un ufficio pubblico e non di una persona);

i casi di sospensione del processo tributario non sono soltanto quelli previsti dall'art. 39 D.Lgs. n. 546 cit. ma c'è da aggiungere anche il caso di cui all'art. 295 c.p.c. della sospensione necessaria: "Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa" (per esempio, artt. 34, 313 e 337, comma 2, c.p.c.).

Il suddetto art. 295 c.p.c., come sostituito dall'art. 35 della Legge n. 353 del 26 novembre 1990, quindi prima del D.Lgs. n. 546/1992, è applicabile anche al processo tributario, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14814 del 04 giugno 2008).

Infatti, secondo i giudici di legittimità, nel processo tributario, l'art. 39 cit. **può limitare i rapporti esterni**, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, ma **non anche i rapporti interni fra i processi tributari,** per i quali valgono le disposizioni del codice di procedura civile, **tra cui il disposto dell'art. 295 c.p.c..**

Così, per esempio:

ne consegue che va cassata la decisione resa dal giudice tributario che non **abbia sospeso il processo**, pronunciando nel merito sull'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativo ad un immobile in ordine al quale l'UTE (oggi Agenzia del Territorio) aveva notificato l'attribuzione della rendita, autonomamente impugnata in altro giudizio, pregiudiziale, non ancora definito (Cassazione, sentenze nn. 13082/2006, 9203/2007);

analogamente, è stata cassata la sentenza pronunziata in base **all'esito non definitivo** della causa pregiudiziale concernente il rifiuto di riconoscimento del diritto alle agevolazioni per il Mezzogiorno, portata alla cognizione di altro giudice tributario (Cassazione, sentenze nn. 9999/2006, 24408/2005);

così pure è stato ritenuto che la pendenza di una controversia sul reddito di una società di persone soggetta ad ILOR, cui abbia partecipato il singolo socio dell'ente, **comporta l'obbligo di sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,** la separata causa eventualmente promossa dal socio stesso ai fini IRPEF, per il reddito di partecipazione (Cassazione, sentenza n. 5366/2006); in quest'ultimo caso, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 14815/2008 e 14816/2008, nel senso che non si tratta di una semplice questione di pregiudizialità, riferibile al fenomeno della mera connessione oggettiva, ma di giudizio necessariamente unico (per la unicità dell'accertamento e per la sussistenza del vincolo del litisconsorzio necessario) all'interno del quale la questione della ricostruzione del reddito societario riveste il carattere di questione preliminare di merito, non suscettibile di acquisire la forza del giudicato, se non nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo nel quale si è formato il giudicato stesso.

In definitiva,quando viene riconosciuto il vincolo della consequenzialità necessaria, il procedimento dipendente, se non è stato riunito (o non è stato possibile riunirlo) al principale, deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito di quest'ultimo (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14814/2008).

Infine, non si può escludere che il giudice tributario, anche per **i rapporti esterni** tra processo tributario ed altri processi (civile o amministrativo), ritenga necessario ed indispensabile attendere l'esito finale degli altri giudizi; infatti, la succitata giurisprudenza della Corte di Cassazione mentre obbliga il giudice tributario all'applicazione dell'art. 295 c.p.c. nei rapporti interni tra i processi tributari, non fa assoluto divieto (o peggio ancora impedisce) al giudice tributario di applicare l'art. 295 c.p.c. anche nei rapporti esterni tra processi.

Oltretutto, l'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 546 cit. non esclude che il giudice tributario rinvii la causa perché non se la sente di risolvere, in via incidentale, questioni civili o amministrative alquanto delicate e complesse.

In definitiva, secondo me, alla luce di tutte le considerazioni giuridiche e giurisprudenziali di cui sopra, non vedo il motivo perché:

nel processo civile, la fissazione della nuova udienza dopo la sospensione dell'art. 295 c.p.c. deve avvenire entro il termine perentorio di **3 mesi** dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa (art. 297, comma 1, c.p.c. riformato);

mentre nel processo tributario ci dovrebbe essere il termine di 6 mesi, quando sia nel rapporto interno (tra processi tributari) sia, eventualmente, tra rapporti esterni (tra processo tributario e processi civili ed amministrativi) sostanzialmente la situazione processuale non cambia, sempre in funzione dell'art. 295 c.p.c..

Inoltre, sia il processo tributario (art. 39 D.Lgs. n. 546 cit.) sia il processo civile (art. 313 c.p.c.) **devono** essere sospesi quando è presentata una **querela di falso**, per cui non è logico, **anche per una questione di coerenza processuale**, che per una stessa fattispecie i termini di riassunzione siano diversi, in mancanza di una specifica giustificazione ed incompatibilità.

Secondo me, ripeto, il legislatore tributario, prima della riforma del codice di procedura civile, ha voluto prevedere lo stesso termine di **6 mesi**, trattandosi dei medesimi istituti giuridici, per cui ritengo che **la riduzione a 3 mesi** debba essere applicata al processo tributario; **questo anche per una questione di prudenza professionale, in attesa di un chiaro intervento risolutivo da parte del Legislatore, con interpretazione autentica, o della Corte di Cassazione.**

2) Stesso discorso può farsi anche per **l'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit**., dove peraltro all'art. 62, comma 2, D.Lgs. cit. è previsto che "Al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto".

Infatti, come nel caso di cui al precedente n. 1, anche

nel succitato art. 63, comma 1, il Legislatore tributario ha voluto fare riferimento espresso allo stesso termine annuale previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c., prima delle modifiche.
Infatti, non vedo alcuna giustificazione giuridica e processuale di prevedere due termini diversi (1 anno e 46 giorni per il processo tributario e 3 mesi per il processo civile) per lo stesso istituto giuridico della riassunzione. Sarebbe assurdo se per una sentenza civile il termine è di **3 mesi** (art. 392, comma 1, c.p.c. riformato) mentre se trattasi di una sentenza tributaria (peraltro emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile) il termine dovrebbe essere 1 anno e 46 giorni, con la possibilità di un secondo riconteggio (vedi lett. A n. 1 del presente articolo).
Secondo me, anche in questo caso, non vedo alcuna logica incompatibilità con il processo civile, tanto è vero che, ripeto, prima delle recenti modifiche, **i termini erano uguali.**
Infine, in allegato al presente articolo, presento un quadro sinottico dei nuovi termini processuali, nel processo tributario, dopo la recente riforma del processo civile.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

PRECLUSE AI GIUDICI TRIBUTARI LE VALUTAZIONI EQUITATIVE

■ Non è configurabile la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo in capo al giudice tributario; pertanto , il giudice tributario se ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Il giudice di legittimità , con la ordinanza n. 19079 del 1° settembre 2009, ha statuito che nel corso del processo tributario, i giudici non possono modificare l'ammontare delle imposte chieste dal fisco utilizzando una valutazione equitativa e secondo parametri di esperienza ma devono attenersi alla dichiarazione del contribuente e agli accertamenti dell'amministrazione. Con la predetta ordinanza la Corte di Cassazione ha previsto l'obbligo per il giudice tributario di fornire le motivazioni dei criteri e delle ragioni che lo hanno indotto a ridurre i ricavi accertati dalle Agenzie delle Entrate, non potendo lo stesso decidere secondo equità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente cui la Commissione Tributaria regionale della Campania, con criterio sostanzialmente equitativo, aveva ridotto del 20% i ricavi e i corrispettivi, senza tenere in considerazione né la dichiarazione resa dal contribuente né l'accertamento dell'ufficio. Nella fattispecie, il giudice del merito - riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio - non ha tuttavia offerto alcuna verificabile motivazione circa i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a ridurre del 20% i ricavi e i corrispettivi accertati: dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo, la Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del contribuente. La Suprema Corte sottolinea che discende dalla natura del processo tributario (annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito») che - ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Si deve , quindi ,escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo in capo al giudice tributario: se ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Il processo tributario, in quanto annoverabile tra i giudizi di impugnazione-merito, è per questo diretto non già alla sola eliminazione dell'atto impugnato eventualmente ritenuto invalido, bensì anche e soprattutto alla sostituzione del medesimo. Il giudice tributario di volta in volta investito della controversia è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria il cui avviso di accertamento ritenga invalido per motivi di carattere sostanziale e non formale, non potendosi, per quanto innanzi, limitarsi in ipotesi siffatte al solo annullamento dell'atto impositivo. Nella fattispecie, la circostanza che il Giudice di secondo grado, pur riconoscendo la fondatezza delle tesi difensive in ordine alla incongruità dell'avviso di accertamento, si sia di fatto unicamente limitato a ridurre l'importo dovuto dal contribuente odierno ricorrente, tacendo sui criteri e sulle regioni che hanno condotto a siffatta decisione, determina l'accoglimento del proposto ricorso e la cassazione della sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge.
Riflessioni - La Cassazione ha chiarito la natura del processo tributario ed i limiti posti al giudice, ivi compresa l'esclusione del potere equitativo. La Cassazione ha chiarito che "dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07)".La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 19079/2009) ha stabilito che nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dall'Amministrazione avendo, lo stesso, un potere alquanto limitato sull'accertamento. Non sussiste in ogni caso la possibilità di effettuare valutazioni equitative. Inoltre ha evidenziato che "nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati, ed in tali limiti – dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo – il ricorso va accolto".

di Angelo Buscema, dirigente agenzia entrate

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 1° settembre 2009, n. 19079

Considerato
- che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'art. 380-bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
[...] propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, ha ridotto del 20% i maggiori ricavi ed i maggiori corrispettivi accertati".
L'Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375, primo comma, n. 5, cpc,) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con i due motivi, da esaminarsi congiura talenta, la contribuente, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, censura la sentenza impugnata in quanto, pur riconoscendo la fondatezza della tesi difensive riguardo alla incongruità dell'accertamento, si è poi limitata a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi con criterio sostanzialmente equitativo.
I due motivi sono manifestamente fondati, nel senso di seguito precisato.
Va premesso che, dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07).
Nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertarti, ed in tali limiti - dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo - il ricorso va accolto";
- che le parti non hanno presentato memorie;
- che il collegio condivide la proposta del relatore;
- che pertanto la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria, regionale della Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Quadri sinottici

nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile (legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in g.u. n. 140 s.o. n. 95/l del 19 giugno 2009, entrata in vigore sabato 04 luglio 2009)

ARTICOLO D.LGS. N. 546/92	ARGOMENTO	TERMINI SINO AL 03/07/09 (PROCESSO TRIBUTARIO)	ARTICOLI C.P.C. AL 03/07/2009	ARTICOLI C.P.C. DAL 04/07/2009 (PROCESSO CIVILE)	NUOVI TERMINI DAL 04/07/2009 (PROCESSO TRIBUTARIO)	NOTE
3, CO. 2	Regolamento preventivo di giurisdizione. termine per la riassunzione della causa.	6 Mesi	41, co. 1-50	41, co. 1-50	3 Mesi (novità)	Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito; In difetto, il processo si estingue.
38, CO. 3	Termine lungo per l'appello ed il ricorso per cassazione	1 Anno + 46 gg	327, co. 1	327, co. 1	6 Mesi (novità)	Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
43, CO. 1	Ripresa del processo sospeso o interrotto	6 Mesi	297-305	297-305	3 Mesi (novità)	Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

ARTICOLO D.LGS. N. 546/92	ARGOMENTO	TERMINI SINO AL 03/07/09 (PROCESSO TRIBUTARIO)	ARTICOLI C.P.C. AL 03/07/2009	ARTICOLI C.P.C. DAL 04/07/2009 (PROCESSO CIVILE)	NUOVI TERMINI DAL 04/07/2009 (PROCESSO TRIBUTARIO)	NOTE
51, CO. 1	Appello - termine breve	60 gg.	325	325	60 gg)	Immutato
54, CO. 2	Appello incidentale	60 gg.	-	-	60 gg.	particolare procedura tributaria. nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.
62, co. 2	Ricorso per cassazione	60 gg.	325, CO. 2	325, CO. 2	3 Mesi (novità)	La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
51, co. 2	Revocazione (art. 395 nn. 1-2-3-6 c.p.c.)	60 gg.	325, co. 1	325, co. 1	60 gg.	È di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. se i fatti menzionati nell'art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.
64, co. 1	Revocazione (art. 395 nn.4-5 c.p.c.)	1 anno + 46 giorni	327, co. 1	327, co. 1	6 Mesi (novità N.B. i nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009. - se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. - la suddetta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.	Casi particolari. indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il giudice tributario è competente sulla decisione delle controversie inerenti il canone di installazione degli impianti pubblicitari

Corte Costituzionale sentenza n. 141 del 01 aprile 2009

Le caratteristiche strutturali e funzionali del CIMP desumibili dalla sua complessa disciplina rendono evidente che tale prelievo non é inquadrabile tra le entrate non tributarie siano esse di diritto privato comune o speciale ma costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest' ultima. Pertanto le controversie relative al CIMP sono di competenza del Giudice Tributario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 141/2009
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO
Camera di Consiglio del 01/04/2009
Decisione del 04/05/2009
Deposito del 08/05/2009 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 2°, secondo periodo, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3 bis, c. 1° lett. b), del decreto legge 30/09/2005 n. 203, convertito con modificazioni in legge 02/12/2005, n. 248.
Atti decisi: ord. 377/2008

composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE, Presidente
- Ugo DE SIERVO, Giudice
- Paolo MADDALENA, Giudice
- Alfio FINOCCHIARO, Giudice
- Alfonso QUARANTA, Giudice
- Franco GALLO, Giudice
- Gaetano SILVESTRI, Giudice
- Sabino CASSESE, Giudice
- Maria Rita SAULLE, Giudice
- Giuseppe TESAURO, Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO, Giudice
- Giuseppe FRIGO, Giudice
- Alessandro CRISCUOLO, Giudice
- Paolo GROSSI, Giudice

ha pronunciato la seguente **Sentenza**
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra Nicolò Patrone ed il Comune di Genova, con ordinanza depositata il 4 agosto 2008, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione di una ingiunzione di pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova relativamente all'anno 2004, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza depositata il 4 agosto 2008, ha sollevato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie attinenti […] il canone comunale sulla pubblicità» previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. – La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il ricorrente nel giudizio principale ha dedotto, quale motivo di impugnazione dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Genova, di non avere esercitato alcuna attività nell'àmbito di tale Comune sin dal 2001, anno in cui aveva concesso in affitto la propria azienda ed aveva presentato denuncia di cessazione dell'attività d'impresa alla Camera di commercio ed all'Agenzia delle entrate competenti; b) il

resistente Comune ha eccepito che l'ingiunzione di pagamento (preceduta, nella specie, da un non impugnato avviso di pagamento) non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni tributarie contenuto nell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente.

3. – Il giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) la controversia portata al suo esame ha ad oggetto non il pagamento dell'imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ma del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari introdotto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997; b) in forza del comma 1 di quest'ultima disposizione, i Comuni hanno la potestà regolamentare «di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa»; c) la regola dell'alternatività tra l'«imposta comunale sulla pubblicità» ed il «canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari», posta da detta disposizione, è spiegabile solo con la diversa natura – rispettivamente, tributaria e patrimoniale – dei prelievi; d) pertanto, il citato canone costituisce il corrispettivo, in base a tariffa, dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario e la controversia sul medesimo canone non ha natura tributaria; d) in una analoga ipotesi di controversia non tributaria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

4. – Su tali premesse, il giudice a quo afferma, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la norma censurata – nell'attribuire alla giurisdizione tributaria controversie aventi natura non tributaria, quali quelle attinenti al canone comunale sulla pubblicità – «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario» e, pertanto, víola l'art. 102, secondo comma, Cost.

5. – Quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria osserva che la decisione sulla controversia oggetto di ricorso «postula che la stessa abbia natura tributaria» e che, pertanto, non sussista il difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio, derivante dall'accoglimento della sollevata questione.

Considerato in diritto

1. – La Commissione tributaria provinciale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie attinenti […] il canone comunale sulla pubblicità», previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In particolare, la Commissione tributaria provinciale afferma che la norma denunciata víola l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, perché, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario».

2. – La questione non è fondata, perché il CIMP ha natura tributaria.

2.1. – Per giungere all'affermazione dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, il rimettente muove dalle seguenti due premesse: a) in base all'evocato parametro costituzionale, la giurisdizione tributaria è legittima solo se rimane circoscritta alle controversie aventi ad oggetto prelievi di natura tributaria; b) il predetto canone (CIMP), oggetto del giudizio principale, non ha questa natura.

2.2. – La prima di tali premesse è corretta. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 64 del 2008).

2.3. – Non è, invece, corretta la seconda delle suddette premesse del giudice a quo, e cioè quella relativa all'asserita natura di prelievo non fiscale del CIMP.

2.3.1. – In proposito va preliminarmente osservato che, in tema di giurisdizione tributaria, il legislatore, con l'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in vigore dal 1° gennaio 2002), ha inteso abbandonare – almeno in linea di principio – il criterio dell'enumerazione tassativa dei prelievi oggetto delle controversie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie ed ha preferito estendere detta giurisdizione «a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie», nonché «le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio». Tale tendenza legislativa al progressivo ampliamento dell'oggetto della giurisdizione tributaria è stata successivamente confermata dall'art. 3-bis, comma 1, lettere a) e b), del sopra citato decreto-legge n. 203 del 2005, il quale, nel modificare i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha precisato che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti sia, in generale, i tributi di ogni genere e specie «comunque denominati» (lettera a); sia, in particolare, «la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue per lo smaltimento dei

rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni» (lettera b). Tuttavia, in base alla sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità costituzionale dell'estensione della giurisdizione tributaria alle controversie concernenti i prelievi specificamente indicati nella lettera b) del comma 1 del citato art. 3-bis è subordinata all'effettiva natura tributaria delle controversie medesime e, quindi, dei prelievi che ne costituiscono l'oggetto. Non ha alcun rilievo, al riguardo, la denominazione usata dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. Ciò vale, ovviamente, anche per tutti quei prelievi la cui denominazione, a partire dalla metà degli anni novanta dello scorso secolo, è stata dal legislatore mutata da «imposta», «tassa» o «tributo» in «canone», «tariffa» o simili, nel quadro di un dichiarato intento di "defiscalizzazione".

2.3.2. – Per valutare se, in concreto, il CIMP sia o no un tributo occorre, dunque, interpretarne la disciplina sostanziale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate: criteri che consistono nella doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti, e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005). In mancanza di una giurisprudenza di legittimità sulla natura del CIMP, questa Corte deve necessariamente procedere ad un autonomo esame delle caratteristiche del prelievo, al fine di individuarne la natura; e ciò diversamente da quanto fatto, con la sentenza n. 64 del 2008, in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (COSAP), sulla cui natura di corrispettivo privatistico si era piú volte espressa la Corte di cassazione.

2.3.3. – È appena il caso di sottolineare, in via preliminare, che per accertare la sussistenza di dette caratteristiche non rilevano né la formale denominazione del prelievo – come sopra accennato – né la regola dell'alternatività tra l'imposta comunale sulla pubblicità ed il CIMP stabilita dal comma 1 dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 («I comuni possono […] escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa»).

Quanto al nomen iuris del prelievo, lo stesso comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ponendosi nella medesima prospettiva della giurisprudenza costituzionale (con le citate sentenze n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005), precisa che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti «i tributi di ogni genere e specie comunque denominati». Ne discendono l'assoluta ininfluenza, ai fini del giudizio di costituzionalità, dell'autoqualificazione legislativa del prelievo e la conseguente necessità di desumere la natura del prelievo stesso dalla sola disciplina posta dal legislatore ordinario. Al riguardo, va sottolineato che la specifica indicazione delle controversie sul CIMP tra quelle di spettanza delle commissioni tributarie non ha un valore interpretativo univoco, perché può indifferentemente ricondursi tanto all'intento del legislatore di riaffermare il principio secondo cui la giurisdizione tributaria riguarda solo prelievi fiscali, quanto, al contrario, a quello di includere in tale giurisdizione tributaria anche controversie concernenti prelievi non aventi tale natura. È significativa in proposito la menzione, nello stesso comma 1, tra le controversie specificamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie, di quelle relative alla «debenza» sia dell'«imposta comunale sulla pubblicità», della cui natura tributaria non si è mai dubitato, sia del CIMP.

Quanto, poi, all'assunto del rimettente, secondo cui dall'alternatività tra imposta sulla pubblicità e CIMP deriverebbe necessariamente la natura non fiscale di quest'ultimo, è sufficiente osservare in contrario che nulla osta a che un prelievo tributario sia sostituito da un prelievo della stessa natura, come dimostrato dai numerosi esempi di tributi surrogatori esistenti nell'ordinamento.

2.3.4. – Passando all'esame della disciplina legislativa del CIMP, occorre constatare l'evidente continuità tra detta disciplina e quella dell'imposta che esso sostituisce quando il Comune opti per la sua istituzione ai sensi del citato comma 1 dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997. Un primo elemento di sicura analogia attiene all'oggetto dei suddetti due prelievi. Il presupposto dell'imposta è costituito dalla «diffusione di messaggi pubblicitari» (cioè di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato), effettuata «attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni», in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico (art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993). Analogamente, il canone è dovuto per «l'installazione di mezzi pubblicitari» (rubrica dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997) o, piú precisamente, per l'effettuazione di «iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente» (testo del medesimo art. 62). Al riguardo, non può porsi in dubbio che la mera "incidenza" dell'iniziativa pubblicitaria sull'arredo urbano o sull'ambiente, richiesta per l'applicazione del canone, è del tutto omologa alla diffusione di messaggi pubblicitari prevista per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità; con la significativa conseguenza che non sono ipotizzabili attività pubblicitarie che costituiscano presupposto solo di detta imposta e non anche del CIMP. Al pari di ciò che avviene per l'imposta sulla pubblicità, l'obbligo di pagare il CIMP nasce, dunque, direttamente in forza della legge, per il solo fatto dell'installazione dei mezzi pubblicitari, con l'unica differenza – rilevante ai soli fini procedimentali – che tale installazione, per essere considerata legittima, deve essere preceduta, per l'imposta sulla pubblicità, da un'apposita dichiarazione del contribuente e, per il CIMP, dall'autorizzazione del Comune.

Dal sopra individuato presupposto oggettivo dei due suddetti prelievi discende, altresí, che essi sono dovuti indipendentemente dal fatto dell'occupazione di beni pubblici e, quindi, dalla possibilità di instaurare una correlazione tra tali prelievi e l'uso dei beni stessi. In particolare, né l'imposta né il canone possono essere qualificati come controprestazione dell'uso di aree pubbliche; uso, questo, che costituisce, invece, la giustificazione del

COSAP o, in alternativa, il presupposto della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Ciò è ancora piú evidente nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia installato in aree private. In tale caso, infatti, la stessa natura privata del bene sul quale avviene l'installazione esclude in radice la possibilità di configurare un nesso di corrispettività contrattuale tra il CIMP e l'utilizzazione dell'area.

Un secondo elemento di analogia è rappresentato dal fatto che il Comune, al fine di applicare sia l'imposta che il canone per la pubblicità, deve adottare un apposito regolamento che ha sostanzialmente lo stesso contenuto per ambedue i prelievi, quanto agli elementi strutturali e procedimentali che li caratterizzano. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta, detto regolamento deve precisare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 507 del 1993, tra l'altro: a) «le modalità di effettuazione della pubblicità» (comma 2 dell'art. 3); b) «le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti» (comma 3 dello stesso art. 3); c) la tariffa, da determinarsi, per le affissioni di carattere commerciale, in relazione alla facoltà per il Comune di suddividere il territorio in due categorie, a seconda della loro importanza (art. 4), ed in relazione alla presenza di «rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività» (comma 6 dell'art. 3). In modo analogo, il regolamento per l'applicazione del canone, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, deve precisare, tra l'altro: a) la «tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna» (comma 2, lettera a, dell'art. 3) e «le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari» (lettera c dello stesso comma); b) «le procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione» alle iniziative pubblicitarie (lettera b dello stesso comma); c) la tariffa, da determinarsi «con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa […] non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità […]» (lettera d dello stesso comma). Dal complesso di tali disposizioni, risulta evidente che il legislatore ha fissato, per la redazione dei regolamenti dei due prelievi, criteri affini, anche se non identici. Appare particolarmente significativo, al riguardo, che la tariffa del CIMP sia parametrata a quella dell'imposta, nel senso che la prima non può superare di piú di un quarto la seconda. Ne deriva che l'importo del canone, analogamente a quello dell'imposta, non è determinato in funzione del criterio della copertura del costo di un eventuale servizio prestato dal Comune a favore di chi installi il mezzo pubblicitario. Ciò conferma l'impossibilità di configurare un rapporto di corrispettività contrattuale.

Un altro motivo di analogia tra i prelievi è dato dal fatto che, per la pubblicità assoggettata a canone, si applica un sistema di controllo, accertamento e sanzioni amministrative degli abusi sostanzialmente corrispondente a quello previsto per la pubblicità assoggettata ad imposta. In relazione a quest'ultima, il d.lgs. n. 507 del 1993, prevede: a) l'applicazione dell'imposta anche nel caso di pubblicità effettuata in difetto od in difformità dalla dichiarazione che il soggetto passivo è tenuto a presentare preventivamente (art. 8); b) l'obbligo di vigilanza del Comune sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità, alla violazione delle quali conseguono, a seconda dei casi, sanzioni amministrative non tributarie e tributarie, con rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, loro sequestro (a séguito di ordinanza sindacale) a garanzia del pagamento dell'ammontare dell'imposta e degli accessori di questa nonché delle spese di rimozione e di custodia, anche con immediata copertura della pubblicità abusiva (art. 24, commi 1, 2, 3 e 4); c) l'adozione, da parte del Comune, di un «piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano», eventualmente prevedendo procedure agevolative dirette a «favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo», e ciò all'evidente fine di ridurre l'impatto della pubblicità sull'arredo urbano e sull'ambiente (art. 24, comma 5-bis). Analogamente, l'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 – proprio nel dichiarato intento di consentire al Comune il controllo preventivo, mediante un adeguato sistema di autorizzazioni, dell'impatto della pubblicità sull'arredo urbano e sull'ambiente – stabilisce che il regolamento istitutivo del CIMP debba prevedere: a) «l'equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati» (prima parte della lettera e del comma 2); b) per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, «sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa» (seconda parte della medesima lettera e del comma 2); c) «la rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del canone», nonché la «immediata copertura della pubblicità con essi effettuata» (comma 4).

In conclusione, i sottolineati forti tratti di continuità tra la disciplina del CIMP e quella dell'imposta sulla pubblicità evidenziano che il canone costituisce – seppure con diverso nomen iuris – un prelievo della stessa natura dell'imposta e presenta, perciò, tutte le caratteristiche del tributo, quali delineate dalla sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte. Si è visto, infatti, che, con riguardo al CIMP, la disciplina degli elementi strutturali del prelievo e quella dei poteri e degli obblighi attinenti al controllo, all'accertamento e alle sanzioni degli abusi hanno la loro fonte nella legge e nel regolamento comunale, senza che sia dato alcun rilievo all'autonomia contrattuale delle parti.

2.3.5. – A tale conclusione non può opporsi che, nel caso di mezzo pubblicitario installato su beni pubblici, il CIMP ha natura di corrispettivo contrattuale, come risulterebbe dimostrato sia dall'analogia di detto prelievo con il COSAP, già ritenuto di natura non tributaria con la sentenza di questa Corte n. 64 del 2008, sia dalla differenziata disciplina legislativa dell'ipotesi di concorso della TOSAP e del COSAP, da un lato, con il CIMP e l'imposta sulla pubblicità, dall'altro.

Al contrario, proprio l'interpretazione sistematica della disciplina di tali prelievi conferma l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico, sia esso di diritto privato comune o speciale, tra il soggetto tenuto al pagamento del canone per la pubblicità e il Comune.

2.3.5.1. – In primo luogo, va osservato, in proposito,

che il CIMP, contrariamente al COSAP ed alla TOSAP, è connesso a un regime non concessorio – tale, cioè, da attribuire al concessionario diritti di cui altrimenti non sarebbe titolare – ma autorizzatorio, in senso proprio, delle iniziative pubblicitarie incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente (comma 1 dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997). La previsione di un siffatto regime comporta che l'autore delle suddette iniziative è già titolare del diritto a esercitarle e che la previa autorizzazione, avendo la funzione di realizzare un controllo preventivo, non costituisce una controprestazione del Comune rispetto al pagamento del canone.
Una controprestazione rispetto al CIMP non potrebbe essere individuata neppure nell'uso dell'«arredo urbano» o dell'«ambiente», perché il Comune, nella specie, non è titolare di diritti propri su di essi, idonei ad essere scambiati sul mercato con atti di autonomia privata, ma è solo ente esponenziale dei relativi interessi pubblici e può vantare diritti solo sui singoli beni che compongono l'«arredo urbano» e l'«ambiente», in quanto tali beni appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile o disponibile del Comune stesso.

2.3.5.2.– In secondo luogo, quanto all'assimilazione prospettata dal rimettente tra la disciplina del CIMP e quella del COSAP, va riconosciuto che vi sono alcune indubbie somiglianze tra i due prelievi. Infatti, anche il COSAP, in forza dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, al pari del CIMP, è sostitutivo di un precedente tributo, cioè della TOSAP (comma 1), ed è istituito e disciplinato dal Comune con regolamento, avendo riguardo all'individuazione dei presupposti amministrativi dell'attività oggetto del prelievo, alla determinazione della tariffa e ai controlli e sanzioni per l'attività abusiva (commi 1 e 2). Tuttavia, tali somiglianze attengono solo ad aspetti che non escludono la radicale diversità tra i due canoni.
Per quanto attiene al COSAP, infatti, il soggetto che occupa il bene pubblico è tenuto a prestare un corrispettivo (se titolare di concessione-contratto) o una indennità (se privo di tale concessione) per remunerare l'uso di un bene del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune. Il pagamento del canone costituisce, cioè, la controprestazione dell'uso, legittimo od abusivo, del bene comunale e la natura non tributaria del COSAP non muta per il fatto che, riguardo alla particolare ipotesi di occupazione abusiva di beni comunali, la legge preveda l'obbligo per l'autore di tale illecito di corrispondere al Comune, oltre alle sanzioni amministrative, un'indennità predeterminata, commisurata al canone che sarebbe stato fissato ove la concessione fosse stata rilasciata. Tale previsione costituisce, infatti, una disposizione non di diritto tributario, ma di diritto privato speciale, perché ha la funzione di fissare in modo imperativo e forfetario l'entità del ristoro patrimoniale dovuto al Comune dall'autore dell'illecita occupazione e non ha, pertanto, la funzione distributiva che l'art. 53 Cost. assegna al tributo. Neppure la previsione di sanzioni amministrative, in aggiunta alla suddetta indennità di occupazione abusiva, esclude la natura privatistica del COSAP, perché, mediante l'occupazione sine titulo, si realizza pur sempre, oltre ad un illecito civile, la violazione – come tale sanzionabile in via amministrativa – delle norme poste a tutela dei beni pubblici soggetti a regime di concessione.
Per quanto attiene al CIMP, invece, al pagamento del canone non corrisponde – come si è visto – alcuna controprestazione da parte del Comune, perché né il consenso all'incidenza della pubblicità sull'arredo urbano o sull'ambiente, né il rilascio di autorizzazioni alle iniziative pubblicitarie possono qualificarsi come corrispettivi contrattuali a carico del Comune.

2.3.5.3. – In terzo luogo, deve ritenersi non rilevante, ai fini della qualificazione del CIMP, il fatto che la legge – nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – da un lato, non escluda che la TOSAP o il COSAP si cumulino con l'imposta sulla pubblicità (comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. n. 507 del 1993; comma modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e, dall'altro, disponga che la tariffa del CIMP sia «comprensiva» della TOSAP o del COSAP (comma 2, lettera d, dell'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997; lettera modificata dal comma 5, lettera b, dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Infatti, tale diversità di disciplina non incide sulla sopra rilevata analogia tra il presupposto del CIMP e quello dell'imposta sulla pubblicità, in quanto la "comprensione" in un prelievo di natura tributaria, quale il CIMP, di un prelievo di natura privatistica come il COSAP non muta la natura del tributo "comprendente" – che è l'unico prelievo applicabile in tale fattispecie – e comunque non fa venir meno la distinzione concettuale tra il fatto dell'installazione di mezzi pubblicitari ed il fatto dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2.4. – Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali del CIMP, desumibili dalla sua complessiva disciplina, rendono evidente, dunque, che tale prelievo non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, siano esse di diritto privato comune o speciale, ma costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP, pertanto, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.
per questi motivi

La corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria, DI PAOLA

É impugnabile davanti al Giudice Tributario il diniego di autotutela anche su atto definitivo ma solo per vizi relativi al procedimento di diniego e non per eventuali vizi riferiti all'atto stesso

Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9669 del 23/04/2009

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 9669 del 23 Aprile 2009, hanno stabilito che il diniego di autotutela del Fisco può essere impugnato anche se gli atti sono divenuti definitivi, ma a condizione che il contribuente si limiti a contestare la legittimità del rifiuto e non la fondatezza della pretesa tributaria. La Cassazione ha specificato, inoltre, che il diniego del Fisco può essere impugnato innanzi al giudice tributario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Cass. civ. Sez. Unite, 23-04-2009, n. 9669

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARBONE Vincenzo, Primo Presidente
- Dott. VITTORIA Paolo, Presidente di sezione
- Dott. ELEFANTE Antonino, Presidente di sezione
- Dott. SETTIMJ Giovanni, Consigliere
- Dott. SALME' Giuseppe, Consigliere
- Dott. SALVAGO Salvatore, Consigliere
- Dott. FORTE Fabrizio, Consigliere
- Dott. LA TERZA Maura, Consigliere
- Dott. D'ALESSANDRO Paolo, rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente **Sentenza**
sul ricorso proposto da:
SO.MED. S.R.L. ((OMISSIS)), in persona dell'amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190-A, presso lo studio dell'avvocato FELICI MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRUSCIONE GAETANO, per procura a margine del ricorso;
Ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 326/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI - Sezione distaccata di SALERNO, depositata il 03/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato FIORILLI Maurizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (giurisdizione delle Commissioni tributarie).

Svolgimento del processo
La SO.MED. s.r.l. propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto alla impugnativa del diniego di annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, sollecitato dalla società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'esenzione decennale.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la società ricorrente, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1, censura la sentenza impugnata per avere negato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sull'impugnativa del rifiuto di autotutela, richiamando la sentenza n. 16776/05 di queste Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto.
Con il secondo motivo, in riferimento all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale gli avvisi di accertamento di cui essa contribuente aveva sollecitato l'annullamento sarebbero ormai definitivi, la società ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice tributario esaminato l'eccezione di giudicato interno a tale proposito formulata, con riferimento alla sentenza che aveva accertato il diritto all'esenzione decennale.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società contribuente deduce che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento in via di autotutela, formulando sette quesiti di diritto.
1.1.- Il primo motivo è fondato.
Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice tribu-

tario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto ispirata, per ciò che concerne la giurisdizione, ad un erroneo principio di diritto.
1.3.- La domanda è peraltro improponibile.
Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che l'esercizio del potere di autotutela "non costituisce un mezzo di tutela del contribuente" e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria".
La società contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di autotutela, invoca invece un provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati, che tenga luogo dell'atto di autotutela rifiutato dall'amministrazione, senza oltretutto dedurre l'esistenza di alcun interesse pubblico all'annullamento.
E siffatta pretesa è sicuramente improponibile per difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al contribuente.
2.- La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso, dichiara improponibile la domanda introduttiva; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

SI PUÒ CHEDERE IL RIMBORSO SULL'IVA DELLA TIA

Spiegano come fare Mirra e Calesso di Un'altra Treviso
Treviso - E' possibile chiedere il rimborso dell'Iva sulla tariffa rifiuti. Lo comunicano Luigi Calesso e Anna Mirra di Un'altra Treviso. Il modulo, di cui alleghiamo copia, è disponibile sul loro blog unaltratreviso.splinder.com. "Dal 2004 i trevisani pagano l'Iva sulla tariffa rifiuti, la Tia, mentre prima non la pagavano sulla tassa rifiuti, la Tarsu. Con la sentenza 238 del 24 luglio 2009, però, la Corte costituzionale ha stabilito che sia la Tarsu (tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani) sia la Tia (tariffa igiene ambientale) sono imposte e come tali l'Iva non deve essere applicata. Poiché la durata massima del rimborso è di 10 anni nelle ipotesi più ampie e di 5 anni in quelle più restrittive (che fanno coincidere il periodo con gli anni per cui è ancora possibile l'accertamento) i trevisani possono, in ogni caso, richiedere il rimborso per tutto il periodo in cui hanno pagato l'Iva sulla Tia, appunto dal 2004 ad oggi". I due attivisti spiegano che pur in mancanza della regolamentazione del rimborso che potrebbe essere emanata nei prossimi mesi, è utile inviare la richiesta per bloccare i termini della prescrizione e, per chi vuole, poter fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte di Trevisoservizi. "A differenza di quanto sostiene – superficialmente – il presidente di Trevisoservizi, infatti, è proprio la sua società che dovrà, prima o poi, restituire agli utenti l'Imposta sul valore aggiunto indebitamente pagata. Per Trevisoservizi l'Iva restituita rappresenterà un credito nei confronti del fisco che provvederà a defalcare da quanto dovuto all'erario o a farsi restituire dallo stesso". I cittadini - sostengono Mirra e Calesso - hanno il diritto di farsi restituire proprio da Trevisoservizi l'Iva pagata in questi anni: "quello del presidente è un tentativo di depistare i cittadini, sperando così che non presentino l'istanza di rimborso. Secondo le associazioni dei consumatori il rimborso medio per utente per dieci anni è di complessivi 350 euro che a Treviso, per cinque anni, diventerebbero circa 175 euro. Nel caso in cui Trevisoservizi risponda negativamente all'istanza di rimborso, o non risponda entro 90 giorni, si può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Se il rimborso richiesto è di importo inferiore a 2.582,28 euro il contribuente può presentarlo direttamente, al di sopra di questa cifra è necessario farsi assistere da un avvocato. Per fare ricorso alla commissione ci sono 60 giorni di tempo dal momento in cui si riceve la risposta negativa da Trevisoservizi o dal termine dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso. "A nostro avviso, quindi, la presentazione quanto prima possibile della richiesta di rimborso è indispensabile per ottenere la restituzione dell'Iva sulla Tia o per poter avviare al più presto le azioni legali a tutela del diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale". *(www.oggitreviso.it)*

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

BENETTON DEVE 3 MILIONI DI EURO AL FISCO PER SEDI NELL'ISOLA DI MAN

■ La commissione tributaria di Treviso ha disposto che il Gruppo Benetton dovrà versare all'erario complessivamente tre milioni di euro per aver dedotto nel 2003 dei costi sostenuti a favore di due società con sede nell'isola di Man, mentre ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento fiscale per delle sponsorizzazioni sportive. La commissione tributaria ha ritenuto che rimane indimostrato "l'interesse economico del gruppo Benetton a dedurre i costi delle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata". In sostanza, "non è stato dimostrato l'interesse economico dell'operazione". Da parte sua, il professor Raffaele Lupi, del collegio dei legali del gruppo di Ponzano Veneto, ha sottolineato che la questione dell'isola di Man è semplice: "si tratta di valori registrati in contabilità, alla luce del sole, alla portata di qualsiasi controllò". La Benetton potrà fare appello alla commissione tributaria regionale. *(www.anordest.it)*

T.I.A –Tariffa di Igiene Ambientale Natura tributaria o patrimoniale – questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione tributaria.

Corte di Cassazione SSUU ordinanza n. 13894 del 15/06/2009
Deve considerarsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L n. 203 del 2005, art. 3 bis, convertito con modificazioni con Legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone (tariffa) e dovrà conseguentemente essere chiarito i se la tariffa in questione abbia natura tributaria o di corrispettivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 15-06-2009, n. 13894

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARBONE Vincenzo, Primo Presidente
- Dott. VITTORIA Paolo, Presidente di Sezione
- Dott. ELEFANTE Antonino, Presidente di Sezione
- Dott. SETTIMJ Giovanni, Consigliere
- Dott. SALME' Giuseppe, Consigliere
- Dott. SALVAGO Salvatore, Consigliere
- Dott. FORTE Fabrizio, Consigliere
- Dott. LA TERZA Maura, Consigliere
- Dott. BOTTA Raffaele, rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente **Ordinanza**
sul ricorso proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Priscilla 4, presso l'avv. COEN STEFANO, che, unitamente all'avv. Davide Druda, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente Contro
GRUPPO VERITAS S.P.A. - AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Intimata
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 221/2007 pendente innanzi al Giudice di Pace di Dolo, R.G. n., 1222/07;
Udito l'avv. Stefano Coen per il ricorrente;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 aprile 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

Fatto Diritto P.Q.M. - Svolgimento del processo
La controversia concerne l'opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale l'Azienda Consorzio del Mirese agiva nei confronti del sig. M.G. a seguito del mancato pagamento di una serie di fatture relative alla Tariffa d'igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005.
Nel proporre l'opposizione innanzi al Giudice di Pace di Dolo che aveva emesso il decreto de quo, il sig. M. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, asserendo che, trattandosi della riscossione di debiti di natura tributaria, la giurisdizione sarebbe spettata non al giudice ordinario, bensì al giudice tributario, e in questa prospettiva, al fine di risolvere ogni dubbio, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite. L'Azienda Consorzio del Mirese non si è costituita.

Motivi della decisione
Il ricorso del contribuente è fondato sul presupposto della ritenuta natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale (TIA), che il ricorrente sostiene essere stata definitivamente acclarata dalle Sezioni Unite di questa Corte, da cui conseguirebbe, anche alla luce della riforma introdotta dal *D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 1*, convertito con modificazioni con *L. n. 248 del 2005*, la giurisdizione del giudice tributario.
In verità, sulla natura giuridica della TIA queste Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate direttamente (o come si suoi dire ex professo), avendo deliberato esclusivamente sulla giurisdizione (quindi, semmai, solo indirettamente sulla natura della tariffa) e senza peraltro conseguire fino ad ora un orientamento unitario.
Nell'anno 2006, a distanza di circa un mese l'una dall'altra, due pronunce di queste Sezioni Unite sembrano dare soluzioni contrapposte sullo stesso tema.
Una prima ordinanza - la n. 3274 del 15 febbraio 2006 - afferma: "A seguito della trasformazione della tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa, disposta dal *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49*, le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo dovuto per il predetto servizio in base alla tariffa esulano sia dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo venuta meno la natura tributaria della prestazione (almeno quando, come nella fattispecie, la tariffa sia stata approvata), sia dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, prevista dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, lett. e)*, come modificato dalla *L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7*, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, e sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione nè implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto".

Una seconda ordinanza - la n. 4895 dell'8 marzo 2006 - afferma: "In tema di TIA (tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizione della precedente TARSU, dal *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49*), le relative controversie, alla stregua della disciplina sopravvenuta con il *D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 1, lett. b)*, convertito in *L. 2 dicembre 2005, n. 248*, - che ha aggiunto al *D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2*, la precisazione appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone... per lo smaltimento dei rifiuti urbani... -, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Tale norma si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale sia in riferimento agli *artt. 3 e 24 Cost.*, (cfr. Corte Cosi, sent. n. 18 del 2000), sia sotto il profilo della possibile violazione dell'art. 102 e della 6^ disp. trans. Cost. per inosservanza del limite della natura tributaria delle materie attribuite alle commissioni tributarie, indispensabile per non farle ritenere nuovi giudici speciali, in quanto i canoni indicati nella disposizione stessa attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria (senza che acquisti rilievo l'impiego del termine tariffa, presente anche in materia tributaria in senso stretto)".

A ben guardare il contrasto è solo apparente, perchè la ragione del "mutato" orientamento emergente nella seconda delle richiamate ordinanze è palesemente costituita, non da un vero e proprio (ed effettivo) revirement, ma dall'intervento medio tempore realizzato dal legislatore nel modificare la norma sulla giurisdizione: afferma, infatti, in motivazione l'ordinanza n. 4895 del 2006 che "la soluzione (adottata) si impone, alla stregua della disciplina sopravvenuta con la *L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 1, lett. b)*, di conversione del *D.L. n. 203 del 2005*, che ha aggiunto al *D.Lgs. n. 546 del 1992*, comma 2, la precisazione appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone (...) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (...). Il legislatore, superando le incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito - e così, già prima, in tema di COSAP, scarico e depurazione di acque reflue, ed, in minor misura, di imposta comunale sulle pubbliche affissioni - ha ricondotto infatti le controversie in materia di TLA (tariffa d'igiene ambientale introdotta, con abolizione della precedente TARSU, dal *D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49* - c.d. decreto Ronchi -) nell'ambito della giurisdizione tributaria". Invero non può parlarsi a rigore di una rimeditazione sulla natura giuridica della ITA, ma di una adesione alla tesi, pur da molti sostenuta, secondo la quale il legislatore - aggiungendo con l'art. 3 bis, comma 1, lett. b), di conversione del *D.L. n. 203 del 2005*, un secondo periodo al *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2*, -, abbia inteso risolvere questioni controverse in ordine alla natura tributaria di determinate prestazioni, affermandone per via processuale il carattere tributario sostanziale.

Se così è, non appar fuori luogo chiedersi se una simile esegesi possa ritenersi soddisfacente dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 64 del 2008 e n. 335 del 2008. La prima ha dichiarato illegittimo il secondo periodo del *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2*, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del COSAP. La seconda ha dichiarato illegittimi: a) la *L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1*, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla *L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28*, (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" e b) il *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1*, primo periodo, (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Si tratta di sentenze che - avendo escluso, in motivazione, la natura tributaria, rispettivamente, del COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue - pongono seri dubbi sulla validità della teoria che il *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2*, secondo periodo, valga ex se a determinare la natura tributaria alle specificamente elencate prestazioni patrimoniali. Tanto da far apparire maggiormente condivisibile la tesi, sostenuta da autorevole dottrina, secondo la quale sarebbe proprio la richiamata disposizione a far ritenere esclusa la natura tributaria di dette prestazioni, perchè altrimenti la loro attribuzione alla giurisdizione tributaria non avrebbe avuto bisogno di una apposita norma, una volta che quella giurisdizione fosse stata estesa, dal *D.Lgs. n. 546 del 1992*, medesimo art. 2, modificato comma 1, ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Peraltro, proprio

sulla base della sentenza n. 64 del 2008, queste Sezioni Unite hanno ritenuto non manifestamente infondata "in riferimento *all'art. 102 Cost.*, comma 2, la questione di legittimità costituzionale, del *D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis*, convertito con modificazioni con *L. n. 248 del 2005*, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, canone non avente natura tributaria ma, in virtù della *L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28*, qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio" (Cass. S.U. ord. n. 20501 del 2008).
Se, quindi, alla luce delle ricordate sentenze della Corte Costituzionale non risulta ragionevolmente praticabile una esegesi della disciplina sostanziale (circa la natura giuridica della TIA) perseguita mediante una esegesi della disciplina processuale (attribuzione al giudice tributario della giurisdizione sulle controversie relative alla TIA), si palesa l'opportunità di tornare a riflettere sul problema della natura giuridica della TIA, prendendo le mosse dalla già ricordata ordinanza di queste Sezioni Unite n. 3274 del 2006, che aveva ritenuto fosse venuta meno la natura tributaria della prestazione a seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa. Tuttavia, non è possibile prescindere da un approfondimento, in quanto la pronuncia in esame afferma la natura non tributaria della tariffa, sulla base del rilievo che siffatta circostanza costituiva un fatto "pacifico in causa": la stessa Avvocatura dello Stato aveva "implicitamente riconosciuto, sostenendo soltanto l'esistenza della giurisdizione amministrativa, (che) la prestazione non ha natura tributaria e le relative controversie non sono, quindi, devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi della *L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12*".
Occorre, pertanto, per dare una più esauriente risposta sulla natura giuridica della TIA, analizzare più da vicino il dettato normativo. La TIA è stata istituita con il *D.Lgs. n. 22 del 1997, art 49*, come sostitutiva della TARSU, ed è finalizzata a coprire "i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico" (art. 49, comma 2). La tariffa "deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale" (art. 49, comma 3) ed "è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 49, comma 4).
La TIA è stata sostituita con il *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238*, dalla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta da "chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani" e che costituisce "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dal *D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 15*" (art. 238, comma 1).
Nella nuova normativa la tariffa è "commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali" (art. 238, comma 2) ed è "composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonchè da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 238, comma 4): nella sua determinazione è "prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade" (art. 238, comma 3). Alla luce di queste disposizioni (pur non volendo dare rilevo alla questione del nomen "tariffa", che, tuttavia, con riferimento ad altre fattispecie, come quella dei canoni di rotta, è stata considerata da questa Corte - Cass. n. 20959 del 2004 - elemento utile ai fini della definizione della natura non tributaria della prestazione), dovrebbe concludersi per la natura non tributaria della TIA, seguendo le argomentazioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 335 del 2008.
In primo luogo, la Corte costituzionale considera un elemento determinante per attribuire natura giuridica di "corrispettivo" alla tariffa del servizio idrico integrato il fatto che la *L. n. 36 del 1994, art. 13, comma 2*, stabilisca che detta tariffa deve assicurare "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio": analoga disposizione è espressa dal *D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4*, per la TIA (e dal *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 4*, per la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). La rilevanza della commisurazione della prestazione patrimoniale al costo del servizio quale elemento coerente con la natura non tributaria della prestazione stessa, è stata posta in luce dalla Corte costituzionale, ad es., nella sentenza n. 73 del 2005, la quale - pronunciando in merito al conflitto di attribuzione tra Regione Sicilia e Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, recante "Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in Euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari", ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente il "Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 448, art. 9. Modalità di versamento disciplinate con *D.P.R. 1 marzo 2001,*

n. 126" del contributo unificato -, ha affermato che la natura tributaria del contributo unificato si desume, tra l'altro, dal fatto che "esso, ancorchè connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (art. 9, comma 2, e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata".
In secondo luogo i criteri per la determinazione della TIA (e successivamente per la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) si modellano su quelli stabiliti dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 117, comma 1*, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per le tariffe dei servizi pubblici, le quali, a norma del comma 2 della medesima disposizione, sono definite "corrispettivo" dei servizi stessi.
Ancora da considerare a favore della natura non tributaria della prestazione è l'assenza, all'interno della normativa, di norme riguardanti l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso. Nè nel *D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49*, nè nel *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238*, si trovano disposizioni che prevedano una procedura per l'accertamento da parte della pubblica amministrazione (o dell'ente gestore) delle somme dovute dal debitore della prestazione relativa al servizio; oppure disposizioni che prevedano l'irrogazione di specifiche sanzioni nell'ipotesi di omesso pagamento della prestazione; o disposizioni che prevedano lo sviluppo del contenzioso tra il debitore e l'ente locale (o l'ente gestore) in ordine alla prestazione pretesa.
Un ulteriore elemento per escludere la natura tributaria della prestazione de qua è costituito dal fatto che la TIA sia soggetta ad IVA ai sensi della *L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13*, e del *D.M. 24 ottobre 2000, n. 370*, in quanto la qualificazione ai fini IVA della tariffa come corrispettivo per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è un chiaro segnale della volontà del legislatore di non ricondurre le quote stesse al novero di quei "diritti, canoni, contributi" che la normativa comunitaria (v. art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della *Direttiva n. 2006/112/CE* del Consiglio, del 28 novembre 2006) esclude in linea generale dall'assoggettamento a IVA, perchè percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità" (in questo senso v. anche Corte Cost. n. 335 del 2008 a proposito della tariffa per il servizio idrico integrato). Nel caso di specie, la soggezione ad IVA ha un particolare valore perchè concorre con altri elementi significativi della natura non tributaria della prestazione (ad es. rapporto necessario tra tariffa e costi del servizio), che nel quadro della disciplina dettata dal *D.Lgs. n. 152 del 2006*, assumono ancor maggiore evidenza, emergendo anche un criterio legato alla effettiva produzione dei rifiuti. Non a caso l'Agenzia delle Entrate in sede di interpello ha affermato che "la tariffa di igiene ambientale (TIA), configurandosi alla stregua di un corrispettivo, nel presupposto che l'espletamento del servizio avvenga secondo regole di diritto comune,... deve essere assoggettata all'IVA, con aliquota agevolata del 10 per cento, come previsto dalla Tabella A, parte terza, n. 127 sexiesdecies, allegata al suddetto *D.P.R. n. 633 del 1972*, nel caso che trattasi della gestione di rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali ad essi assimilati" (Agenzia Entrate, risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003, che esclude la soggezione ad IVA per l'entrata relativa al servizio di pubbliche affissioni, in quanto tributo, e per il CIMP ed il COSAP, non configurandosi in dette ipotesi esercizio di attività commerciale da parte dell'ente locale).
Infine le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono svolte da soggetti che non hanno le caratteristiche soggettive dei comuni, ma operano come imprese nell'esercizio di vere e proprie attività commerciali: tali soggetti applicano e riscuotono la tariffa, mentre l'ente locale perde la propria connotazione di Ente impositore. Ciò ha un riflesso sotto un duplice profilo.
Da un lato, manca l'individuazione di un atto impositivo impugnabile: la tariffa, ai sensi del *D.M. n. 370 del 2000, art. 1*, è riscossa dal gestore mediante "bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21*, e successive modificazioni, semprechè contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza". Questa bolletta non è un atto di imposizione, considerabile tra gli atti impugnabili di cui al *D.Lgs. n. 546 del 1992*, in quanto non ne ha le caratteristiche, trovando la propria regolamentazione nell'art. 21 del decreto IVA che ne definisce i contenuti, essendone la relativa emissione non specificamente collegata ad un termine di decadenza (con la conseguente soggezione della pretesa creditoria agli ordinari termini di prescrizione) e non essendone prevista la notificazione, procedura idonea a dare certezza della ricezione dell'atto e della individuazione del dies a quo per la proposizione della relativa (eventuale) impugnazione: e che non si tratti di un atto di imposizione emerge anche dalla circostanza che la bolletta de qua è equiparata, nel sistema della norma considerata, a quelle "per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano", che fuor di dubbio non appartengono al genus degli atti impositivi. Vero è che questa Corte (Cass. n. 17526 del 2007) ha affermato che "gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono - al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa - enunciare -anche in forma sintetica, purchè chiara - sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo". Ma questa affermazione, che in qualche misura forza il dato normativo ex se insufficiente a giustificare la natura "impositiva" della precitata bolletta, è basata sul presupposto della ritenuta natura tributaria della TIA, sulla scorta della posizione espressa dalle Sezioni Unite a seguito dello ius

superveniens che ha attribuito la "tariffa" alla giurisdizione del giudice tributario e che è oggetto di rimeditazione in questa sede. Dall'altro lato, il fatto che non sia l'ente locale, ma una società commerciale a gestire le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti e a riscuotere nelle forme ordinarie sopradescritte la "tariffa", porrebbe significativi e non facili problemi di coordinamento normativo con il *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10*, secondo il quale nel processo tributario si confrontano una parte privata (il contribuente) e una parte pubblica (l'ente impositore).
Conclusivamente si deve osservare che tutta questa serie di elementi che segnalano la ragionevolezza dell'ipotesi interpretativa tesa ad escludere la natura tributaria della tariffa, va considera nel quadro normativo più generale nel quale si colloca il passaggio dalla TARSU alla TIA e alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Siffatto quadro è caratterizzato da una scelta legislativa per la privatizzazione (e spesso esternalizzazione) dei servizi, connessa ad un processo di detributarizzazione, in particolare riferito alla finanza locale (e specificamente all'area dei servizi erogati o gestiti dagli enti territoriali), in una prospettiva "federalista" nella quale si esalta il "principio del beneficio", che rappresenta lo snodo essenziale che induce e giustifica il passaggio dalla tassa alla tariffa con forti connotazioni di corrispettività. Alla luce di tali considerazioni sembra evidente che nell'eventuale alternativa esegetica, la scelta dell'interprete debba essere quella più coerente alle ragioni di fondo che hanno indotto il legislatore a indirizzarsi verso la trasformazione di una tassa in tariffa, con il disegno di abbandonare l'area della fiscalità a favore di quella della corrispettività.
Tanto più ciò è vero nel caso dei rifiuti urbani, rispetto ai quali il passaggio dalla tassa alla tariffa, destinata alla copertura dei costi del servizio a carico di chi produce i rifiuti, è giustificato dalla volontà legislativa di dare attuazione alla Direttiva comunitaria sui rifiuti, regolata dal principio "chi inquina paga", principio che appare compatibile con una tariffa e non con una tassa, essendo funzionale, come espressione del principio di proporzionalità (Corte giustizia 29 aprile 1999, causa C-293/96 Standley), ad una disciplina precisa dell'imputazione dei costi (anche per via di approssimazione, stante la flessibilità tipica del principio di proporzionalità e la oggettiva difficoltà di una liquidazione esatta dei costi causati dal "produttore di rifiuti"). Questa "incompatibilità logica" tra il principio comunitario e la tassa sui rifiuti ha indotto il TAR Campania, Sede di Napoli, Sezione Prima, con ordinanza 19 marzo 2008, n. 487 a porre alla Corte di Giustizia la seguente domanda pregiudiziale: "Se sia compatibile con l'*art. 15 della direttiva comunitaria n. 75/442/CEE*, come modificato dall'*art. 1 1 della direttiva n. 91/156/CEE* e con il principio del chi inquina paga, la normativa nazionale dettata dal *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58* e segg., e le norme transitorie che ne hanno prolungato la vigenza, per effetto del D.P.R. n. 488 del 1999, art. 11, con le successive modificazioni, e della *L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184*, con ciò determinando la sopravvivenza di un sistema di carattere fiscale, per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, procrastinando l'introduzione di un sistema tariffario nel quale il costo del servizio sia sostenuto dai soggetti che producono e conferiscono i rifiuti" (Causa C - 254/08). Nella causa predetta, l'Avvocato Generale Juliane Kokott ha depositato le proprie conclusioni nel senso che: "il principio chi inquina paga sancito dall'*art. 15 della direttiva 2006/12/CE* relativa ai rifiuti, deve essere interpretato nel senso che esso osta a normative nazionali che impongono ai singoli costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti per il fatto che essi non dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti". Sulla base del complesso degli elementi valutati appare, quindi, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del *D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis*, convertito con modificazioni con *L. n. 248 del 2005*, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone (rectius: tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
La questione è rilevante nel presente giudizio, trattandosi di stabilire a quale giudice sia devoluta la giurisdizione sulle controversie relative alla debenza della tariffa de qua, che la norma sospetta di incostituzionalità espressamente attribuisce al giudice tributario, per cui queste Sezioni Unite, dovendo applicare la legge, non avrebbero altra possibilità che dichiarare nel caso la giurisdizione del giudice tributario. Non vi è spazio, infatti, stante il carattere esplicito della citata disposizione, per una interpretazione della stessa che sia costituzionalmente orientata, perchè siffatto tipo di interpretazione si tradurrebbe nel caso di specie in una vera e propria interpretatio abrogans che esula dai poteri di questo giudice.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vista la Legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e *L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 3*, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del *D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis*, convertito con modificazioni con *L. n. 248 del 2005*, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone (tariffa) lo smaltimento dei rifiuti urbani per violazione *dell'art. 102 Cost.*, comma 2.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri a cura della cancelleria e dispone altresì che la stessa sia comunicata sempre a cura della Cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009

ICI - Avviso di accertamento Insufficiente motivazione dell'atto impugnato - Motivazione per relationem

Sentenza cassazione 28666.08 - ICI - motivazione per relationem
La C.T.R. dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dal Comune di (OMESSO) avverso la sentenza della C.T.P. di Teramo (che aveva accolto il ricorso proposto da Iu.Vi. avverso avviso di accertamento ICI per l'anno 1995), in particolare rilevando che l'avviso impugnato era viziato da difetto di motivazione, non risultando ad esso allegati gli atti richiamati, costituenti motivazione per relationem.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione Civile 3/12/2008 n. 28666

Svolgimento del processo
La C.T.R. dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dal Comune di (OMESSO) avverso la sentenza della C.T.P. di Teramo (che aveva accolto il ricorso proposto da Iu.Vi. avverso avviso di accertamento ICI per l'anno 1995), in particolare rilevando che l'avviso impugnato era viziato da difetto di motivazione, non risultando ad esso allegati gli atti richiamati, costituenti motivazione per relationem.
Avverso questa sentenza ricorre il Comune; gli eredi di Iu. Vi. resistono con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Motivi della decisione
Preliminarmente, giova rilevare che i controricorrenti hanno dedotto, sotto diversi profili, il difetto di procura del difensore del Comune di (OMESSO) con riguardo al presente giudizio.
Tale difetto non sussiste, posto che nella specie la procura c'è ed è, in conformità con quanto disposto dal novellato articolo 83 c.p.c., comma 3, da considerarsi "in calce" al ricorso, siccome rilasciata su foglio separato caratterizzato da una numerazione progressiva rispetto ai fogli precedenti e materialmente congiunto al ricorso tramite spillatura.
Quanto alla "specialità" richiesta dall'articolo 365 c.p.c., giova rilevare che nella procura in esame si fa esplicito riferimento al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il requisito della specialità della procura, prescritto dall'articolo 365 c.p.c., deve ritenersi soddisfatto qualora (come nella specie) essa sia stata apposta in calce o a margine del ricorso, in modo tale da porsi in relazione fisica con l'atto cui inerisce e da formare con esso un documento unitario (v. tra le altre Cass. n. 6687 del 2006).
Quanto alla necessità che alla procura venga allegata la delibera autorizzativa della Giunta, é innanzitutto da rilevare che la procura de qua é stata rilasciata dal sindaco del Comune di (OMESSO) e che, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, salvo diverse previsioni dello Statuto, é attribuita al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cosicché competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti e' soltanto il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 47, (v. tra le altre Cass. n. 10099 del 2007 e S.u. 12868/2005).
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha inoltre precisato che, in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 6, 50 e 107, gli statuti ed i regolamenti comunali debbono uniformarsi al principio - vincolante per tale normativa secondaria, ai sensi del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 6 - della riserva sindacale della rappresentanza giudiziale del comune e non possono attribuire ad altri soggetti tale rappresentanza, pena la loro disapplicazione "in parte qua" ad opera del giudice ordinario, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ex articolo 5, all. E, con la conseguenza che "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio", che il menzionato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 6, consente di disciplinare mediante statuto, non attengono all'individuazione del soggetto legittimato a rappresentare in giudizio l'ente, ma ad aspetti diversi, e che compete esclusivamente al sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, il potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (v. Cass. n. 19082 del 2003).
Accertato pertanto che nella specie la procura risulta rilasciata dall'unico soggetto al quale per disposizione di legge (immodificabile dallo statuto dell'ente) e' attribuita la rappresentanza in giudizio del Comune, giova evidenziare che nel controricorso non risulta neppure dedotto che lo statuto del Comune di (OMESSO) prevede la

necessità di una delibera autorizzativa della Giunta Comunale nè risulta dedotto che tale delibera nella specie non sussiste, essendosi soltanto esplicitata la necessità di allegazione della stessa.
In proposito, prescindendo da ogni altra considerazione, è sufficiente evidenziare che nella procura de qua il sindaco dichiara di agire "nella qualità" ed "in forza di delibera n. 8 del 22.01.01" e non c'è motivo di non applicare anche agli enti pubblici il principio della "spendita" della qualità da parte della persona fisica conferente il mandato alle liti, affermata dalla giurisprudenza di questa Corte per le persone giuridiche: l'indicazione nella procura rilasciata dal sindaco (unico soggetto per legge legittimato a cio') dell'esistenza di una delibera e dei suoi estremi deve ritenersi pertanto sufficiente (anche in relazione a statuti prevedenti la necessità della delibera), senza che la suddetta delibera debba essere allegata, divenendo necessaria la allegazione solo nell'ipotesi in cui sia esplicitamente contestata l'esistenza di essa, cosa che in questa sede non risulta.
Giova inoltre, ad abundantiam, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, ha anche precisato che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa, gravando su chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, a condizione, pero', che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (v. SU n. 20596 del 2007).
E' infine da precisare che nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. i controricorrenti sono tornati sull'eccezione concernente la procura rilasciata dal sindaco di (OMESSO) in calce al ricorso per Cassazione, precisando che tale eccezione è fondata sulla circostanza che nella suddetta procura speciale manca il riferimento sia alla norma statutaria che legittima il sindaco a resistere in giudizio che al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 50 ed agli elementi essenziali del giudizio (quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata). Anche nei termini sopra esposti, l'eccepito difetto di procura è insussistente.
Secondo la giurisprudenza già richiamata, infatti, è necessario che il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto dell'ente abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea - nella specie, la qualità di Sindaco- ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (v. SU n. 20596 del 2007), mentre nessuna norma processuale prevede che ai fini della validità della procura alle f liti, o, in particolare, della procura speciale rilasciata per la proposizione del ricorso per Cassazione, sia necessario indicare articoli di legge o norme statutarie.
E' infine appena il caso di precisare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre proprio Cass. n. 13086 del 2007, citata dagli stessi controricorrenti), soltanto se la procura non viene rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso (cosa che invece è accaduta nella specie) è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Col primo motivo, il Comune ricorrente deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. rilevando che nel ricorso introduttivo il contribuente aveva denunciato la carenza di motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo della erronea determinazione del valore dell'immobile, non sotto il profilo della mancata allegazione di atti costituenti motivazione per relationem.
Col secondo motivo, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, il ricorrente rileva che, a norma della Legge n. 241 del 1990, articolo 3 l'atto richiamato nella decisione non deve essere allegato, essendo sufficiente che esso sia indicato e reso disponibile (cosa che nella specie era accaduta), e che in ogni caso non sussisterebbe un obbligo di allegazione di atti deliberativi del Comune a carattere generale, sia per la loro natura, sia perché essi vengono pubblicati a mezzo di affissione all'albo pretorio, sia perché nella specie gli atti normativi erano stati richiamati e gli altri atti erano stati riprodotti nel loro contenuto essenziale.
Col terzo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente rileva che nella specie il contribuente era stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa rispetto ad essa, posto che nell'accertamento vi era in ogni caso l'esatta indicazione quantitativa della pretesa tributaria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge che gli eredi del contribuente deceduto nelle more del giudizio si sono costituiti in appello riproponendo le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e nel suddetto ricorso (preso in esame da questo giudice in relazione alla deduzione di un error in procedendo) risulta che il contribuente deceduto aveva, tra l'altro, chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'avviso opposto per difetto di motivazione. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione nè con riguardo al petitum (perché il giudice non ha attribuito alla parte qualcosa di più o di diverso da quanto richiesto) nè con riguardo alla causa petendi (perché la parte aveva espressamente dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato), senza che possa in contrario valere il rilievo (espresso in sentenza ma non esplicitato nel ricorso) dell'impossibilità di sopperire alla motivazione carente attraverso un rinvio per relationem ad atti non allegati, trattandosi solo della valorizzazione di un profilo nell'ambito della medesima causa petendi.
Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.

A differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento tributario motivato "per relationem", nella disciplina (applicabile nella specie "ratione temporis") anteriore alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, (recante lo statuto dei diritti del contribuente), la legittimità dell'avviso richiede (non la allegazione ma) solo la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente, ove si tratti di atto extratestuale (v. Cass. n. 9220 del 2008), laddove solo col regime introdotto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari puo' essere adempiuto "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (v. Cass. n. 1906 del 2008).
Il terzo motivo di ricorso è invece da rigettare in quanto prospettante censura inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il ricorrente infatti fa riferimento all'atto impugnato (affermando la sufficienza delle informazioni in esso contenute) senza riportarne il testo in ricorso, così impedendo a questo giudice (non abilitato, dalla natura dell'atto e dal tipo di censura proposta, alla lettura degli atti del giudizio di merito) ogni verifica e riscontro delle affermazioni proposte a sostegno del vizio denunciato.
Per quanto sopra esposto, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti sopra esposti, mentre gli altri devono essere rigettati.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto e disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Abruzzo.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

LA CACCIA AGLI EVASORI ICI VALE TRECENTOMILA EURO

Partiti in questi giorni 1.500 avvisi di accertamento ad altrettanti contribuenti non in regola con l'imposta
Dal 2001 a oggi recuperati oltre quattro milioni di euro Gli evasori totali però sono soltanto il 15 per cento

■ Nuova infornata di controlli per stanare i «furbetti dell'Ici». In questi giorni stanno partendo dal municipio altri 1.500 avvisi di accertamento a carico di proprietari di abitazioni, aree fabbricabili, attività produttive e terreni agricoli, che negli anni scorsi hanno evaso interamente l'imposta comunale sugli immobili. O che, pur avendola pagata, l'hanno fatto in netto ritardo sui tempi stabiliti oppure hanno versato al Comune un importo errato, inferiore a quello effettivamente dovuto.
La caccia ai contribuenti evasori - che dal 2001 ad oggi ha permesso all'ente di recuperare oltre 4 milioni di euro e che in questa tornata dovrebbe portare nelle casse di palazzo dè Stefani un ulteriore introito di circa 300mila euro - riguarda, in particolare, il periodo racchiuso tra il 2004 e il 2005. Anche se non mancano pratiche da sanare relative agli anni successivi, compreso il 2008. Nel mirino degli inflessibili accertatori dell'Ufficio tributi - che nelle precedenti verifiche avevano già stanato alcuni contribuenti non in regola nelle file dell'ex amministrazione di centrosinistra - sono finiti, in questa tranche, anche un assessore ed un paio di consiglieri della nuova maggioranza Lega-Pdl. Anche per loro ci sarà tempo due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso per regolarizzare la propria posizione. Sempre che non intendano fare ricorso alla commissione tributaria o ravvisino delle incongruenze tali per cui si renda necessario un supplemento d'indagine, con eventuale rettifica, da parte degli uffici. Altrimenti, trascorsi 60 giorni, chi non pagherà si vedrà recapitare a casa una cartella esattoriale da Equitalia, agente della riscossione tributi, o in alternativa un'ingiunzione fiscale emessa direttamente dal Comune, che può avvalersi di questa particolare modalità per il recupero coattivo dell'Ici.
«Dietro alla nuova ondata di accertamenti», sottolinea il sindaco Roberto Rettondini, «non c'è alcun intento vessatorio: semplicemente, riteniamo doveroso, per un principio di equità fiscale, che chi ha determinati obblighi li rispetti. E a questo riguardo, com'è giusto che sia, non si guarderà in faccia a nessuno». «L'evasione recuperata», aggiunge il sindaco, «va infatti a vantaggio di tutta la comunità e ci consente di realizzare interventi a sostegno soprattutto dei più bisognosi. Senza dimenticare poi che, sulla distanza, sarà possibile ridurre l'aliquota secondo il principio del pagare tutti per pagare meno».
Entrando nello specifico, delle tre categorie di contribuenti che dovranno mettere mano al portafogli la più numerosa riguarda sicuramente coloro che hanno commesso errori materiali nel calcolo dell'Ici o non hanno aggiornato la categoria catastale di appartenenza. Su 1.500 accertati solo un 15 per cento è costituito, infatti, da evasori totali: suppergiù la stessa percentuale di chi ha pagato in ritardo e che, anzichè versare la sopratassa del 3 per cento prevista entro l'anno, si troveranno ora a pagare importi maggiorati del 30 per cento.

Sentenza Corte di Cassazione 21 agosto 2009, n. 18565
ICI, fabbricati rurali, soggezione all'imposta, classificazione catastale, Rilevanza, Limiti, Criteri
Tutti gli immobili iscritti al catasto fabbricati come rurali, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI); di contro, per i fabbricati non iscritti al catasto, l'assoggettamento dell'imposta è condizionato all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente che dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legge n. 557/1993.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009, è nuovamente intervenuta sulla questione relativa alla imponibilità ai fini ICI dei fabbricati rurali, questione sulla quale, a causa dell'inesistenza di una specifica norma in materia di ICI che esentasse direttamente i fabbricati rurali, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi.
Nel caso di specie, la sentenza della Cassazione è arrivata a seguito del ricorso presentato contro la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado che rigettava un primo ricorso contro il rigetto da parte del Comune di riferimento dell'istanza di rimborso ICI per alcune annualità, relativamente ad un fabbricato classificato in categoria D/8 e utilizzato come bene strumentale all'attività agricola di manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli provenienti dalla coltivazione dei fondi dei soci agricoltori/produttori e conferiti alla cooperativa. La Commissione adita rigettava il ricorso rilevando:
che per poter godere dell'esenzione ICI il fabbricato deve appartenere al proprietario o al titolare di altro diritto sul fondo cui l'immobile rurale è asservito (identità soggettiva);
che il possesso del fabbricato deve avere un volume d'affari che derivi per almeno la metà dalla propria attività agricola.
I giudici della Suprema Corte hanno, altresì, rilevato che per gli immobili strumentali tra i requisiti per la ruralità non vi è l'identità tra il titolare del fabbricato e il titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso in esame, la Cassazione ha concluso per il rigetto, rilevando che l'immobile in questione è classificato come D/8 e la società cooperativa non ha impugnato tale classificazione nei confronti della Agenzia del Territorio al fine di ottenere una variazione a D/10.
Nonostante il rigetto del ricorso, vale la pena ricordare il principio enunciato dalla Cassazione secondo il quale gli immobili iscritti al catasto fabbricati come rurale con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non sono soggetti al pagamento dell'ICI. L'attribuzione all'immobile di una categoria catastale diversa può essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione all'ICI per la ritenuta ruralità del fabbricato e, allo stesso modo, il Comune che voglia assoggettare il fabbricato classificato come rurale, dovrà impugnare l'attribuzione catastale.
Per quanto concerne, infine, i fabbricati non iscritti al catasto, l'assoggettamento dell'imposta è condizionato all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/1993, che può essere condotto dal giudice tributario.

(www.lavoripubblici.it)

Riscossione - Riscossione coattiva Misure cautelari - Fermo amministrativo Art. 86, D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 - Preavviso - Notificazione Elementi - Omissione – Art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Violazione

Torino - Sentenza n. 10 del 14 gennaio 2009 (ud. il 1° dicembre 2008) - Sez. XII - Pres. Noce, Rel. Pontone

Il difetto di indicazione del responsabile del procedimento, dell'autorità presso la quale formulare il ricorso e del Capoluogo della Commissione tributaria competente costituiscono manifesta violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente con conseguente nullità del preavviso di fermo sprovvisto dei menzionati requisiti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL PIEMONTE

Fatto

In data 19/0172007 Equitalia Nomos S.p.A. notificò al sig. Pe. di Pe.Ga. comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo ex
art. 86 D.P.R. 602/1973 sull'autoveicolo Citroen Berlingo tg. (...) di sua proprietà. Il contribuente presentò ricorso innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Torino per i seguenti motivi:
1) mancata autorità cui ricorrere;
2) carenza di motivazione;
3) omessa indicazione dei responsabile del procedimento;
4) violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/73.
L'allora Riscossione Uno S.p.A. si costituì in giudizio contestando integralmente quanto sostenuto ex adverso in quanto del tutto destituito di fondamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accolse parzialmente il ricorso ritenendo che il fermo fosse stato disposto in violazione dell'art.
50 comma 2° D.P.R. 602/73 per quanto attiene le cartelle n. (omissis), (omissis), (omissis).
Equitalia Nomos S.p.A. interpose appello in data 29/04/2008. Il contribuente interpose appello incidentale.

Motivi

- Questa Commissione incentra il suo ragionamento principalmente sul vizio eccepito dal ricorrente: violazione e mancata applicazione dell'art.7, c. 2 L. 212/2000.
Detta violazione si evidenzia sotto tre profili: a) mancata indicazione dei responsabile del provvedimento; b)mancata indicazione della autorità amministrativa presso la quale ricorrere; c) mancata indicazione del capoluogo della Commissione Tributaria competente.
Dette violazioni evidenziano altresì due diversi profili di illegittimità:
1) il divieto di utilizzare la sottoscrizione automatizzata, in quanto tali atti devono essere personalizzati;
2) l'essenza del provvedimento dirigenziale necessario per la sottoscrizione dell'atto, qualora fosse legittima la sottoscrizione automatizzata (ma non lo è).
A parere di questa Commissione la violazione dell'art. 7, L. 212/2000 è palese. La sottoscrizione di un atto è un requisito indispensabile poiché, per gli atti che producono conseguenze giuridiche e che sono destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale, consente l'individuazione dell'autore dell'atto inchiodandolo alle proprie responsabilità. É evidente che il "preavviso di fermo" è un atto amministrativo che incide sulla sfera patrimoniale del cittadino. Infatti esso è un provvedimento definitivo contro il quale è esperibile il solo ricorso alla Commissione Tributaria. Gli elementi cui questa Commissione ha fatto riferimento (responsabile del procedimento, autorità cui fare ricorso, indicazione del capoluogo della Commissione Tributaria competente) non sono contenuti nell'atto impugnato, eppure essi sono tassativamente previsti dall'art. 7, 2 comma L. 212/00. Lo Statuto del contribuente, poiché rappresenta un principio generale dell'ordinamento tributario, in forza della Carta Costituzionale, non può mai essere derogato da leggi speciali. La Corte Costituzionale con la sua ordinanza n. 377 del 9/11/07 è assolutamente esaustiva sul punto: "L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa". Come più volte evidenziato, l'art. 7 della L. 212/00 è stato emanato a difesa del contribuente, tutelandolo da diritti garantiti quali la trasparenza del procedimento e l'informazione che attiene alla sua difesa. Infine, come sopra espresso, il "provvedimento di fermo" è un atto definitivo cui segue la procedura esecutiva del fermo del veicolo indicato, quindi la violazione dello Statuto del contribuente rende accoglibile l'appello rendendo superfluo l'esame delle altre questioni esposte dal contribuente, essendo le stesse da considerarsi assorbite.

P.Q.M.

- In riforma dell'appellata sentenza, annulla il fermo amministrativo emesso da Riscossione Uno S.p.A. nei confronti del ricorrente. Spese compensate.

Il preavviso di fermo amministrativo relativo ad entrate tributarie é impugnabile autonomamente davanti al Giudice Tributario.

Corte di Cassazione - Sezioni Unite
sentenza n. 10672 del 11/05/2009
Il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 d.p.r. 602.1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale in una prospettiva di diritto di difesa del contribuente a portare a conoscenza di quest'ultimo, una determinata pretesa tributaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

Sezioni unlte civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Vincenzo CARBONE, Primo Presidente
- Dott. Paolo VITTORIA, Pres. di sezione
- Dott. Antonino ELEFANTE, Pres. di sezione
- Dott. Giovanni SETTIMJ, Consigliere
- Dott. Giuseppe SALMÉ, Consigliere
- Dott. Salvatore SALVAGO, Consigliere
- Dott. Francesco FORTE, Consigliere
- Dott. Maura LA TERZA, Consigliere
- Dott. Raffaele BOTTA, Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso proposto da:
BOZZA VENTURI AVV. ALESSANIDRO, residente in Roma, via Nazionale 204, rappresentato e difeso da se stesso;
Ricorrente Contro
GET - GESTIONE ESATTORIE TESORERIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO FIUMI E FOSSI, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Intimati
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Pisa, R.G. n. 3281/06. introdotto con atto di citazione notificato il 12 luglio 2006;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di una autovettura comunicato al contribuente dal concessionario GET S.p.A. a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti al Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa per gli anni dal 1994 al 1999.
L'azione era proposta innanzi al Giudice di Pace di Pisa, che, su istanza della parte, sospendeva il minacciato fermo amministrativo: tanto l'esattore che l'ente impositore contestavano, nel costituirsi in giudizio, l'impugnabilità del preavviso, sostenendo che solo l'eseguito fermo avrebbe potuto costituire oggetto di impugnazione.
Il contribuente, al fine di risolvere ogni dubbio, ha proposto ricorso per regolamento preventivo dì giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite, chiedendo che venga determinata a quale giudice spetti la giurisdizione nell'ipotesi di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Né l'esattore. né l'ente impositore si sono costituiti in giudizio.

Motivazione
Al quesito posto dal ricorrente - a quale giudice spetti la giurisdizione in una controversia che concerna l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 - queste Sezioni Unite hanno già dato una risposta (indiretta) con l'ordinanza n. 14831 del 2008, pronunciata in una fattispecie nella quale oggetto di impugnazione era, come nel caso in esame, un preavviso di fermo amministrativo.
Nella richiamata ordinanza, nella quale. tuttavia, il tema della impugnabilità del preavviso di fermo non è stato affrontato direttamente, è stato affermato il seguente principio di diritto: «Il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la

causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio indicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti».

Nel caso di specie si tratta sicuramente di materia tributaria essendo l'atto impugnato relativo ad una pretesa di contributi consortili e sul punto queste Sezioni Unite hanno stabilito che: «I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie» (Cass. S.U. n. 10703 del 2005).

Vi è altro, tuttavia, su cui occorre ragionare, sia in relazione alla circostanza che nel caso di specie l'azione sia stata introdotta anteriormente all'entrata in vigore della modifica apportata all'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 dall'art. 35, comma 25·quinquies, D.L. n. 223 del 2006, che ha collocato tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario anche il fermo ex art. 86, D.P.R. n, 602 del 1973, sia in relazione al fatto che nel caso di specie l'atto impugnato sia costituito dal preavviso e non da un già eseguito fermo amministrativo. Orbene nella richiamata ordinanza n. 14831 de! 2008. queste Sezioni Unite avevano ritenuto che, alla luce della modifica introdotta all'art. 19, D,Lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35,. comma 26- quinquies, D.L. n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni con L. n. 248 dci 2006), non potesse essere mantenuta l'esegesi anteriormente proposta dalle medesime Sezioni Unite (ord. nn. 2053 e 14701 del 2006), secondo cui la giurisdizione sul fermo amministrativo spettava al giudice ordinario essendo tale atto «preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito». Questa esegesi, hanno affermato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 14831 del 2008, «non può oggi essere mantenuta di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo dì beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo II del titolo II (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo III, del medesimo titolo)».

Queste conclusioni, che danno corpo ad una valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con l'art. 35, comma 25-quinquies, D.L n. 223 del 2006, potrebbero ritenersi risolutive nel caso di specie a superare il dubbio che, essendo stata la causa introdotta anteriormente alla richiamata modifica dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, debba essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario effettivamente adito: se il fermo amministrativo non è, come sembra invero più giusto ritenere anche in relazione alla collocazione "topografica" di tale atto nel sistema normativo, un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria., allora deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario che, in materia tributaria,. ha giurisdizione relativamente alle sole controversie attinenti alla fase dell' esecuzione forzata. Ma vi è un ulteriore elemento da considerare: la circostanza che nel caso di specie oggetto dell'impugnazione sia un preavviso di fermo amministrativo, la cui impugnabilità è, peraltro, il nucleo centrale della controversia.

Il preavviso di fermo è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta. emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell' auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' Agenzia delle Entrate dispone, inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso «vale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.M. 7 settembre 1998, n. 503 (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui all'art. 3, comma 41, D.L. n. 203 de! 2005, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'art. 86, D.P.R n. 602 del 1973, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo». Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.

Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie qualora si pensi che, come tante volte accade con l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare.

Il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato da questa Corte, e che il Collegio condivide, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria., in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass.nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008).
Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».
Nel caso di specie deve, quindi, essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario e le parti devono essere rimesse innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2009.

Il Presidente
Dott. Vincenzo Carbone

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ULTIMA ORA

PRENDE IL CANONE, EVADE IL FISCO VIALE MAZZINI NEL MIRINO DELLA FINANZA

■ Sul tavolo dei consiglieri di amministrazione della Rai da tempo è arrivato un dossier corposo che è subito stato soprannominato il dossier "Evasione". Al suo interno un lungo elenco. Non è quello dei cittadini che non pagano il canone. È l'elenco delle società di viale Mazzini che hanno un guaio e anche qualcosa di più con il fisco: verbali di ispezioni della Guardia di Finanza, cartelle esattoriali, contestazioni della Agenzia delle Entrate su ogni tipo di tassa, dall'Iva all'Irap che si ritiene non onorata dalle aziende di viale Mazzini. Un dossier assai delicato, perché è assai difficile tuonare contro la presunta evasione fiscale dei cittadini se poi i primi a farlo sono i vertici dell'azienda. Lo comprendono bene sia il presidente Paolo Garimberti che oggi si indigna e sconcerta per la campagna anti-canone, sia consiglieri di amministrazione come Angelo Maria Petroni che ha lanciato la sua proposta per inserire il canone nella bolletta elettrica o come Nino Rizzo Nervo che oggi chiede l'intervento dell'antitrust contro Libero che invita i tele-utenti a disdettare legalmente il canone Rai.
Guai con il fisco ce ne sono un po' dappertutto nella galassia di viale Mazzini, ma sono tre le società entrate più di altre nel mirino di fiamme gialle ed Agenzia delle Entrate: Rai Trade, Sipra e il gruppo Rai cinema- 01 Distribution. In questa ultima società, che ha il compito di portare nelle sale italiane i film prodotti dalla Rai, la Guardia di Finanza ha soggiornato per tre mesi alla fine dello scorso anno elevando un lungo verbale di contestazioni che per lungo tempo è stato esaminato anche dai migliori fiscalisti della capogruppo. Ad aprile 2008 è invece partita una verifica fiscale a rai Trade- la società che commercializza tutti i diritti televisivi di viale Mazzini, da parte della Agenzia delle Entrate che alla fine ha portato a una contestazione formale per 1,2 milioni di Iva che non si poteva detrarre come è stato fatto. La decisione è stata naturalmente impugnata dalla Rai come si fa in questi casi e si è aperto così un lungo contenzioso che avrà tutti i suoi gradi di giudizio.
Più pesanti e ripetute invece le ispezioni alla Sipra, tanto è che alla Agenzia delle Entrate c'è proprio un dossier sulle poste della pubblicità raccolta dalla televisione di Stato. Tutte originate da una lunga ispezione della Guardia di Finanza avvenuta nel 2007. Sono derivati- secondo la dizione tecnica- un atto di contestazione e tre avvisi di accertamento. Il primo che è al secondo grado di giudizio, comporta sanzioni per alcune irregolarità amministrative per un totale di 384.354 euro. Anche uno degli avvisi di accertamento è al secondo grado, e il primo è già stato favorevole alla Rai. Ma è una contesa da poco: 1.593 euro di evasione di imposta di bollo, con tanto di sanzioni ed interessi. Poco più di una multa non pagata.
Più seri gli altri due avvisi di accertamento che in entrambi i casi riguardano imposte evase su Irpeg, Irap e Iva negli anni 2002 e 2003 per circa 2,3 milioni di euro comprensivi di sanzioni e interessi all'anno. Sull'accertamento 2002 c'è già stata una sentenza di primo grado, sfavorevole alla Rai durante il 2008 presso la commissione tributaria provinciale di Torino, che ha condannato Sipra anche al pagamento dello spese.
Non è solo un problema di qualche società sfuggita al controllo, perché da questo anno la Rai ha optato per risparmiare non poco in tasse per il consolidato fiscale, e quindi i guai con fiamme gialle ed Entrate in qualsiasi punto della galassia diventano responsabilità diretta di viale Mazzini. E un tema politico delicato in queste ore, perché avendo gli ispettori del fisco alle calcagna che contestano qualcosa come 10 milioni di euro evasi (circa 20 miliardi di vecchie lire) con ogni tipo di marachella, è assai più imbarazzante fare la vice grossa con i cittadini che evadonoil canone. Quei 10 milioni di euro che il fisco vorrebbe dal gruppo Rai infatti sono pari al canone pagato in un anno da 93.023 italiani. È un po' come se una città di provincia come Pistoia (90 mila abitanti) e qualche comune limitrofo dall'oggi al domani decidessero la secessione televisiva smettendo di pagare la tassa Michele Santoro oltretutto a chi - come la Rai- la stessa tassa non paga allo Stato.
Ma tranquilli, perché i moduli per la disdetta dal canone suggeriti da Libero non fanno evadere nessuno: è legale. Illegale è invece non versare Iva, Irpeg e Irap dovute. Come si ritiene abbia fatto la Rai.

Franco Bechis (www.libero.it)

Il preavviso di fermo amministrativo non é atto autonomamente impugnabile

Corte di Cassazione - sentenza n. 8890 del 14/04/2009 - La comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex Legge 689/1981 art. 23, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SETTIMJ Giovanni, Presidente
- Dott. MIGLIUCCI Emilio, Consigliere
- Dott. PARZIALE Ippolisto, Consigliere
- Dott. D'ASCOLA Pasquale, rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo, Consigliere

ha pronunciato la seguente **Sentenza**
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell'avvocato MIELE NAZZARENO, rappresentata e difesa dall'avvocato SENESE FRANCESCO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente **Contro**
GEST LINE SPA;
intimata
avverso la sentenza n. 32 97/2 005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA dell'1.9.05, depositata il 14/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2008 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritta dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., comma 2, per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da M.A. avverso la Gest Line spa, concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli. Accoglieva l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo.
Morra ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell'art. 100 c.p.c.. Gest Line è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell'appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.
L'avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte.
Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla qualificazione dell'azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata (Cass 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell'opposizione all'esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SU 14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore la sospensione dell'esecuzione, facendo comunque cenno al procedimento esecutivo.
L'azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell'amministrazione nascenti da "alcune cartelle esattoriali". Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o L. n. 689 del 1981, ex art. 23 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relazione all'importo - 579,22 Euro - portato dalle cartelle.
Quest'ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n. 40 del 2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.
In relazione alla pretesa configurabile con l'azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l'interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effet-

ti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (cd. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poichè il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile L. n. 689 del 1981, ex art. 23, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ" (Cass 20301/08). L'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2009

LO SPIGOLATORE

I causidici della Roma imperiale

a cura di Salvatore Gallo

Nell'età imperiale, quando l'ufficio dell'avvocato, venne perdendo quel carattere di alta funzione pubblica che aveva un tempo, accanto ai grandi avvocati cominciarono a pullulare certi patrocinatori da strapazzo a disposizione di tutti, detti causidici, mestieranti avidi e volgari.

Verbosi, gesticolanti, inconcludenti, vanesi, di una causa piccina facevano un affare di stato. Marziale racconta che un cliente, stordito da quel fiume di parole tenta di richiamare alla realtà il suo difensore: "Non si tratta né di violenza, né di omicidio, né di veneficio, oggetto della mia lite sono tre caprette. Io sostengo che il mio vicino me le ha rubate, e il giudice vuole che glielo provi. Tu parli di Canne, della guerra mitridatica, della furiosa guerra contro i Cartaginesi spergiuri; tiri in ballo Silla, Mario, Mucio, e fai la voce grossa, accompagnando i discorsi con grandi smanacciate: ma insomma, Postumo, parla delle tre caprette!".

Avevano i più la loro clientela di poveracci i quali non potendo ricorrere all'avvocatone, ricorrevano all'avvocatuccio; lo pagavano male e solo quando ricorreva la festa dei Saturnali, e tutti, come voleva l'uso, si scambiavano doni o si ricordavano con quale regalo a chi era più di loro. "I Saturnali hanno fatto ricco Sabello", dice Marziale, il malignissimo Marziale, e ci fa la lista di quei regali. "Mezzo moggio di farro e mezzo di fave, una libbra e mezzo di pepe e d'incenso, una salsiccia e una tocco di carne secca; e bulbi, e chiocciole, e cacio; e poi una cestella piena d'ulive, un assortimento di sette pezzi per la cucina e una tovagliolo col bordo colorato". Questa, certo, è una malvagia caricatura; ma dietro la caricatura di Sabello noi intravediamo il piccolo causidico di Roma che attende a gloria i Saturnali; attende i clienti coi doni; e i doni che riceve, miseri doni sempre, gli servono a scialare un po', a darsi delle arie e a farsi propaganda.

Da "La Vita Romana" di E. Paolo, ediz. RAI 1954, pagg. 53-54

Rimozione di un veicolo da area affidata a società privata

Nel caso di specie, un Condominio incaricava una società privata di rimuovere dal portico condominiale un ciclomotore abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione "divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Il proprietario del veicolo adiva il Giudice di Pace di Bologna, il quale rigettava la domanda costringendo lo stesso a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace:"La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell'art. 2043 c.c, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all'uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Corte di Cassazione n° 196 - rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale affidata a società privata - legittimità - risarcimento danni - 09.01.2007. -

Composta dagli Ill.mi Sigg, ri Magistrati:
- Dott. Gaetano FIDUCCIA, Presidente
- Dott. Francesco TRIFONE, Consigliere
- Dott. Giovanni FEDERICO, Consigliere
- Dott. Nino FICO - Rei, Consigliere
- Dott. Raffaele FRASCA, Consigliere

ha pronunciato la seguente **Sentenza**
sul ricorso proposto da: Fo.Ro., nella qualità di legale rappresentante della Unione Bo.Se. s. n. c. (Ub.), elettivamente domiciliata in Ro. Lu.Fl.n.(...) in presso lo studio dell'avvocato Gi.Gr., difeso dall'avvocato Fa.Qu. giusta delega in atti; ricorrente
contro Ce.So..St. DI Mi.De. & C. Sa., elettivamente domiciliato in Ro. Lu.Ar.Da.Br. 9, presso lo studio dell'avvocato Ar.Le., che lo difenda unitamente all'avvocato Ba.Bu., giusta delega in atti; controricorrente
avverso la sentenza n. 2761/02 del Giudice di pace di Bologna, emessa il 20/8/2002, depositata il 23/09/02; RG. 1046/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO; udito l'Avvocato Fa.Gu.;
udito l'Avvocato Ba.Bu.;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
In esecuzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con il Condominio di via Fa., Bo., il Centro Soccorso stradale (CSS) di Mi.De. e C. s. a. s. ha rimosso dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà dell'Unione Bo.Se. s. n. e. t ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Ro.Fo., legale rappresentante della società proprietaria del ciclomotore, ha ritirato il mezzo, pagando la somma di lire 130,000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e, deducendo l'illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall'autorità amministrativa all'uopo preposta, ha adito il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.
Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo legittima la rimozione del veicolo, per avere il CSS, operando su incarico del condominio, fatto valere il diritto del medesimo alla rimozione più rapida possibile della molestia al possesso e al godimento del portico, costituita dalla presenza del ciclomotore ivi abusivamente parcheggiato, e giustificato il pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia da parte del proprietario del mezzo in quanto causate dal di lui fatto illecito, ex art. 2043 c.c. Avverso la decisione il Fo., nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il CSS ha resistito con controricorso, anch'esso f illustrato da memoria.

Motivi della decisione
Con i primi tre motivi (violazione degli artt. 97, 42, 41 e 23 Cost., nonché apparenza e perplessità della 3 motivazione), da trattare congiuntamente perché intimamente con-

nessi, il ricorrente ha dedotto che il portico, anche se di proprietà privata, in quanto gravato da passaggio pubblico pedonale è soggetto alla disciplina del codice della strada e pertanto il privato non ha alcun potere dì accertare violazioni, rimuovere veicoli e applicare sanzioni pecuniarie, spettando tali poteri, tutti di carattere pubblicistico, esclusivamente agli organi di polizia ai sensi dell'art. 12 dello stesso codice, e che il giudice di pace, nel ritenere legittimo l'esercizio di tali poteri da parte del CSS e dovute le spese a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'abusivo parcheggio del ciclomotore nell'area del portico, è incorso nella violazione delle norme richiamate e nel denunziato vizio di motivazione.
Le censure sono inammissibili.
La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni in materia di circolazione stradale e di applicare sanzioni pecuniarie ovvero sanzioni amministrative accessorie, costituenti espletamento di servizi di polizia stradale, riservati ai soggetti indicati nell'art. 12 del codice della strada. Ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell'art. 2043 ce, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all'uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore.
Le censure, pertanto, non solo non investono in nulla le rationes decidendi, ma, sotto il profilo o pretesto della violazione di norme costituzionali e di un'apparente o perplessa motivazione, prospettano violazioni di leggi, in particolare del codice della strada, escluse dall'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p. c Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, infatti, oggetto di doglianza non sono le rationes decidendi o la loro identificazione, ma l'attribuzione al privato dì poteri di polizia stradale e il mancato preventivo accertamento del fatto illecito e del danno giustificativi del pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia del ciclomotore.
Col quarto motivo (violazione dei principi in materia di autotutela) il ricorrente ha dedotto che le ipotesi di autotutela sono tassativamente previste, sicché non è configurabile nel nostro ordinamento, per il carattere eccezionale di tali ipotesi, la possibilità di farvi ricorso al di fuori dì esse, anche se si tratti di possesso.
La censura è infondata.
Il c.d. principio dell'autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente {in continenti), cioè mentre dura l'offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo spoliator la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), consacrato nel diritto romano e nel diritto canonico, espressamente codificato nel codice civile germanico e in quello svizzero, contenuto in una norma del progetto preliminare del nostro codice civile, non riprodotta nel testo definitivo del codice perché ritenuta superflua, trova ingresso nel nostro diritto come principio di ragione naturale, prima ancora che giuridica, siccome riconosciuto da autorevole dottrina, nonché espressamente individuato da specifici arresti di questa Corte (Cass. 31 luglio 1947, n. 1332, Cass. 24 aprile 1954, n. 1267; Cass. 8 novembre 1958, n. 3660; Cass. 22 febbraio 1963, n. 431).
Il ricorso va dunque respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

GIUSTIZIA DI PACE ULTIMA ORA

CONDONO, MULTE PER 5 MILIONI NEL PRIMO MESE DI ECOPASS

(...) con cui il Comune cerca di riprendersi in carico aree verdi, consentendo ai privati di spostare il proprio indice volumetrico in altre zone in cambio della cessione dei terreni. Ma l'incontro tra Letizia Moratti, Ignazio La Russa, Guido Podestà, Maurizio Lupi, Luigi Casero e Riccardo De Corato servirà anche a trovare una linea sul condono per le multe del 2004 e quelle elevate nella fase di avvio di Ecopass. Specie in vista della riunione che si terrà qualche ora dopo tra i gruppi consiliari e l'assessore al Bilancio Giacomo Beretta, per trovare una soluzione allo scontro aperto da un paio di settimane su questo tema. Il sindaco ha già espresso chiaramente la propria posizione: si è detta «personalmente contraria» alla sanatoria per le sanzioni del 2004 (concessa invece da Roma), anche se si è rimessa al confronto con i partiti prima della decisione finale. Sull'ipotesi di cancellare quelle del primo mese di Ecopass, ha ammesso invece che «se da parte del Comune ci sono stati errori o mancanze, legate a un progetto appena avviato, è giusto che venga preso in considerazione e che non vengano pagate le multe». Una battaglia che la Lega porta avanti da mesi, anche a fronte della valanga di ricorsi che stanno mettendo in difficoltà pure i giudici di pace. L'assessore Beretta ha stimato che nel primo mese di ticket, a gennaio 2008 (l'unico per cui potrebbe scattare la sanatoria), le telecamere avevano «scattato» multe per un totale di 5 milioni di euro, «c'è chi è passato anche venti giorni di seguito senza accorgersi del divieto, tant'è che già da febbraio il numero delle sanzioni si è ridotto notevolmente». E anticipa che la segreteria generale sta studiando anche «se c'è la possibilità giuridica, per chi ha già pagato le sanzioni, di riavere indietro i soldi». Se passasse la sanatoria per le multe del 2004, il Bilancio aveva espresso nei giorni scorsi il rischio di perdita. Si parla di circa 450mila cartelle esattoriali, per un totale di 24 milioni non pagati. Ma col condono la stima di recupero si aggira intorno ai 5-10 milioni, contro i 12 attesi entro fine anno senza la cancellazione delle more. Numeri che però lasciano perplessi i consiglieri del Pdl, che oggi torneranno alla carica. «Troveremo una linea comune - precisa il capogruppo del Pdl Giulio Gallera - ma se passa il condono per Ecopass c'è una forte richiesta di adottare lo stesso atteggiamento per le multe del 2004». Idem il vice capogruppo Carlo Fidanza: «Se si concede sul ticket, come avevamo chiesto a suo tempo e ci dissero che non era possibile, insistiamo che si faccia anche per le vecchie multe. Non si usino due pesi e due misure». Sulla linea del sindaco la Lega: «No al condono indiscriminato, sì a quello selettivo», dice il capogruppo Matteo Salvini.

Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni subiti a seguito di un reato commesso da un minore

Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni subiti a seguito di un reato commesso da un minore d'età. In particolare, secondo la Corte, l'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente. Pertanto, i genitori sono tenuti al risarcimento del relativo danno, allorché risulti che essi siano responsabili di gravi carenze educative.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 28 AGOSTO 2009, N. 18804

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 27 marzo 1992 F.I. e L.N., G.R., M.R. e G.I. hanno convenuto davanti al Tribunale di Siracusa A.L. e D.G.C., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore I.L., chiedendo il risarcimento dei danni per la morte del rispettivo figlio e fratello, Fi.In., ucciso da I.L. nel corso di una lite. Hanno chiesto altresì la convalida del sequestro conservativo dei beni dei convenuti, ottenuto prima della causa. I convenuti hanno resistito alla domanda, contestando la responsabilità.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha respinto con sentenza parziale la domanda di convalida del sequestro, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il processo è stato poi interrotto e riassunto a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di L.I. Con sentenza definitiva 21 marzo 2001 il Tribunale, previa separazione delle domande proposte contro I.L., a causa di un vizio della notifica dell'atto di riassunzione, ha condannato A.L. e C.D.G., in via fra loro solidale, a pagare Lire 250 milioni ciascuno ai coniugi I., e Lire 50 milioni ad ognuna delle tre sorelle.

Proposto appello principale dai coniugi L. e incidentale dagli I., con sentenza 22 settembre-16 ottobre 2004, n. 995 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma, ha ridotto ad Euro 77.500,00 la somma spettante ad ognuno dei genitori della vittima, e ad Euro 20.660,00 la somma spettante a ciascuna delle sorelle, oltre agli interessi ed oltre ai due terzi delle spese dell'intero giudizio. Ha altresì convalidato il sequestro conservativo.

Con atto notificato a mezzo posta il 12 gennaio 2005 A.L. e C.D.G. propongono tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli intimati, i quali propongono due motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2. - Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, perché generiche e tali da demandare ai testi giudizi e valutazioni, le prove testimoniali da essi dedotte a dimostrazione di avere impartito al minore una sana e corretta educazione. A loro avviso le prove avrebbero dovuto essere ammesse, considerato anche il prestigio dei testimoni indicati, fra i quali figurano la suora che aveva seguito l'educazione religiosa del ragazzo e stimati colleghi dei ricorrenti, che avevano sempre frequentato la famiglia.

Lamentano poi che la Corte di appello abbia loro imputato la responsabilità per il comportamento del figlio sulla base di fatti successivi al raggiungimento della maggiore età da parte di lui, fra cui i comportamenti descritti nella relazione redatta dai responsabili della Casa del Sorriso, dove I.L. era stato accolto dopo il reato; senza tenere conto che I.L. aveva diciassette anni e mezzo, al momento del fatto, e che la responsabilità dei genitori si affievolisce via via che il figlio si avvicina alla maggiore età; che abbia imputato a loro negligenza il fatto che I.L. non avesse completato l'obbligo scolastico, mentre ciò dipendeva dal fatto che il ragazzo era stato avviato al lavoro presso il mobilificio di famiglia fin da giovanissimo ed ivi collaborava con i genitori.

3. - Con il secondo motivo deducono ancora vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che la sentenza penale ha riconosciuto a I.L. l'attenuante della provocazione, per avere egli agito in un incontrollabile impulso d'ira determinato dal comportamento della vittima. Ed invero Fi.In., omosessuale, da tempo importunava L.I. con profferte amorose, minacciando in caso di rifiuto di diffondere la voce che era anch'egli omosessuale, ed in particolare di dirlo alla ragazza di lui; con allusioni al fatto che correva voce che l'I. avesse avuto in passato una relazione con il padre di I.L. Rilevano i ricorrenti che uno scatto d'ira suscitato dall'altrui provocazione, in un giovane vicino alla maggiore età e lontano dal controllo dei genitori, non può essere imputato a responsabilità educative, ma esclusivamente ai comportamenti dell'autore e della vittima dell'illecito. Né troverebbero riscontro nelle prove acquisite agli atti gli episodi di comportamento arrogante, erroneamente attribuiti a L.I. dopo il delitto.

4. - I due motivi - che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi - non sono fondati.

Le censure attengono alla valutazione dei fatti e delle prove in base ai quali la Corte di appello ha ritenuto di dovere imputare ai genitori la responsabilità per il delitto compiuto dal figlio Fi.In.: responsabilità che vanno ravvisate non in un difetto di vigilanza, data l'età del figlio, ma nell'inadempimento

dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l'equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. Trattasi di valutazioni del giudice di merito non suscettibili di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, da ravvisare nell'eventuale incoerenza od illogicità dell'iter logico in base al quale il giudice è pervenuto al suo convincimento, o nel manifesto contrasto fra i dati di fatto posti a fondamento della decisione e le risultanze probatorie acquisite agli atti. La sentenza impugnata non presenta alcun vizio di tal genere. Appare logica e congruente la decisione di non ammettere le prove dedotte dai ricorrenti, prove articolate in capitoli che appaiono effettivamente generici, in quanto demandano ai testi giudizi e valutazioni, senza specificare i fatti che sarebbero idonei a giustificare quei giudizi. Né la qualità o il prestigio dei testimoni può valere a sanare l'erronea formulazione dei capitoli di prova.
Vero è poi che il minore era vicino ai diciotto anni, ma ciò non esclude che il suo comportamento abbia manifestato un fallimento educativo, quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente: reazioni che peraltro sembrano avere tratto origine proprio da comportamenti dei genitori, ed in particolare del padre, che - unitamente all'atteggiarsi del contesto sociale in cui la famiglia si trovava a vivere - hanno probabilmente ferito la sensibilità del minore nelle sue corde più profonde e meno controllabili.
La Corte di appello ha giustamente rilevato che, di fronte alle dicerie sulle sue frequentazioni omosessuali con la vittima, il padre di I.L. non chiarì mai la propria situazione con il figlio, ma lo lasciò in balia delle maldicenze, che tanto nefasta influenza possono esercitare sulla personalità ancora fragile di un minorenne. Questo è probabilmente il punto centrale della vicenda. L'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente.
I.L. è stato lasciato praticamente solo di fronte alle provocazioni della vittima e dell'ambiente, in relazione a comportamenti, veri o presunti, di un genitore, in relazione ai quali si è trovato indifeso. Donde la reazione di ribellione e di violenza.
Proprio con l'avvicinarsi dell'età maggiore - allorché acquista la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura - il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato: soprattutto in relazione a vicende, presenti e passate, quali quelle in esame. Neppure è suscettibile di censura il giudizio della Corte di appello, nella parte in cui ha addebitato ai genitori il fatto di non avere indotto il figlio a completare la scuola dell'obbligo. Trattasi di comportamento che - pur se motivato dalle migliori intenzioni - ha privato il giovane dell'apporto di socializzazione, amicizie, ampliamento dei riferimenti culturali oltre il contesto familiare e di paese, che bene o male la scuola favorisce.
5. - Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per totale carenza o illogicità della motivazione sulla quantificazione dei danni morali, i ricorrenti lamentano che tali danni siano stati liquidati in importi rilevanti e non giustificati, senza tenere conto della provocazione da parte della vittima, che dovrebbe invece comportare un'attenuazione del risarcimento, ai sensi degli art. 62 c.p., 1227 e 2046 c.c.
5.1. - Il motivo va esaminato congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale, che muove alla sentenza impugnata una censura uguale ed opposta, cioè quella di avere ingiustificatamente ridotto le somme liquidate dal Tribunale in risarcimento dei danni morali, senza considerare che non vi è prezzo che possa ripagare la vita di un figlio.
5.2. - Entrambi i motivi debbono essere rigettati.
La Corte di appello ha proceduto alla liquidazione dei danni morali con implicito riferimento alla motivazione del Tribunale, che ha fatto propria, ritenendo tuttavia di dovere equitativamente apportare una riduzione agli importi liquidati.
Trattasi di valutazione non suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità, in relazione alla quale i ricorrenti prospettano censure del tutto generiche, che attengono essenzialmente al merito della decisione e che pertanto sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza impugnata, sotto il profilo dei vizi di motivazione. Il richiamo dei ricorrenti principali alla provocazione non è in termini. La provocazione attiene all'elemento soggettivo del reato - di cui attenua la gravità, giustificando una riduzione della pena - ma è in linea di principio irrilevante in ordine all'accertamento del nesso causale fra illecito e danno e dell'entità dei danni. Sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 2046 e 1227 c.c., richiamati dai ricorrenti. Vero è che, ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali, il giudice può tenere conto - fra le molteplici circostanze rilevanti ai fini della valutazione equitativa - anche della gravità dell'offesa e dell'intensità dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, sicché l'omessa considerazione della provocazione potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della violazione dell'art. 2059 c.c.
La sentenza impugnata, tuttavia, ha effettivamente ridotto le somme liquidate dal Tribunale in risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione alle censure proposte in appello dai ricorrenti ed, avendo (inevitabilmente) dovuto procedere alla quantificazione dei danni con valutazione equitativa, la decisione non è suscettibile di censura, non sussistendo parametri precisi a cui commisurare l'entità della riduzione applicabile in relazione alle varie peculiarità della fattispecie, ivi inclusa la provocazione.
6. - Con il primo motivo del ricorso incidentale gli I. lamentano violazione dell'art. 132 c.p.c. e difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha loro negato il risarcimento dei danni patrimoniali, per il fatto che la vittima, vivendo fuori casa, non contribuiva al mantenimento dei genitori. Assumono che il ragazzo aveva intrapreso una promettente carriera nel settore della moda ed avrebbe realizzato cospicui guadagni, con i quali avrebbe certamente provveduto anche ai loro bisogni, sebbene non coabitasse con loro.
6.1. - Il motivo deve essere rigettato.
Le doglianze sono generiche e non prospettano alcuna circostanza, la cui prova sarebbe acquisita agli atti, idonea a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni patrimoniali, che la Corte di appello avrebbe ingiustamente disatteso.Al contrario, la sentenza impugnata ha rilevato nella motivazione che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell'entità dei loro redditi e della loro necessità di poter contare sugli introiti del figlio e sul contributo di lui al loro mantenimento.
Giustamente, pertanto, la domanda è stata rigettata.
7. - Il secondo motivo, con cui i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato parte delle spese processuali, anziché porle interamente a carico dei L., è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivazione, sia perché il giudice di merito può disporre a sua discrezione la parziale o totale compensazione delle spese, incontrando come unico limite il divieto di condannare al pagamento la parte vittoriosa (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2008, n. 406).
8. - Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.
9. - Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Viaggi cd. “tutto compreso” e risarcimento del “danno da vacanza rovinata”

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, rigettando il ricorso presentato da un tour operetor, ha confermato la sentenza di accoglimento emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma e ribadita in appello dal Tribunale, in materia di viaggi cd. “tutto compreso” e risarcimento del “danno da vacanza rovinata”. La Suprema Corte ha, tra l’altro, affrontato la problematica relativa all’esonero del professionista dalla responsabilità, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Corte di Cassazione n° 10651/08 – viaggi “tutto compreso” – responsabilità del tour operetor – 24.04.08.

Svolgimento del processo

F.A. e C.G. agivano in giudizio nei confronti della s.p.a. "I Viaggi del V. " deducendo di aver acquistato un soggiorno "tutto compreso" nell’isola di Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico "V. ".

La vacanza era stata compromessa dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera.

Gli attori lamentavano la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e chiedevano di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della società convenuta.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 647/00, accoglieva la domanda liquidando, in favore degli attori, il danno nella complessiva somma per entrambi di L. 1.400.000, pari alla metà del costo della vacanza.

Proponeva appello la società "I Viaggi del V. " e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 548 9/03, confermava la decisione del Giudice di pace.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della V. secondo la formula del pacchetto turistico "tutto compreso" (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilità del mare avevano comportato l’impossibilità per l’organizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione.

Riteneva infatti il giudice dell’appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, applicava il D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 12, comma 4, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio "tutto compreso" non può essere effettuata, l’organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Nella specie il Tribunale ha riscontrato che l’operatore turistico non aveva adempiuto all’obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative nè aveva offerto una parziale restituzione del prezzo.

Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre per cassazione con due motivi la spa I Viaggi del V. . Si difendono con controricorso e depositando memoria ex art. 378 c.p.c.. F.A. e C.G.. Motivi della decisione

In primo luogo va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ex artt. 365 e 83 c.p.c., proposta da parte dei controricorrenti con riferimento all’autentica della procura effettuata da un avvocato non cassazionista.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sezione 2^ n. 23994 del 27 dicembre 2004, Rv. 578501) ha chiarito che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", sia perchè tale nullità non è comminata dalla legge, sia perchè detta formalità non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata.

Con il primo motivo di ricorso la società "I viaggi del V. " lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, che prevede l’esonero del professionista dalla responsabilità di cui agli artt. 15 e 16 del decreto, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. Peraltro nella specie la ricorrente conte-

sta che vi sia stata esecuzione parziale del contratto dato che i signori C. e F. hanno usufruito comunque, oltre al viaggio, dell'alloggio, del vitto e dei servizi accessori.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si rileva in particolare che la sentenza impugnata si contraddice laddove pur riconoscendo il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento non ne trae le logiche conseguenze. Per altro verso rileva la ricorrente che non sono state valutate le circostanze per cui i sigg.ri C. e F. non hanno presentato nel corso del soggiorno alcuna lamentela e sono stati i soli clienti che, relativamente al periodo in questione, hanno proposto un'azione risarcitoria.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica e giuridica. Come è stato messo in evidenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, il viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" (o, con espressione più generale, lo "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall'utente (si veda in particolare Cassazione civile sezione 3^, n. 16315 del 24 febbraio 2001, Rv. 598453).
Si è parlato nella letteratura di commercializzazione in sé della vacanza, esprimendo, in tal modo, il rilievo causale che assume il bene immateriale della vacanza definita dall'insieme degli elementi che consentono all'utente di godere di un periodo di riposo e di svago orientato su una precisa formula proposta dall'organizzatore del viaggio. A tale ricostruzione della causa contrattuale si è pervenuti in considerazione della ratio della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalità di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dall'operatore turistico e di consentirgli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti l'offerta si rendano indisponibili sia prima che dopo lai partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 82 a 100), assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l'opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico.
Di particolare rilievo, sotto questo profilo, quanto previsto dall'art. 91 del codice del consumo per l'ipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita. In tale ipotesi dell'art. 91, comma 4, prevede che l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Il comma successivo prevede poi che, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
La controversia in esame pone alcuni problemi interpretativi concernenti specificamente le disposizioni citate contenute nell'art. 91. In primo luogo va chiarita con riferimento a tale disposizione l'estensione del concetto di servizi che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell'organizzatore di viaggi. In secondo luogo ci si deve chiedere se il comportamento, cui l'imprenditore è tenuto in base alla norma in discussione, presupponga che l'impossibilità di fornire, dopo la partenza, i servizi costituenti parte essenziale della prestazione derivi solo da fatto ascrivibile all'imprenditore stesso. Infine deve valutarsi se l'imprenditore sia esente dall'osservanza delle prescrizioni della norma in esame qualora l'impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascrivibile a un terzo che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità.
Quanto al primo punto deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente posto la questione interpretativa che caratterizza la presente controversia rilevando che sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico tuttavia è evidente che essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico. Da questa logica considerazione deriva che è eccessivamente restrittiva una lettura dell'espressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dall'attività e dalla struttura imprenditoriale dell'organizzatore del viaggio. In ogni caso è eccessivamente restrittivo, se si tiene conto della descritta ratio ispiratrice della direttiva comunitaria, un campo di applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo, e attualmente dell'art. 91 del codice del consumo, limitato alle sole ipotesi in cui l'esecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del tour operator. Se, per esempio, si considera l'ipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa località costituirà, oggettivamente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui l'organizzatore dovrà comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati.
Deve ritenersi quindi logica e coerente alla ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator.
Il metro di valutazione per l'applicazione della norma deve essere quindi quello dell'utente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico sicchè la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l'organizzazione e la struttura

ricettiva dell'organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore.
Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell'isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perchè strettamente connesso all'ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno. Sotto questo aspetto la motivazione del giudice di merito appare dunque congrua e conforme a una lettura della norma che tenga conto di quella rilevanza causale che la vacanza assume nel c.d. travel package. Senza che sia possibile attribuire alcun vizio, di insufficienza o incongruenza, alla motivazione che non ha tenuto conto né dei mancati reclami immediati degli odierni controricorrenti, né della mancata proposizione di azioni giudiziali da parte degli altri soggiornanti.
Il disposto dell'art. 91 del codice del consumo non autorizza certo a prefigurare una sorta di acquiescenza del consumatore alla mancata attivazione dell'organizzatore tale da giustificarla e renderla non sanzionabile.
La risposta al primo quesito che ci si è posti rende più agevole quelle ai due quesiti successivi. Infatti tali risposte sono coerenti alla prima se si ha come punto di orientamento nell'interpretazione della disciplina comunitaria la sua funzione ispiratrice primaria.
Quella di tutelare il godimento di un bene (la vacanza) che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Sicché il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza fra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator. Ovviamente quest'ultimo non potrà garantire, per esempio, la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza ma sarà tenuto a garantire i servizi che almeno teoricamente possono attribuire quel piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dell'offerta commerciale dell'organizzatore e, per quanto si è detto in precedenza, sarà tenuto ad adoperarsi quando il presupposto di utilizzabilità dei servizi sia venuto a mancare. In questa prospettiva non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator. Quest'ultimo assume infatti un obbligazione di risultato (cfr.Cassazione Sez. 3^, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere. Il legislatore comunitario e nazionale hanno ovviamente limitato questa responsabilità del tour operator per renderla compatibile con il carattere economico della sua attività. In questa prospettiva opera già l'opzione, prevista dell'art. 91 del codice del consumo, comma 4, fra la offerta di servizi alternativi o quella del rimborso della differenza fra prestazione originariamente prevista e prestazione effettuata. In questa prospettiva va letto anche l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96 del codice del consumo (che riproduce il testo del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17).
Tale esonero di responsabilità non si riferisce però alla prestazione di servizi alternativi o agli obblighi del tour operator (previsti dall'art. 91 per le ipotesi di modifiche delle condizioni contrattuali), come pretenderebbe la società ricorrente, ma si riferisce invece alla responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (responsabilità disciplinata dagli artt. 94 - 95 del codice del consumo).
Ne risulta quindi che la causa dell'inadempimento, o inesatto adempimento, delle prestazioni previste nel pacchetto turistico resta indifferente, se si ha riguardo agli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 91 del codice del consumo.
Al contrario il tour operator non sarà responsabile per i danni ascrivibili all'inadempimento o inesatto adempimento qualora dimostri la sussistenza delle condizioni per l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96. Una estensione della disciplina dell'esonero agli obblighi derivanti dall'art. 91, deve invece escludersi oltre che per ragioni testuali anche per l'evidente contrasto che si verificherebbe con la ratio della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede come fine istituzionale dell'Unione un elevato livello di tutela dei consumatori.
Tale elevato livello di tutela consiste proprio, nella specie, nell'irrilevanza della causa del venir meno delle condizioni di utilizzabilità dei servizi previsti nel contratto di soggiorno tutto compreso e ciò al fine di impedire che eventi estranei alla responsabilità del consumatore e del tour operator comportino l'esonero di responsabilità di quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 91 del codice del consumo. Esonero che comporterebbe una ripartizione del rischio per gli eventi esterni alle specifiche prestazioni delle parti a totale carico del consumatore.
Con l'adempimento di tali obblighi il legislatore ha invece previsto una serie di meccanismi che possono qualificarsi come strumenti di riequilibrio della sinallagmaticità del contratto e di tutela dell'effettività di una prestazione avente un rilevante valore immateriale per il consumatore.
La finalità e l'operatività stessa di tali strumenti è quindi intrinsecamente incompatibile con la valutazione della responsabilità del tour operator per la causazione di quei fattori esterni che comportano l'inutilizzabilità o la ridotta utilizzabilità dei suoi servizi.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, con spese generali e accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008

Giustizia di Pace ultima ora

IMMIGRAZIONE, MARONI CONTRO I MAGISTRATI "APPLICATE LA LEGGE". "NO, LA INTERPRETIAMO"

Il ministro dell'Interno: "La legge contro la clandestinità è chiara. I giudici devono metterla in pratica" Anm si ribella: "Liberi di tradurre le leggi secondo Costituzione". Il Pd: "Rispetti l'autonomia"

Milano - Roberto Maroni attacca ancora una volta i giudici accusandoli di non decidere sanzioni a carico degli immigrati clandestini. Nonostante la legge varata dal governo lo preveda. "La legge sulla clandestinità è chiara, la capisce anche un bambino di sei anni. Non possiamo accettare che i magistrati la interpretino in un modo o in un altro" dice il ministro dell'Interno alla festa del PdL a Milano. E invita il Csm ad intervenire "oppure devono farlo altri giudici: non applicare la legge è un reato".
Ma le toghe non ci stanno e il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara risponde secco al ministro dell'Interno: "I magistrati devono essere liberi di applicare e interpretare le leggi secondo Costituzione. Questa non è disapplicazione. Ad essere inaccettabili sono le parole del ministro".
Una replica arriva anche da Mauro Volpi, consigliere laico di centrosinistra del Consiglio superiore della magistratura: "Non compete al Csm intervenire sulle libera interpretazione della legge. Competenti sarebbero il Guardasigilli o il procuratore generale di Cassazione".
Entrato in vigore l'8 agosto scorso, il reato di clandestinità per gli immigrati irregolari prevede una sorta di processo per direttissima davanti ai giudici di pace che possono condannare l'extracomunitario al carcere e a pagare un'ammenda tra i 5 e i 10.000 euro commutabili in anni di espulsione dal territorio italiano.
Ma attorno all'applicazione della norma da più parti si sono alzate aspre critiche che non hanno escluso neppure il mondo giudiziario, preoccupato che l'introduzione del reato potrebbe ingolfare gli uffici e non solo. Dalla procura di Bologna è stato avanzato il dubbio che la norma possa essere addirittura incostituzionale.
Dal mondo politico le repliche alle dichiarazioni del ministro dell'Interno non si sono fatte attendere. Il vicepresidente dei deputati del Pd Gianclaudio Bressa, ricorda "il giudizio negativo delle Nazioni Unite, della Chiesa e delle associazioni umanitarie sulla disumanità delle politiche sull'immigrazione della destra italiana". E il vicepresidente della Camera Rosy Bindi ironizza: "Ogni studente del primo anno di legge sa che qualunque legge per essere applicata va interpretata.
Forse l'avvocato Maroni è da troppo tempo lontano dai banchi dell'Università e da un'aula di tribunale. Maroni ricordi che la magistratura è autonoma e indipendente".

(La Repubblica.it)

REATO DI CLANDESTINITÀ, ECCO I NODI

Il Procuratore: se c'è l'irreperibilità condanne inefficaci

■ E' DURATO dieci minuti soltanto e poi è stato rinviato al 17 novembre il primo processo bergamasco davanti al giudice di pace per il nuovo reato di clandestinità, previsto dal decreto sicurezza del ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Ieri mattina, il giudice Renato Campo è stato infatti costretto ad aggiornare il dibattimento, in quanto non gli era stato notificato il fascicolo processuale relativo a due immigrati, un cittadino senegalese e un cittadino nigeriano (che non erano presenti in aula) sorpresi dai carabinieri all'esterno di un bar di Bergamo, recentemente chiuso per una decina di giorni dal questore. Oltre ai due imputati, non c'era nemmeno il loro difensore, in quanto anche a lui non era stato notificato l'incartamento.
LA NUOVA LEGGE nei giorni scorsi era stata bocciata dal Procuratore capo di Bergamo, Adriano Galizzi, che non aveva risparmiato pesanti critiche. «Il rischio - aveva sottolineato il magistrato - è che l'extracomunitario sia irreperibile e la condanna inefficace. Le forze dell'ordine trasmettono alla Procura la richiesta di autorizzazione alla citazione del clandestino nell'udienza davanti al giudice di pace e noi mandiamo la richiesta all'ufficiale giudiziario per notificarla all'indagato, così come vuole la legge. Ma è difficile che un clandestino abbia un indirizzo dove essere rintracciato. Dovrebbe eleggere un domicilio e nominare un difensore, ma non è obbligato. Se non lo fa, l'ufficiale giudiziario deve seguire una trafila di

ricerche, non si sa bene dove, e se non lo trova lo straniero viene dichiarato irreperibile. A quel punto tutte le carte arrivano all'avvocato. Infatti noi non sapremo se gli atti saranno notificati - aveva spiegato Galizzi -, lo verificherà il giudice di pace. Solo dopo tutte le ricerche e se la persona non sarà rintracciata, allora si notificheranno gli atti al difensore. In qual caso il clandestino sarà processato in contumacia. In parole povere, significa che anche la condanna e l'espulsione decise dal giudice di pace potrebbero non finire mai nelle mani del condannato».
INTANTO giovedì '8 ottobre è in programma un incontro tra il presidente del Tribunale di Bergamo, Ezio Siniscalchi, e i giudici di pace, proprio per discutere più approfonditamente del nuovo reato di clandestinità e dei problemi relativi ai processi conseguenti a tale reato.

(Il Giorno)

DOVE FA FLOP IL REATO DI CLANDESTINITÀ

■ Da quando è stato introdotto il reato di immigrazione clandestina son diversi i casi in cui non si è riusciti ad espellere dal territorio nazionale chi vi era entrato illegalmente. A Trento e Brescia gli ultimi di una serie di casi che testimoniano la difficile applicazione delle nuove norme.
La lotta all'immigrazione clandestina, così come la vorrebbe il governo, è più difficile del previsto. I giudici di pace sono pochi, hanno difficoltà ad applicare la legge e, qualora vogliano mettersi di traverso, possono facilmente opporsi impedendo le espulsioni. Non bastano, insomma, le norme varate questa estate, con l'ultimo decreto sicurezza del governo prima e con la conversione in legge dello stesso poi, a garantire una soddisfacente messa in pratica di quella politica ferrea che la maggioranza di centrodestra ha sempre sostenuto a spada tratta.
POCO PERSONALE - Di esempi dell'inefficacia delle norme ce ne sono diversi. A Trento città di giudici di pace ce n'è uno solo e, vista l'enorme mole di lavoro che ci si ritrova sulla scrivania, risulta quasi impossibile convalidare tutti i decreti di espulsione. Gabriele Longo, dell'Unione Nazionale Giudici di Pace, dice che ne servono altri, ma le sue richieste restano, per ora, del tutto inascolatate. Succede lo stesso anche a Brescia . Da lunedì prossimo gli immigrati cominceranno a rispondere del reato di clandestinità davanti ai giudici, ma gli organici ridotti all'osso impediranno un regolare svolgimento dei lavori. Il coordinatore delle toghe bresciane, Nicola Nesi, si lamenta: «Come possiamo affrontare con efficienza anche questo compito se a mala pena siamo in grado di tenere il passo con le cause civili e penali assegnate ai nostri uffici?Dovremmo essere in 25 ma siamo in 8». E non è solo una questione di personale a disposizione.
INTERPRETAZIONI - A Recco, vicino Genova un giudice di pace ha ritenuto di "non procedere" nei confronti di un clandestino semplicemente "per particolare tenuità del fatto", riporta Il Tempo . Sarebbe stata questa la motivazione addotta: "incensurato, non aveva mai avuto problemi con la giustizia e svolgeva un'attività lecita, seppure in forma irregolare, così che non appariva giustificata l'azione penale nei suoi confronti". Il giudice "ribelle", o quantomeno fuori dal coro, per giustificare la sua scelta si sarebbe aggrappato all'articolo 34 del decreto legislativo 274/2000 che regolamenta le funzioni dei giudici di pace. Secondo l'articolo in questione "rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché l'occasionalità e il grado della consapevolezza, non giustificano l'esercizio della funzione legale".
CONTROINDICAZIONI - E a rendere complessa la situazione non ci sono solo le carenza di organico, troppo esiguo al cospetto di un eccessivo numero di irregolari, e le norme controverse che possono impedire le espulsioni. Succede pure che gli avvocati di immigrati clandestini imputati e condannati in processi penali, chiedano che il loro assistito non venga espulso perché ancora pendente il processo d'appello. Oppure capita che al giudice non risulti con immediatezza la concreta e realistica possibilità che il clandestino venga accompagnato e imbarcato sugli aerei per la terra di provenienza. E che per questo non dia il via libera. O, ancora, può capitare che l'identificazione del clandestino non sia semplice e che il giudice si limiti a condannare l'immigrato solo all'ammenda prevista dalla norma, ammenda che va da 5mila a 10mila euro. I decreti prefettizi, quindi, spesso e volentieri vengono rigettati dai giudici, contribuendo in maniera fattiva all'incremento dello sconforto delle forze dell'ordine, che vedono continuamente vanificato il loro lavoro di identificazione dei cittadini privi di permesso di soggiorno, privi di lavoro ufficiale, o perfino privi di dimora e di qualsiasi plausibile giustificazione della loro permanenza in Italia.
NON SOLO ESPULSIONI - Era il 2004 quando, col decreto legge n. 241 del 14 settembre, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione", veniva attribuita al giudice di pace la competenza in materia di convalida della espulsione amministrativa in luogo del Tribunale in composizione monocratica. La sensazione, oggi, è che l'accelerazione dell'iter giudiziario e burocratico non sia condizione sufficiente per garantire l' efficacia delle nuove norme. E che i quasi 3.000 giudici di pace sparsi sul territorio nazionale, che hanno competenze non proprio ridotte in ambito sia civile che penale, potrebbero non bastare.

(Giornalettisimo.com)

PRIMO CLANDESTINO ESPULSO. MA È CAOS.

IL NUOVO PROCESSO. L'ufficio dei Giudici di pace alle prese con la mancanza di direttive, di risorse umane e di coordinamento con gli altri uffici giudiziari. È un albanese di 25 anni fermato a Rezzato, ma è già irreperibile. «Alt» al secondo caso: mancavano imputato, avvocato e fascicolo.

■ C'era il giudice e c'era anche il cancelliere, mancavano imputati, fascicoli e informazioni. Molti, troppi, i problemi logistici nel primo giorno utile, a Brescia, per i processi a carico dei clandestini davanti al giudice di pace. Uno stallo che il coordinatore dell'ufficio di via Vittorio Emanuele, Nicola Nesi, temeva da settimane.

Sei le udienze in calendario ieri mattina (quattro giudizi immediati e due per direttissima): ne è stata celebrata solo una. Poco dopo le nove e trenta la lettura del dispositivo che - in osservanza del pacchetto sicurezza - decreta la prima espulsione di uno straniero irregolare in città su ordinanza del giudice di pace: è un albanese di 25 anni, fermato dalla polizia il 9 settembre scorso a Rezzato durante un servizio di controllo: guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale le accuse a suo carico, oltre alla clandestinità.

IN AULA ci sono il difensore d'ufficio (che non solleva eccezioni) e il pm: assente l'imputato che, ottenuti i domiciliari a Mazzano, risulta irreperibile. Per espellerlo quindi, dovranno prima trovarlo. Bastano pochi minuti perchè il giudice si ritiri e decida: «Colpevole e condannato a una sanzione di 100 mila euro da commutarsi nell'espulsione immediata per cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali».

Da qui in poi in aula si aspetta. E si continua ad aspettare, per procedere. «Dovrebbe toccare al 20 ter adesso no?», Nesi si rivolge al pubblico ministero che, in realtà, ne sa meno di lui. Il «20 ter» è l'articolo del codice di procedura che indica il tipo di rito processuale: in questo caso, a differenza del primo, un processo per direttissima che, prima dell'audizione davanti al giudice di pace, prevede la convalida del fermo in Tribunale. Appunto. Se questo passaggio abbia avuto luogo o meno per il clandestino da giudicare, nessuno sembra saperlo con certezza negli uffici di via Vittorio Emanuele. Nessun fascicolo. Nelle mani di Nesi solo la comunicazione arrivata da Canton Mombello, dal momento in cui l'imputato avrebbe dovuto essere portato dal carcere in aula, con la data della convocazione: ieri mattina alle 9. Mancano avvocato e imputato. E si aspetta. È un susseguirsi di telefonate: questura, procura, andata e ritorno. Rimpalli tra funzionari e addetti ai lavori che con il passa parola tra colleghi cercano di capirne di più. I minuti passano, tempo perso, mentre al primo piano degli uffici decine di persone in coda aspettano il proprio turno per le udienze di routine. Ma la priorità dovrebbero essere i clandestini... È l'impasse, tra il nervosismo generale e la mancanza di coordinazione dei vari uffici che contribuisce ad alimentarlo. Nel frattempo, come se non bastasse, dal comando di Polizia di Rezzato chiedono una copia via fax della sentenza che condanna l'albanese all'espulsione. È la procedura? «Non esiste una procedura - spiega Nesi al cancelliere arrivato da Rovato per coprire i buchi - manca il regolamento attuativo per questo tipo di reati, quindi per adesso ci si arrangia».

DOPO UN'ORA la telefonata che segna la fine prematura della tabella di marcia: a quanto pare, non è ancora stato convalidato il fermo del secondo clandestino imputato, e la Procura dovrebbe aver deciso di cambiare il rito, da processo per direttissima a giudizio immediato. Tempo 2 settimane quindi, per le notifiche del caso prima dell'udienza. La conclusione? «Fare come se la comunicazione dal carcere non esistesse, dal momento in cui non ha avuto alcun seguito - chiarisce il pm - e fissare una nuova data». E anche qui, è una serie di «No, ma come faccio io... è di vostra competenza...» al di qua della cornetta. Delle altre cinque cause, nessuna notizia, o notifica. Scuotono il capo i colleghi di Nesi. «Già siamo in pochi - commenta Gianni Marinetti, giudice di pace da 8 anni - ci mancavano solo le udienze a carico dei clandestini. Probabilmente saranno commutate tutte in giudizi immediati - spiega - una causa alla settimana per darci almeno il tempo di organizzarci».

(Brescia Oggi)

GIUDICI DI PACE ALL'OSSO «ESPULSIONI A RISCHIO»

L'ALLARME. Il coordinatore Nicola Nesi avanza una serie di preoccupazioni sull'attuazione del «pacchetto sicurezza» Da lunedì al via i processi ai clandestini, ma l'organico fa acqua: «Siamo in otto dovremmo essere in 25»

■ Immigrati irregolari in aula per rispondere del reato di clandestinità davanati alla giustizia. Lo prevede il pacchetto sicurezza entrato in vigore l'8 agosto scorso, diventerà realtà anche negli uffici giudiziari bresciani a partire da lunedì prossimo, data in cui sono state fissate le prime udienze, di competenza dei giudici di pace. È proprio il coordinatore delle toghe bresciane, Nicola Nesi, a lanciare l'allarme: «Come possiamo affrontare con efficienza anche questo compito se a mala pena siamo in grado di tenere il passo con le cause civili e penali assegnate ai nostri uffici?». La sottostima del personale non è una novità, ma a questo punto le cose si complicano, e la macchina della giustizia bresciana rischia di impallarsi ulteriormente.

«Non so nemmeno con precisione che mole di lavoro dobbiamo aspettarci, quanti clandestini andranno a processo nessuno lo ha comunicato con precisione - si rammarica Nesi - sul tavolo della Procura dovrebbero esserci un centinaio di incartamenti. Da lunedì dunque, potrebbero già essere in calendario cinque udienze: un processo per direttissima e altri tre o quattro con procedimento ordinario».

Detto questo, il punto è che nelle aule di via Vittorio Emanuele mancano i

cancellieri. Otto giudici (l'organico ne prevede 25) per due sezioni (cinque per quella penale e tre per la mista) e nessun cancelliere qualificato che possa presiedere le cause penali, tra cui rientrano i procedimenti per il reato di clandestinità.
IN PRATICA, mancano all'appello i così detti B3, cancellieri autorizzati ad entrare in aula e affiancare giudici e magistrati nelle cause penali. Va da sè che con questa premessa, lasciando da parte per un attimo il capitolo clandestini, nessun processo penale potrebbe essere celebrato davanti ai giudici di pace bresciani. Per risolvere temporaneamente la situazione ed evitare lo stallo, è stato proprio il coordinatore Nicola Nesi a firmare un'ordinanza con cui conferisce ai cancellieri B2 (con qualifiche inferiori a quelle richieste) l'incarico di presiedere alle udienze.
«Li ho praticamente obbligati - spiega Nesi - non avevo alternative». Una scelta però che corre sul filo del rasoio: «La responsabilità di chi entra in aula ovviamente ricade su di me: paradossalmente, questi funzionari giudiziari potrebbero fare ricorso al Ministero per chiedere un riconoscimento sia economico che di ruolo. La legge, peraltro, vieterebbe al coordinatore di attribuire competenze straordinarie rispetto al grado di qualifica».
Solo due giorni alla settimana, ma fino a metà ottobre, le udienze sono coperte: «Il lunedì e il martedì arrivano due cancellieri B3, uno da Montichiari e uno da Chiari: aiutano certo, ma il problema resta. Resta dal mercoledì al venerdì, e non so come si metteranno le cose quando, a metà del prossimo mese, scadrà il loro mandato di sei mesi».
A LUGLIO SCORSO le acque sembrano muoversi: all'ennesima sollecitazione di Nesi il Ministero assegna un funzionario agli uffici del giudice di pace di Brescia. «Sì ma non si tratta di un trasferimento diretto». Da Roma a Brescia passando per Palazzo Loggia.«Il Ministero ha autorizzato e delegato il Comune affinché ci mandasse qualcuno.. L'aspetto grottesco della faccenda sta nel fatto che, dopo un iter burocratico tutt'altro che celere e dopo una voce che finalmente si alza dalla Capitale, qui non si è ancora visto nessuno». Non solo. Pare che un'impiegata della Loggia con le qualifiche necessarie abbia fatto domanda per il trasferimento, ma che dal Comune abbiano risposto picche. «Anche se questa persona fosse trasferita -continua Nesi che ovviamente ci spera - non sarebbe comunque facile: dovrei affiancarla, insegnarle il mestiere». Se la partita sia definitivamente chiusa non è certo, soprattutto alla luce delle udienze che vedranno al banco degli imputati i clandestini arrestati a Brescia.
«SI È MOSSO anche il presidente del Tribunale Mazzoncini che ha sollevato il problema dell'organico nei nostri uffici al vicesindaco Rolfi, vedremo che cosa succederà».
«Non faccio altro che sollecitare magistrati e autorità, sono stanco». Lo sguardo di Nesi si abbassa per un attimo, ma almeno una cosa l'ha ottenuta: che i tecnici del Comune si mettessero al lavoro per verificare l'agibilità della sede di via Vittorio Emanuele. «Se non saremo trasferiti al Palagiustizia o nelle vecchie sedi di Corti e Tribunali, voglio essere sicuro che questa struttura sia a norma».

Mara Rodella
(Brescia Oggi)

ILLEGALI PER LEGGE, IL GIUDICE «BRUCIA» LA CONSULTA

Milano - È o non è incostituzionale la norma che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di clandestinità? Mentre pesi massimi della magistratura come Giancarlo Caselli e Armando Spataro annunciano via stampa la loro intenzione di portare la nuova legge davanti alla Corte costituzionale, gli imperscrutabili percorsi della cronaca fanno sì che il primo a doversi pronunciare davvero sulla questione sia un magistrato che - a fronte di Caselli e Spataro - è un minimosca. Anzi in un certo senso non è neanche un magistrato, perché è un giudice di pace, un avvocato prestato alla magistratura e pagato un tanto a processo. Che però non si perita di mettersi in rotta di collisione con colleghi tanto più autorevoli. E proclama in pubblica udienza che secondo lui incriminare e processare un immigrato per clandestinità non scalfisce in niente le garanzie offerte dalla Costituzione. E ricorda - ad udienza aperta e telecamere accese - che le leggi le fa il parlamento e compito dei magistrati è quello di applicarle.
Il giudice di pace si chiama Antonio Orpello, e la sorte gli affida il primo processo fissato a Milano a carico di uno straniero arrestato per clandestinità. Da quando è entrata in vigore la legge, le forze di polizia del capoluogo lombardo hanno denunciato per il nuovo reato una valanga di stranieri (732, secondo le ultime statistiche). Ma solo sette o otto arrivano ieri a processo: sono quelli che, essendo detenuti per altri reati, esistono in carne e ossa e non solo sulla carta (mentre per tutti gli altri, denunciati a piede libero e subito svaniti nel nulla, i processi si faranno chissà quando o non si faranno affatto).
Così alle 9.30 di ieri il giudice Orpello si trova faccia a faccia con Leoned Hrioroko, un ucraino tatuato e muscoloso. Il giovane difensore dell'ucraino, Lara La Piscopia, prende la parola chiedendo che il processo venga bloccato e che tutta la faccenda sia inviata alla Corte costituzionale perché la nuova legge viola gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Il pubblico ministero - che evidentemente non ha ricevuto ancora istruzioni precise in merito da parte dei vertici della Procura - si astiene dal prendere posizione. A quel punto il giudice Orpello, trovandosi alle prese con una faccenda vistosamente più grande di lui, avrebbe a disposizione un modo semplice di cavarsi d'impiccio: quello di mandare gli atti a Roma e lasciare che sia la Consulta a sbrogliare la delicata matassa.
Invece Orpello, senza neanche stare tanto a pensarci, respinge tutto: l'eccezione viene bocciata perché la questione è «manifestamente infondata». «Il reato di immigrazione clandestina - spiega il giudice di pace - esiste in tutta Europa. È la legge a stabilire quali sono i reati e il giudice deve applicare la legge, d'altronde se questa norma venisse abrogata sarebbero gli stranieri clandestini a trovarsi in una situazione di privilegio». Fine della discussione, il processo va avanti. Nelle aule affianco, intanto, arrivano le prime condanne: cinquemila euro di multa ed espulsione immediata. Ma per adesso, in realtà, non viene cacciato nessuno.

(Il Giornale.it)

ROMA: CSM APPROVA DELIBERA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA GIUDICE PACE

Roma - Con una delibera approvata all'unanimità nel plenum di oggi, il Csm ha chiesto al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello e al Presidente del Tribunale di Roma nonchè al coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di intervenire per "assicurare la funzionalità dell'ufficio del Giudice di Pace della Capitale e per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini". Lo rende noto Palazzo dei Marescialli, che informa come la pratica, "originata da numerose proteste rilanciate anche da articoli di stampa, è stata istruita dall'Ottava Commissione consiliare sotto la presidenza del Consigliere Ciro Riviezzo, e si è conclusa sotto la presidenza dell'Avvocato Celestina Tinelli".
Nel corso delle audizioni effettuate, si spiega, sono risultate "carenze di personale amministrativo e insufficiente funzionalità dei programmi informatici a disposizione dell'ufficio. Pur non avendo competenza diretta sulla organizzazione giudiziaria, il Csm - si sottolinea - ha ritenuto che tali disfunzioni incidano direttamente sull'efficienza della giurisdizione, sui tempi del processo e sul diritto dei cittadini ad accedere al servizio giudiziario". Ha cosi' approvato una delibera che segnala agli organi competenti, Ministro della Giustizia, Presidente della Corte di Appello di Roma, Presidente del Tribunale di Roma, Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma, "l'urgenza di adottare misure adeguate a fronteggiare la situazione di emergenza in atto".

(Adnkronos)

CLANDESTINI, A MILANO SCATTA LA PRIMA CONDANNA LEGALE: "NON VA ESPULSO"

Milano - Prima condanna per clandestinità. Il reato introdotto dal nuovo pacchetto sicurezza varato dal governo. Un algerino, Omar Rouis, è stato condannato dal giudice di pace di Milano alla pena pecuniaria di 5mila euro, sostituita dall'espulsione dall'Italia per almeno 5 anni. L'uomo si trova in carcere, perché ha già riportato una condanna a un anno e quattro mesi per spaccio. Il pm aveva chiesto la condanna al pagamento di un'ammenda di 5mila euro.
Il legale protesta Ad avviso di Gabriele Sartirana, difensore di Rouis, il suo assistito non può essere espulso, come ha invece deciso il giudice. "Non può essere espulso - ha spiegato il legale - in quanto è ancora pendente un procedimento per il quale Rouis è stato condannato, in agosto, per spaccio di droga. Ha riportato una condanna nel processo per direttissima, ma a questo punto bisogna celebrare ancora il processo in appello. Pertanto non può essere espulso".
Eccezione di costituzionalità Il giudice di pace di Milano ha respinto l'eccezione di costituzionalità della norma che punisce il reato di immigrazione clandestina, sollevata dal difensore di un ucraino che sosteneva l'incostituzionalità della norma stessa in relazione all'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Il giudice ha in sostanza ritenuto che queste siano questioni demandate all'autorità legislativa. Nel frattempo, il giudice Antonio Mazzella, su richiesta del pm Isabella Arena, ha inflitto una seconda condanna per il reato di immigrazione clandestina, in un processo in cui era imputato un algerino, il quale ha anche in corso un procedimento per ricettazione. Anche in questo caso la condanna è stata una ammenda di 5mila euro, sostituita da una espulsione. Si tratta dello stesso giudice che su richiesta dello stesso pm aveva già inflitto a un altro algerino la stessa pena in un procedimento celebrato poco prima.

(Il Giornale .it)

IMMIGRATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LE PRIME 4 CONDANNE PER CLANDESTINITÀ

■ Sette sono nordafricani, l'altro è ucraino. Secondo Dattolico, le espulsioni sono difficili, perchè devono esserci i requisiti previsti dalla legge e poi, l'identificazione di queste persone non è sempre facile
Milano, 16 settembre 2009 - Sette processi con otto imputati, accusati di immigrazione clandestina. E' il via, l'inaugurazione, la prima verifica sul campo della norma introdotta da una modifica alla legge Turco-Napolitano sull'immigrazione, entrata in vigore l'8 agosto e che eleva a reato la sola presenza dello straniero - senza permesso di soggiorno - sul territorio nazionale. Cosa sarà, da oggi in Italia, lo si valuterà davanti a sette giudici di pace, magistrato indicato come competente, chiamati a instaurare altrettanti procedimenti penali a tutti gli effetti. Un debutto, una prova generale dei tanti futuri processi per immigrazione clandestina, se è vero, come da alcune stime fatte su Milano, che gli irregolari in città sarebbero addirittura 40mila.
Il primo straniero condannato per il reato di clandestinità a Milano è un algerino. O.R. è stato condannato dal giudice di pace a pagare un'ammenda di 5mila euro, sostituita dall'espulsione per 5 anni. L'imputato, presente oggi in aula, aveva una precedente condanna a un anno e 4 mesi di reclusione per spaccio di droga. Il suo legale, l'avvocato Gabriele Sartirana, sostiene che non può essere espulso perché è ancora pendente il processo d'appello. La sentenza è stata emessa dal giudice Antonio Mazzella, che ha condannato per lo stesso reato alla stessa pena anche un'altro algerino.

Altri due immigrati algerini sono stati condannati ad un'ammenda di 7.500 euro, ridotta a 5 mila nel caso in cui sia pagata in 60 giorni. L'ammenda, però, non è stata sostituita con l'espulsione come negli altri due casi. Le condanne sono state inflitte ad A.Z. e a N.A.K., che erano stati arrestati insieme il 4 settembre mentre derubavano un passeggero inglese. Per il reato di furto, però, saranno giudicati dal tribunale ordinario. Gli altri processi, invece, sono stati rinviati per diverse ragioni. Il primo a carico di un ucraino di circa 40 anni il cui legale, l'avvocato Lara La Piscopia, ha sollevato davanti al giudice Elisabetta Zapparoli un'eccezione di costituzionalità. Secondo il legale, la nuova norma contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione, ma il magistrato ha respinto l'istanza, limitandosi a dire che l'introduzione di questo tipo di reato rientra nella sfera delle competenze del legislatore. Ha quindi rinviato il processo al 23 settembre. Il secondo a carico di un egiziano, D.M.M., 21enne con precedenti per droga e senza fissa dimora. Zapparoli ha rinviato il suo processo al 21 settembre perché l'imputato non si è presentato. Il presidente dei giudici di pace Vito Dattolico, ha sottolineato che "ci troviamo di fronte a persone che godono dei diritti di difesa previsti dal codice". E intende quelle incognite ampiamente previste, fisiologiche, tipiche del processo penale, come verifiche doverose, rinvii per i cosidetti termini a difesa e cioè il diritto del difensore di avere tempi congrui per studiare le carte del processo, e, non ultima, l'ipotesi che vengano avanzati dubbi di costituzionalità della norma, con altri rinvii per valutare la trasmissione degli atti alla Consulta. "Le espulsioni - spiega il giudice Dattolico - non saranno così automatiche come forse nello spirito della norma. Questa va interpretata. Certo è che il procedimento penale non potrà semplicisticamente essere considerato mezzo e opportunità per rimandare a casa loro i clandestini. Perché si deliberi un'espulsione e si condanni un imputato devono esserci requisiti previsti dalla legge: al giudice deve risultare con immediatezza la concreta e realistica possibilità che il clandestino venga accompagnato e imbarcato sugli aerei per la terra di provenienza, ad esempio. Poi, altro requisito è la sua identificazione, non facilissima con degli irregolari. Si tratta di eventualità di non facile attuazione. In caso contrario, il giudice può solo condannare all'ammenda prevista dalla norma, che va da 5mila o 10 mila euro".
Sette giudici per otto imputati: nordafricani e un ucraino. Sette a San Vittore, perché fermati per altri reati, a vario titolo dallo spaccio di sostanze stupefacenti, a furti, commercio abusivo, lesioni (nei confronti della convivente), e per i quali reati procederà poi il giudice penale competente - con tempi certo meno celeri - che non è il giudice di pace. Solo un uomo risulta denunciato, formalmente a piede libero, unicamente per il reato di clandestinità: la polizia ha fatto sapere che si presenterà regolarmente al processo, ma i giudici non sanno se è in stato di libertà o se trattenuto. come si dice, al Cie di via Corelli. "Va chiarito - ribadisce il presidente Dattolico - che nel momento in cui si instaura un procedimento penale occorre che l'imputato abbia tutte le garanzie per la propria tutela. Sono molte le eventualità cui ci potremmo trovare e che comporteranno una necessaria verifica e quindi un inevitabile rinvio dei procedimenti. Dall'assenza di documenti d'identità, allo status, magari rivendicato, di rifugiato politico, alla, non ultima, notifica di essere rientrato o poter rientrare, in caso di un lavoro regolare, nella sanatoria prevista per colf e badanti e che peraltro sposta i termini per le richieste fino al 30 settembre". Cosa che comporterebbe l'attesa della scadenza dei termini del condono.

(Il Giorno)

CLANDESTINITÀ, LA PROCURA FA ISTANZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Durante la prima udienza dei giudici di pace sul nuovo reato

■ Il reato di clandestinità è incostituzionale per la Procura bolognese e anche il giudice di pace prende tempo per decidere. Durante il primo giorno di udienze per affrontare tutti i casi raccolti dall´8 agosto, data di introduzione del reato, il procuratore reggente Massimiliano Serpi ha sollevato l´eccezione di costituzionalità della norma. Una presa di posizione che ha spinto il coordinatore dei giudici di pace Mario Luigi Cocco, «tenuto conto dello spessore delle questioni sollevate» dal magistrato, a riservarsi di decidere entro il 21 ottobre sulla costituzionalità della normativa che introduce il reato.
Entro quella data Cocco scioglierà le proprie riserve stabilendo se trasmettere o meno l´istanza alla Corte costituzionale. In caso positivo tutti i procedimenti che riguardano gli immigrati clandestini saranno "congelati" in attesa della decisione della Consulta. «Esistono seri dubbi di costituzionalità e vanno verificati» ha detto lo stesso Cocco al termine dell´udienza.
Il primo caso affrontato ieri mattina è stato quello di un marocchino di 33 anni, fermato dalla polizia municipale proprio nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo reato. Prima di Serpi, a sollevare l´eccezione ci prova anche l´avvocato difensore del marocchino ma il giudice la rigetta, per poi ascoltare l´istanza del procuratore che propone di valutare se la nuova normativa violi gli articoli 3, 24 comma II, III e 97 comma I della Costituzione. In particolare, per il pm «è ingiustificato che sia punito nello stesso modo» lo straniero che, dopo l´8 agosto, non rispetta la legge entrando illegalmente in Italia e chi invece «omette di allontanarsi perché così facendo deve abbandonare tutta una vita».
In secondo luogo, Serpi ha evidenziato come la normativa non prevede nessuna procedura affinché un irregolare possa lasciare il Paese in modo legale e senza per questo autodenunciarsi. Altro aspetto ritenuto incostituzionale è l´eccezione prevista dal legislatore per la regolarizzazione delle badanti straniere, ma che non vale per il resto dei clandestini-lavoratori in nero. L´ultimo punto riguarda l´espulsione. Secondo il magistrato, una volta accertato che uno straniero è irregolare, «si aprono due distinti procedimenti, l´uno amministrativo e l´altro penale», con il rischio che si crei «una sorta di corto circuito». Ieri erano in calendario altre 9 udienze e i vice procuratori onorari (vpo), incaricati dalla Procura di sostenere l´accusa, hanno ricevuto l´indicazione di presentare la stessa istanza di Serpi.

Alessandro Cori
(La Repubblica Bolgona.it)

INFORTUNISTICA: GIUDICE DI PACE, NO AL RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA. ESCLUSA ANCHE LIQUIDAZIONE ONORARI STRAGIUDIZIALI

■ Nella liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali non si può ricomprendere il rimborso delle spese per il noleggio di un'auto sostitutiva a meno che non sia dimostrato che tale noleggio fosse indispensabile per lo svolgimento di attività professoinale o direlazione. La decisione è del Giudice di Pace di Bologna (sentenza 636/2009) che nella parte motiva evidenzia che per riconoscere tale voce di spesa "occorre infatti, che sia provato il nesso causale tra la necessità di utilizzare un'autovettura sostitutiva e l'attività professionale o di relazione del richiedente, tali da rendere indispensabile l'uso di un'autovettura, non essendo sufficiente l'affermazione apodittica dell'utilità e consuetudine all'utilizzo dell'auto (che, peraltro, può essere vantata da chiunque)". Il Giudice chiarisce che in mancanza di tale elemento può essere riconosciuto il solo danno fermo tecnico. Nella stessa sentenza si affronta anche la questione degli onorari pagati ad una società che si occupa di infortunistica. Secondo il giudicante tali onorari non possono gravare sulle imprese assicuratrici "se non quando costituiscono attività indispensabile e necessaria, avuto riguardo agli elementi che caratterizzano il singolo sinistro". La richiesta di risarcimento danni - spiega il giudice di pace- "non necessita, di per sé, dell'assistenza di un professionista, allorquando anche l'uomo comune, per la scarsa difficoltà complessità della domanda risarcitoria, appaia in grado di redigerla da sé." Nel caso di specie il giudice ha rivelato che si trattava di semplici danni materiali in relazione ai quali il contrasto era nato solo sulla quantificazione e che non esistevano in proposito divergenze incolmabili. In particolare la liquidazione del danno non ha richiesto un'operazione complessa giacché il rimborso è stato effettuato sulla base di una fattura concordata e pertanto l'opera del professionista "non appare indispensabile, rappresentando una semplice comodità per il creditore che ne deve, di conseguenza, sopportare i relativi oneri". Il fatto poi che il danneggiato si sia rivolto all'autorità giudiziaria esclude, secondo il giudice di pace, le possibilità di liquidare le spese legali sostenute in via stragiudiziale. Tali prestazioni stragiudiziali - si legge in sentenza - " hanno natura di prestazioni giudiziali e trovano, pertanto, adeguato compenso nella tariffa di forma oggetto della richiesta di liquidazione di cui all'articolo 75 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.. Occorre notare, in proposito, che la tariffa forense prevede come ripetibili alcune voci per onorario o competenze che presuppongono già a un'attività stragiudiziale del professionista come ad esempio lo studio della controversia, le consultazioni con il cliente o il diritto di disamina."

(Roberto Cataldi)

ROMA - LA CASSAZIONE CONDANNA IL COMUNE: INESIGIBILI LE MULTE NON NOTIFICATE

■ La Corte di Cassazione ha accettato il ricorso di un cittadino e condannato il comune di Roma a pagare 400 euro di spese processuali. Tutto nasce quando ad un automobilista romano arriva una cartella esattoriale di oltre 300 euro per tre multe mai pagate perché, in effetti, non gli erano mai state notificate. Le relative raccomandate, non recapitate, erano state infatti restituite al mittente per compiuta giacenza.
Un primo ricorso al Giudice di Pace, nel 2005, si era risolto a sfavore del cittadino nonostante gli evidenti errori di notifica segnalati dal ricorrente fra i quali il numero civico di casa sbagliato. Insomma, se la multa non gli era mai stata notificata e l'avviso mai consegnato perché pagarle? Secondo il Giudice di Pace il pagamento era dovuto in quanto il Comune, nonostante l'assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle stesse in deposito con raccomandata AR.
Contro questa decisione il cittadino ricorre in Cassazione che giudica corretto il ricorso, lo assolve, annulla la cartella esattoriale e condanna il Comune di Roma a pagare 400 euro di spese processuali. Secondo la Cassazione infatti "non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilità di tutelare i propri diritti".
Di conseguenza, recita la sentenza, " il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, se non giustificato, non puo' che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio". Dunque "in assenza di notifica valida l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue".
Se ne conclude che devono essere considerate nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l'ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso con cui si dà comunicazione della stessa. Parola di Cassazione

Vigna Clara
(Blog.it)

CASSAZIONE. MULTE NULLE SE IL CIVICO DI CASA È SBAGLIATO

■ Un automobilista vessato si era visto recapitare una cartella esattoriale da 331 euro in seguito a tre sanzioni di cui non era mai stato informato. Il giudice di pace di Roma, nell'aprile 2005, lo aveva condannato a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l'assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, "la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno".

Questo tormento, per un ignaro automobilista romano, era iniziato nell'aprile 2005 quando si vide recapitare una cartella esattoriale da 331euro. Anche il Giudice di Pace, dopo il ricorso, lo aveva condannato al pagamento di detta somma ma, stanco delle vessazioni costretto a patire, come tanti altri automobilisti, si è rivolto alla Cassazione e dopo 4 anni, ha finalmente avuto giustizia. Infatti, con la sentenza numero 19323/2009, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che sono da considerarsi nulle le multe notificate se recano un numero civico di casa sbagliato o se l'ufficiale giudiziario, al momento della notifica, dimentica di affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa, quando lo stesso destinatario sia assente.

Con questa sentenza la Cassazione ha dato ragione ad un automobilista della capitale che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro, in seguito a tre sanzioni amministrative di cui non era mai stato portato a conoscenza.

la Corte ha accertato che le raccomandate "non erano state recapitate ma erano state restituite al mittente per compiuta giacenza". In una delle notifiche però "risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante".

I giudici concludono, ''il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica" vuoi perché l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l'avviso, ''se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio". Di conseguenza, ''in assenza di notifica valida, l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue". Ora sarà il Comune di Roma a dover pagare 400 euro di spese processuali.

Dino Brancia
(Agorà Vox Italia)

PASSEGGIA COL CANE IN SPIAGGIA E SI BECCA MILLE EURO DI MULTA

Senigallia - Cosa c'è di più bello per un nonno che passeggiare sulla spiaggia con la nipotina e il cagnolino? Niente probabilmente, se non fosse che per prendersi questa libertà ora, un 50enne di Senigallia, dovrà pagare più di mille euro di multa. L'episodio, che è stato denunciato dall'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), è molto semplice quanto singolare.

L'uomo era uscito davanti casa insieme alla nipotina e al suo pincher nano, tra l'altro tenuto al guinzaglio, per camminare un po' in riva al mare. Ma ora, a distanza di due anni, si ritrova a pagare una multa di 1.047 euro comminata dai vigili di Senigallia.

"E' chiaro - sostiene l'Aidaa - che si tratta di un'aberrazione", e di "un'applicazione restrittiva" delle norme, fra cui il codice di Navigazione, "come se un pincher nano al guinzaglio di un nonno accompagnato dalla nipotina potesse creare difficoltà alla navigazione delle navi e barche nell'Adriatico". Adesso la vicenda finirà davanti al giudice di pace.

"Quando ho letto il contenuto del verbale non mi sono messo a ridere per la gravità e lo sproposito della somma da pagare per una multa su cui nutro molti dubbi di legittimità - dice Lorenzo Croce, presidente nazionale di Aidaa -. è chiaro l'intento persecutorio nei confronti di questo signore a spasso davanti a casa con il cagnolino e la nipotina che viene multato di mille euro perché passeggia sulla battigia, dove tra l'altro è consentito il libero passaggio sempre e comunque in orario serale quando in spiaggia non c'è più nessuno, e dopo due anni si ritrova un'ingiunzione di pagamento della multa nella quale si minaccia il ricorso di esecuzione forzata".

Un'ingiustizia quindi secondo l'associazione che ora prepara anche un boicottaggio contro la città famosa per la sua sabbia di velluto. "Oltre a sostenere il signore - annuncia Croce, battagliero - inizieremo dai prossimi giorni a invitare tutti i turisti che hanno un cane a boicottare Senigallia e a scegliere altri lidi per passare le loro prossime vacanze".

(Il Resto del Carlino)

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico professionale, periodico bimestrale economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - **C.U.G.I.T.**, della Confederazione Giudici di Pace **C.G.d.P.**, dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia **A.I.F.P.**, del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato **M.I.D.A.S.**, edita sotto l'alto patrocinio dell'**U.F.E.** - (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'**A.N.A.Fi.** (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato).

Comitato Tecnico - Scientifico

- **Amedeo** Luciano	Avvocato, tenente Colonnello della Guardia di Finanza Com/te Gruppo Repressione Frodi Napoli, revisore contabile
- **Armosino** Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Presidente della Provincia di Asti
- **Baresi** Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- **Busà** Viktor	S.E. Mons. Prof, Procuratore Generale United States of America, Primo Presidente della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita, Presidente del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, Presidente dell'Accademia Siciliana per le Scienze
- **Butera** Guido	Già Direttore dell'Uffico Successioni di Milano
- **Campanaro** Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- **Canfora** Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- **Caputo** Domenico	Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale
- **Ciarlitto** Grazia grazia.ciarlitto@cugit.it	Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Avvocato, Giudice Tributario Commissione Tributaria Provinciale di Prato, Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
- **Confalonieri** Franco	Dottore commercialista, Tributarista, Esperto di finanza internazionale, Revisore dei Conti, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **De Tilla** Maurizio	Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense, Avvocato
- **Finoia** Mario	Avvocato in Cassazione
- **Frizzera** Bruno	Dottore commercialista, editore di importanti pubblicazioni fiscali *Sole 24 Ore*
- **Furia** Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- **Gallo Santo** Salvatore generale.gallo@cugit.it	Dott. Prof. Generale (a)della Guardia di Finanza, Giudice tributario della Commissione tributaria Regionale del Lazio, V. Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Docente universitario
- **Gargani** Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giustizia dell'Unione Europea, Avvocato
- **Garbagnati** Giuseppe	Notaio
- **Germi** Carlo gcmga@tiscalinet.it	Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Logistico Lombardia
- **Guazzone** Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- **Leo** Maurizio	Onorevole, già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle finanze e Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- **Mantovani** Mario info@mariomantovani.it	Onorevole, Membro effettivo della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo
- **Marchioni** Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- **Mariano** Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **Marongiu** Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- **Marzano** Antonio	Onorevole, Ministro delle Attività Produttive, Docente di Economia all'Università La Sapienza di Roma, Economista
- **Molgora** Daniele	Dottore Commercialista già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze
- **Pasero** Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S.
- **Piccolo** Antonio	Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista
- **Pinardi** Franco Antonio segretariogenerale@dirigentistato.it segretariogenerale@cugit.it	Segretario Generale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P., del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni di Stato M.I.D.A.S., Giornalista, Deputato, Vice Ministro per il lavoro e l'occupazione del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace
- **Quaranta** Emilio	Magistrato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Brescia
- **Rivolta** Dario rivoltad@camera.it	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri
- **Scalini** Paolo	Già Presidente del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Ravenna
- **Scotti** Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- **Trincanato** Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace
- **Villani** Maurizio	Avvocato - Tributarista
- **Zarri** Massimiliano massimiliano.zarri@cugit.it	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS.

una

miniera

moderna

GRUPPO fiori

Il più grande giacimento di metalli è fatto dagli oggetti che non servono più ma che riciclati permettono di risparmiare energia e acqua, ridurre le emissioni di anidride carbonica, evitare l'accumulo di rifiuti.
Ricicliamo metalli per aiutare l'ambiente.

Gruppo Fiori
info@gruppofiori.it
www.gruppofiori.it